

XVI legislatura

**Disegno di legge  
A.S. n. 1440**

“Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace”

marzo 2009  
n. 110



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: V. Giammusso \_3503

Reggente ufficio: A. Sansò \_3435

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Domenico Argondizzo \_2904

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 1440**

“Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace”

marzo 2009

n. 110

a cura di: S. Marci



# INDICE

PREMESSA .....	15
SINTESI DEL CONTENUTO.....	17
SCHEDE DI LETTURA .....	29
<b>Articolo 1</b> <i>(Disposizioni in materia di competenza e atti urgenti del pubblico ministero)</i>	
Scheda di lettura.....	31
Competenza delle corti di assise .....	32
Competenza per territorio degli uffici giudiziari.....	34
Le "eccezionali situazioni di contrasto tra uffici del pubblico ministero" .....	35
Gli atti urgenti del pubblico ministero .....	36
<b>Articolo 2</b> <i>(Disposizioni in materia di astensione e ricusazione del giudice)</i>	
Scheda di lettura.....	37
<b>Articolo 3</b> <i>(Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, indagini preliminari, notizia di reato e registri penali)</i>	
Scheda di lettura.....	39
Dipendenza della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria.....	40
Divieto per il PM di acquisire notizia dei reati di propria iniziativa.....	41
Disposizioni in materia di registri .....	43
Inammissibilità della richiesta di applicazione di misura cautelare in mancanza dell'assenso scritto del Procuratore della Repubblica .....	44
<b>Articolo 4</b> <i>(Modifiche al codice di procedura penale in materia di termine per la difesa, diritto alla prova e acquisizione delle sentenze irrevocabili)</i>	
Scheda di lettura.....	47
Concessione di termini a difesa.....	48
Diritto alla prova .....	48
Acquisizione delle sentenze irrevocabili.....	50
<b>Articolo 5</b> <i>(Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, pubblico ministero, incidente probatorio e indagini difensive)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Ampliamento dei poteri della polizia giudiziaria.....	54

Incidente probatorio .....	55
Indagini e accertamenti tecnico-scientifici.....	56
Indagini difensive .....	56

## **Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)*

Scheda di lettura.....	59
Durata delle indagini preliminari .....	62
Richiesta di archiviazione .....	63
Avocazione delle indagini preliminari .....	64
Modifiche alla disciplina dell'avviso di conclusione indagini .....	65
Introduzione / allungamento di termini a favore dell'imputato.....	66
Limitazioni all'attività integrativa di indagine dopo l'inizio del processo .....	66
Giudizio abbreviato in corte d'assise .....	67
Esame degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno svolto indagini tecnico-scientifiche.....	67
Giudizio direttissimo .....	67

## **Articolo 7**

*(Modifiche al codice di procedura penale)*

Scheda di lettura.....	69
------------------------	----

## **Articolo 8**

*(Disposizioni in materia di impugnazioni)*

Scheda di lettura.....	73
La "dichiarazione di impugnazione" .....	74
Eliminazione della facoltà per l'imputato di presentare personalmente il ricorso per Cassazione .....	75
Decisioni della corte d'appello in camera di consiglio.....	75
Inammissibilità originaria del ricorso per cassazione .....	75
Obbligo di rimessione del ricorso alle sezioni unite .....	76

## **Articolo 9**

*(Revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano per violazione dei principi del giusto processo)*

Scheda di lettura.....	77
------------------------	----

## **Articolo 10**

*(Modifiche al decreto legislativo 29 luglio 1989, n. 271)*

Scheda di lettura.....	87
Trasferimenti e promozioni del personale di polizia giudiziaria.....	88
Distruzione degli atti inseriti in registri diversi dal registro delle notizie di reato .....	89
Compenso degli appartenenti ai servizi di investigazione scientifica.....	90

Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida.....	90
Disposizione dei banchi nelle aule di udienza .....	90
Adempimenti in caso di sentenza di condanna pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.....	90
<b>Articolo 11</b>	
<i>(Modifiche alla legge 7 dicembre 1969, n. 742)</i>	
Scheda di lettura.....	93
<b>Articolo 12</b>	
<i>(Modifiche alla legge 11 dicembre 1984, n. 839)</i>	
Scheda di lettura.....	95
<b>Articolo 13</b>	
<i>(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di lavoro di     pubblica utilità)</i>	
Scheda di lettura.....	97
<b>Articolo 14</b>	
<i>(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.     230)</i>	
Scheda di lettura.....	101
<b>Articolo 15</b>	
<i>(Modifiche al codice di procedura penale in materia di assunzione della     testimonianza di Cardinali)</i>	
Scheda di lettura.....	103
<b>Articolo 16</b>	
<i>(Modifiche al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di     assunzione della testimonianza di Cardinali)</i>	
Scheda di lettura.....	107
<b>Articolo 17</b>	
<i>(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240)</i>	
Scheda di lettura.....	109
<b>Articolo 18</b>	
<i>(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)</i>	
Scheda di lettura.....	111
<b>Articolo 19</b>	
<i>(Formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi     direttivi)</i>	
Scheda di lettura.....	113
<b>Articolo 20</b>	
<i>(Disposizioni in materia di temporaneità delle funzioni direttive)</i>	
Scheda di lettura.....	115

<b>Articolo 21</b> <i>(Modifica all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195)</i>	
Scheda di lettura.....	117
<b>Articolo 22</b> <i>(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133)</i>	
Scheda di lettura.....	119
<b>Articolo 23</b> <i>(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)</i>	
Scheda di lettura.....	125
<b>Articolo 24</b> <i>(Delega al Governo in materia di riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale e di audizione di testimoni a distanza)</i>	
Scheda di lettura.....	137
<b>Articolo 25</b> <i>(Delega al Governo per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale)</i>	
Scheda di lettura.....	143
<b>Articolo 26</b> <i>(Delega al Governo in materia di sospensione del processo celebrato in assenza dell'imputato)</i>	
Scheda di lettura.....	147
<b>Articolo 27</b> <i>(Delega al Governo in materia di digitalizzazione del processo civile)</i>	
Scheda di lettura.....	153
<b>Articolo 28</b> <i>(Delega al Governo in materia di digitalizzazione del processo penale)</i>	
Scheda di lettura.....	163
<b>Articolo 29</b> <i>(Regolamento in materia di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia)</i>	
Scheda di lettura.....	171
<b>Articolo 30</b> <i>(Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese del processo civile e penale)</i>	
Scheda di lettura.....	173
<b>Articolo 31</b> <i>(Delega al Governo in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace)</i>	
Scheda di lettura.....	177



<b>Articolo 32</b>	
<i>(Disposizioni comuni relative alle deleghe legislative conferite al Governo)</i>	
Scheda di lettura.....	187
<b>Articolo 33</b>	
<i>(Disposizioni transitorie)</i>	
Scheda di lettura.....	189
<b>Articolo 34</b>	
<i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	191
<b>Articolo 35</b>	
<i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	193
TESTO A FRONTE.....	195
<b>Articolo 1</b>	
<i>(Disposizioni in materia di competenza e atti urgenti del pubblico ministero)</i>	
Comma 1, lett. a).....	197
Comma 1, lett. b) .....	199
Comma 1, lett. c).....	201
Comma 1, lett. d) .....	203
Comma 1, lett. e).....	205
Comma 2.....	207
<b>Articolo 2</b>	
<i>(Disposizioni in materia di astensione e ricusazione del giudice)</i>	
Comma 1, lett. a).....	209
Comma 1, lett. b) .....	211
<b>Articolo 3</b>	
<i>(Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, indagini preliminari, notizia di reato e registri penali)</i>	
Comma 1, lett. a).....	213
Comma 1, lett. b) .....	215
Comma 1, lett. c).....	217
Comma 1, lett. d) .....	219
Comma 1, lett. e).....	221
Comma 1, lett. f).....	223
Comma 2.....	225
<b>Articolo 4</b>	
<i>(Modifiche al codice di procedura penale in materia di temine per la difesa, diritto alla prova e acquisizione delle sentenze irrevocabili)</i>	
Comma 1, lett. a).....	227

Comma 1, lett. b) .....	229
Comma 1, lett. c).....	231
Comma 1, lett. d) .....	233
Comma 1, lett. e).....	235

**Articolo 5**

*(Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, pubblico ministero, incidente probatorio e investigazioni difensive)*

Comma 1, lett. a).....	237
Comma 1, lett. b) .....	239
Comma 1, lett. c).....	241
Comma 1, lett. e).....	243
Comma 1, lett. f).....	245
Comma 1, lett. g) .....	251
Comma 2.....	255

**Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)*

Comma 1, lett. a).....	257
Comma 1, lett. b) .....	259
Comma 1, lett. c).....	261
Comma 1, lett. d) .....	265
Comma 1, lett. e).....	267
Comma 1, lett. g) .....	269
Comma 1, lett. h) .....	271
Comma 1, lett. i) .....	273
Comma 1, lett. l) .....	275
Comma 1, lett. m) .....	277
Comma 1, lett. n) .....	279
Comma 1, lett. o) .....	281
Comma 1, lett. p) .....	283
Comma 1, lett. q) .....	285
Comma 1, lett. r).....	287
Comma 1, lett. s).....	289
Comma 1, lett. t) .....	291
Comma 1, lett. u) .....	293
Comma 1, lett. v) .....	297

**Articolo 7**

*(Modifiche al codice di procedura penale)*

Comma 1, lett. a).....	301
Comma 1, lett. b) .....	303
Comma 1, lett. c).....	305
Comma 1, lett. d) .....	307

## **Articolo 8**

*(Disposizioni in materia di impugnazioni)*

Comma 1, lett. a).....	311
Comma 1, lett. b) .....	313
Comma 1, lett.c).....	315
Comma 1, lett. d) .....	317
Comma 1, lett. e).....	319
Comma 1, lett. f).....	321
Comma 1, lett. g) .....	323
Comma 1, lett. h) .....	325
Comma 1, lett. i) .....	327

## **Articolo 9**

*(Revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano per violazione dei principi del giusto processo)*

Comma 1, lett. a).....	329
Comma 1, lett. b) .....	331
Comma 1, lett. c).....	333
Comma 1, lett. d) .....	335

## **Articolo 10**

*(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)*

Comma 1, lett. a).....	337
Comma 1, lett. b) .....	339
Comma 1, lett. c).....	341
Comma 1, lett. d) .....	343
Comma 1, lett. e).....	345
Comma 1, lett. f).....	347
Comma 1, lett. g) .....	349
Comma 1, lett. h) .....	351
Comma 1, lett. i) .....	353

## **Articolo 11**

*(Modifica alla legge 7 dicembre 1969, n. 742)*

Comma 1.....	355
--------------	-----

## **Articolo 12**

*(Modifica alla legge 11 dicembre 1984, n. 839)*

Comma 1.....	357
--------------	-----

## **Articolo 13**

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 35, in materia di lavoro di pubblica utilità)*

Comma 1, lett. a).....	361
Comma 1, lett. b) .....	365

**Articolo 14**

*(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230)*

Comma 1, lett. a).....	367
Comma 1, lett. b) .....	369

**Articolo 15**

*(Introduzione dell'articolo 206-bis del Codice di procedura penale, in materia di assunzione della testimonianza di cardinali)*

Comma 1 .....	373
---------------	-----

**Articolo 16**

*(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di assunzione della testimonianza di cardinali)*

Comma 1 .....	375
---------------	-----

**Articolo 17**

*(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240)*

Comma 1 .....	377
---------------	-----

**Articolo 18**

*(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)*

Comma 1 .....	379
---------------	-----

**Articolo 19**

*(Formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi)*

Comma 1 .....	381
Comma 2 .....	385

**Articolo 20**

*(Disposizioni in materia di temporaneità delle funzioni direttive)*

Comma 1 .....	387
---------------	-----

**Articolo 21**

*(Modifiche all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195)*

Comma 1 .....	389
---------------	-----

**Articolo 22**

*(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133)*

Comma 1, lett. a).....	391
Comma 1, lett. b) .....	393

**Articolo 23**

*(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)*

Comma 1, lett. a).....	397
Comma 1, lett. b) .....	401

**Articolo 34**

*(Copertura finanziaria)*

Comma 1 .....	407
Comma 2 .....	409
Comma 3 .....	413



## Premessa

L'A.S. 1440, recante "*Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace*" (Ministro della giustizia di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze), è stato presentato al Senato della Repubblica il 10 marzo 2009; annunciato nella seduta pomeridiana n. 168 dello stesso giorno e assegnato alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 23 marzo 2009, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali), 3<sup>a</sup> (Affari esteri), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze) e 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici).





## **SINTESI DEL CONTENUTO**



## **Articolo 1**

*(Disposizioni in materia di competenza e atti urgenti del pubblico ministero)*

L'**articolo 1** modifica il codice di procedura penale e relative disposizioni di attuazione in materia di competenza e di atti urgenti del pubblico ministero. In particolare, la **lettera a)** del **comma 1** amplia la competenza delle corti di assise. Le **lettere b)** e **c)** eliminano la possibilità che la competenza possa essere determinata sulla base della "prima iscrizione" della notizia di reato da parte del PM e inseriscono la regola suppletiva di individuazione della competenza basata sulla dimora temporanea. Le **lettere d)** ed **e)** prevedono il mutamento del giudice competente nel caso di eccezionali situazioni di contrasto tra uffici del pubblico ministero, tali da pregiudicare l'ordinato esercizio dell'attività ovvero da ledere gravemente il prestigio degli uffici medesimi. Il **comma 2** prevede che il PM che abbia ricevuto una notizia di reato, quando non sia possibile determinare immediatamente la competenza, possa compiere esclusivamente gli atti urgenti e le indagini necessarie.

## **Articolo 2**

*(Disposizioni in materia di astensione e ricusazione del giudice)*

L'**articolo 2** introduce una nuova causa di ricusazione del giudice, rappresentata dalla sussistenza di gravi ragioni di convenienza, che possono consistere anche nel fatto che egli, fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, abbia espresso giudizi nei confronti delle parti del procedimento tali da provocare fondato motivo di pregiudizio alla sua imparzialità.

## **Articolo 3**

*(Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, indagini preliminari, notizia di reato e registri penali)*

L'**articolo 3** modifica il rapporto tra polizia giudiziaria e autorità giudiziaria (**lettera b)**); sottrae al PM il potere di acquisire notizie di reato di propria iniziativa (**lettere e)**, **a)** e **f)**, **numero 1**, del comma 1 e **comma 2**); vieta l'utilizzo di notizie iscritte in registri diversi dal registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. (**lettera f)**, **numero 2**); sancisce l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura cautelare che sia priva dell'assenso scritto del procuratore della Repubblica (**lettera c)**).

#### **Articolo 4**

*(Modifiche al codice di procedura penale in materia di termine per la difesa, diritto alla prova e acquisizione delle sentenze irrevocabili)*

L'**articolo 4** introduce un termine a difesa per il difensore d'ufficio che sia stato nominato per sostituire il difensore di fiducia o altro difensore d'ufficio nominato precedentemente che non si sia presentato in udienza (**lettera a**)); modifica la disciplina del diritto alla prova (**lettere b**), **d**) ed **e**)); limita l'acquisizione delle sentenze irrevocabili (**lettera c**)).

#### **Articolo 5**

*(Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, pubblico ministero, incidente probatorio e indagini difensive)*

L'**articolo 5** reca altre disposizioni in materia di rapporto tra polizia giudiziaria e pubblico ministero e disposizioni in materia di indagini difensive. In particolare, la **lettera a**) prevede che l'informativa che la polizia giudiziaria deve fare al PM in merito alle attività di indagine svolte di sua iniziativa per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi possa non essere più fatta prontamente. La **lettera b**) attribuisce agli ufficiali di polizia giudiziaria il potere di compiere sempre di propria iniziativa (anche nei casi in cui il PM abbia già assunto la direzione e potrebbe intervenire tempestivamente) gli accertamenti e i rilievi urgenti di cui all'art. 354, comma 1, c.p.p.. La **lettera c**) prevede che nel caso in cui il PM abbia intenzione di procedere ad un accertamento tecnico non ripetibile e la persona sottoposta alle indagini, prima del conferimento dell'incarico, formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la richiesta di incidente probatorio debba essere presentata nei 10 giorni successivi alla suddetta riserva. La **lettera d**) stabilisce che fino a quando non riceve la notizia di reato, il PM non può compiere alcuna attività di indagine né personalmente né avvalendosi della polizia giudiziaria. Essa consente inoltre alla polizia giudiziaria di compiere, su delega del PM, anche l'interrogatorio della persona sottoposta a restrizione della libertà personale. Ai sensi della **lettera e**), il PM può delegare l'esecuzione di indagini e accertamenti tecnico-scientifici ai servizi di investigazione scientifica istituiti presso i servizi centrali e territoriali di polizia giudiziaria. La **lettera f**) introduce l'accompagnamento coattivo dinanzi al difensore della persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa difensiva. Essa stabilisce inoltre che i soggetti che hanno espletato investigazioni difensive nello stesso procedimento ovvero in procedimenti connessi o in indagini collegate possono informarsi reciprocamente e comunicare al proprio assistito ogni attività espletata, nonché lo stato delle indagini dell'autorità giudiziaria. Il **comma 2** prevede la reclusione fino a 1 anno o la multa da euro 51 a euro 516 per il difensore che, nell'attività di documentazione delle investigazioni difensive, attesti come da lui ricevute dichiarazioni a lui non

rese ovvero ometta o alteri dichiarazioni da lui ricevute, se delle stesse è fatto uso nel procedimento.

## **Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)*

L'**articolo 6** attribuisce al giudice il potere di sindacare e rideterminare la data di iscrizione nel registro delle notizie di reato (**lettera a**)); rende più dettagliato il contenuto della richiesta di proroga della durata delle indagini preliminari (**lettera b**)); introduce termini di durata massima delle indagini preliminari per il caso in cui si sia verificata la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari (**lettera c**) e per il caso di reato commesso da ignoti (**lettera h**)); prevede l'obbligo di formulare richiesta di archiviazione in tutti i casi in cui l'ordinanza che dispone la misura cautelare personale sia stata annullata per mancanza di gravi indizi di colpevolezza; (**lettera d**)); modifica la disciplina dei provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione (**lettera e**)); modifica la disciplina dell'avocazione delle indagini preliminari (**lettere f** e **g**)); prevede casi di esclusione dell'obbligo dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari (**lettere i, l, u** e **q**)); introduce *ex novo* o allunga alcuni termini preesistenti a favore dell'imputato (**lettere m, n** e **o**)); limita l'attività integrativa di indagine dopo l'inizio del processo (**lettera p**)); prevede che nei procedimenti per reati di competenza della corte d'assise, il giudizio abbreviato si svolga innanzi alla corte d'assise stessa (**lettere r** e **s**)); introduce disposizioni sull'esame degli agenti di polizia giudiziaria che hanno svolto indagini tecnico-scientifiche (**lettera t**)); modifica la disciplina del giudizio direttissimo (**lettera v**)).

## **Articolo 7**

*(Modifiche al codice di procedura penale)*

L'**articolo 7** prevede che quando la polizia giudiziaria acquisisce notizia di un reato tra quelli previsti dall'art. 550 c.p.p. (reati per i quali è prevista la citazione diretta), dopo averne informato il PM, deve compiere di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al PM, con relazione scritta, entro il termine di 6 mesi.

## **Articolo 8**

*(Disposizioni in materia di impugnazioni)*

L'**articolo 8** reca disposizioni in materia di impugnazioni. In particolare, le **lettere a), b) e d)** disciplinano il nuovo istituto della "dichiarazione di impugnazione", in mancanza della quale l'impugnazione sarà inammissibile. Le modifiche di cui alle **lettere c), f) e h)** sono volte ad eliminare la facoltà per l'imputato di presentare personalmente ricorso per cassazione, imponendo al medesimo di ricorrere necessariamente per la sua redazione e presentazione ad un avvocato iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione. La **lettera g)** disciplina diversamente da quanto attualmente previsto la fattispecie della cosiddetta "inammissibilità originaria" del ricorso per cassazione, cioè le cause di inammissibilità esterne al contenuto dell'atto impugnato. La **lettera i)** prevede l'obbligo di nuova rimessione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione quando una sezione singola della stessa Corte non intenda conformarsi al più recente principio di diritto con il quale le sezioni unite avevano già risolto un contrasto tra sezioni singole.

## **Articolo 9**

*(Revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano per violazione dei principi del giusto processo)*

L'**articolo 9** introduce nell'ordinamento italiano la revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dei principi del giusto processo.

## **Articolo 10**

*(Modifiche al decreto legislativo 29 luglio 1989, n. 271)*

L'**articolo 10** reca modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Le **lettere da a) a e)** attenuano i poteri dei capi degli uffici giudiziari e dei procuratori generali presso la corte d'appello con riferimento al personale delle sezioni di polizia giudiziaria. La **lettera f)** prevede che gli atti inseriti in registri diversi dal registro delle notizie di reato debbano essere distrutti dopo un certo periodo di tempo. La **lettera g)** prevede che gli appartenenti ai servizi di investigazione scientifica ai quali il PM può delegare le indagini tecnico-scientifiche, che siano stati nominati consulenti tecnici o periti, sono tenuti a versare il 30% del compenso percepito al servizio di polizia giudiziaria di appartenenza. La **lettera h)** limita il potere del giudice di disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a sé esclusivamente ai casi in cui sussistono eccezionali motivi di necessità ed urgenza. La **lettera i)** prevede che in tutte le aule d'udienza i banchi riservati alle

parti devono essere posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante. La **lettera l)** prevede che, quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'art. 6, paragrafo 3, della Convenzione medesima, il Presidente del Consiglio dei Ministri deve trasmettere immediatamente copia autentica della sentenza al Ministro della giustizia. Quest'ultimo, ricevuta la sentenza, ne dispone la traduzione in italiano e la inoltra al procuratore generale presso la corte di appello competente.

### **Articolo 11**

*(Modifiche alla legge 7 dicembre 1969, n. 742)*

L'**articolo 11** stabilisce che la sospensione feriale dei termini, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati sottoposti a qualsiasi tipo di misura cautelare personale, qualora essi o i loro difensori rinunzino a tale sospensione.

### **Articolo 12**

*(Modifiche alla legge 11 dicembre 1984, n. 839)*

L'**articolo 12** dispone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo integrale di tutte le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che constatano, a carico dello Stato italiano, la violazione di una o più disposizioni dell'art. 6, paragrafo 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

### **Articolo 13**

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di lavoro di pubblica utilità)*

L'**articolo 13** prevede che l'affidamento in prova al servizio sociale sia subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità in favore della collettività.

### **Articolo 14**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230)*

L'**articolo 14** prevede che, al momento dell'ingresso in carcere, il detenuto sia sottoposto - oltre che a perquisizione personale e al rilievo delle impronte digitali - anche al rilievo dell'impronta fonica, nonché di altri eventuali dati biometrici (**lettera a)**). Esso prevede inoltre che i trasferimenti o le traduzioni per motivi di

giustizia penale diversi da quelli per la comparizione all'udienza ed i trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia civile sono consentiti solo quando, a giudizio dell'autorità giudiziaria competente, gravi motivi rendono assolutamente necessario lo svolgimento dell'attività da espletare al di fuori del luogo dove il detenuto è ristretto (**lettera b**)).

### **Articolo 15**

*(Modifiche al codice di procedura penale in materia di assunzione della testimonianza di Cardinali)*

L'**articolo 15** prevede che se nel corso di un processo penale deve essere assunta la testimonianza di un Cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi possa chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato.

### **Articolo 16**

*(Modifiche al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di assunzione della testimonianza di Cardinali)*

L'**articolo 16** reca, per quanto concerne il processo civile, disposizioni analoghe a quelle previste dall'articolo 15.

### **Articolo 17**

*(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240)*

L'**articolo 17** attribuisce al magistrato capo dell'ufficio giudiziario i compiti di assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari e di comunicare al Ministro i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari.

### **Articolo 18**

*(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)*

L'**articolo 18** rende illecito disciplinare la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sui servizi organizzativi e informatici.



### **Articolo 19**

*(Formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi)*

L'**articolo 19** prevede che i magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi di primo e di secondo grado debbano frequentare appositi corsi presso la Scuola superiore della magistratura.

### **Articolo 20**

*(Disposizioni in materia di temporaneità delle funzioni direttive)*

L'**articolo 20** stabilisce che sulla conferma delle funzioni direttive degli uffici giudiziari il CSM deve agire di concerto con il Ministro della giustizia.

### **Articolo 21**

*(Modifica all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195)*

L'**articolo 21** modifica la disciplina del conferimento delle funzioni direttive degli uffici giudiziari, precisando che il Ministro della giustizia, nell'atto di concerto, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi.

### **Articolo 22**

*(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133)*

L'**articolo 22** modifica la disciplina della copertura degli organici delle c.d. sedi disagiate, prevedendo tra l'altro la possibilità di trasferire d'ufficio verso sedi disagiate anche i magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità da non più di 4 anni.

### **Articolo 23**

*(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)*

L'**articolo 23** modifica la legge Pinto, recante "*Norme in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*", introducendo, tra l'altro, la richiesta di sollecita definizione del processo, nonché una procedura amministrativa innanzi al presidente della corte d'appello, con fase contenziosa successiva ed eventuale.

#### **Articolo 24**

*(Delega al Governo in materia di riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale e di audizione di testimoni a distanza)*

L'**articolo 24** delega il Governo ad adottare un decreto legislativo diretto al riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale e di audizione di testimoni a distanza.

#### **Articolo 25**

*(Delega al Governo per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale)*

L'**articolo 25** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali e reali, che preveda, tra l'altro, la competenza del tribunale in composizione collegiale del luogo ove ha sede la corte d'appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del PM che ha richiesto la misura.

#### **Articolo 26**

*(Delega al Governo in materia di sospensione del processo celebrato in assenza dell'imputato)*

L'**articolo 26** delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante la disciplina della sospensione del processo da celebrare in assenza dell'imputato.

#### **Articolo 27**

*(Delega al Governo in materia di digitalizzazione del processo civile)*

L'**articolo 27** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione, nel processo civile, alle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale.

#### **Articolo 28**

*(Delega al Governo in materia di digitalizzazione del processo penale)*

L'**articolo 28** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione, nel processo penale, alle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale.

### **Articolo 29**

*(Regolamento in materia di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia)*

L'**articolo 29** autorizza il Governo ad adottare una nuova disciplina regolamentare dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

### **Articolo 30**

*(Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese del processo civile e penale)*

L'**articolo 30** introduce nuove modalità di pagamento del contributo unificato, dei diritti di copia, di certificato e del pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari connesse alle attività di esecuzione e notificazione, con il ricorso a sistemi di pagamento con moneta elettronica quali carte di debito, di credito, prepagate o altro. Analoghe modalità di pagamento sono previste anche relativamente a diritti, spese processuali, sanzioni pecuniarie e gratuito patrocinio nell'ambito del processo penale.

### **Articolo 31**

*(Delega al Governo in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace)*

L'**articolo 31** delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante norme in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace.

### **Articolo 32**

*(Disposizioni comuni relative alle deleghe legislative conferite al Governo)*

L'**articolo 32** reca le disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe di cui agli artt. 24, 25, 26, 27, 28 e 31.

### **Articolo 33**

*(Disposizioni transitorie)*

L'**articolo 33** reca le disposizioni transitorie.

### **Articolo 34**

*(Copertura finanziaria)*

L'**articolo 34** prevede che a copertura degli interventi in materia di digitalizzazione venga introdotto il pagamento del contributo unificato per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a euro 2.500 e per le opposizioni a sanzioni amministrative.

### **Articolo 35**

*(Entrata in vigore)*

Ai sensi dell'**articolo 35**, il provvedimento in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

### *(Disposizioni in materia di competenza e atti urgenti del pubblico ministero)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1: 1) alla lettera a), le parole: «, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309» sono soppresse;

2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) per i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, esclusi i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal medesimo articolo, e comma 3-quater»;

b) all'articolo 9:

1) al comma 2, dopo la parola: «dimora» sono inserite le seguenti: «, anche provvisoria.»;

2) il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«l-bis. Rispetto al reato individuato ai sensi del comma 1, per la determinazione del giudice competente si applicano gli articoli 8 e 9. Quando si applica l'articolo 9, comma 2, e più sono gli imputati, la competenza appartiene al giudice della residenza, del domicilio o della dimora, anche provvisoria, del maggior numero di essi. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice competente per il reato che, successivamente, è il più grave tra quelli residui.»;

d) all'articolo 54-bis, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 5, quando sussistono eccezionali situazioni di contrasto tra uffici del pubblico ministero, tali da pregiudicare l'ordinato esercizio dell'attività ovvero da ledere gravemente il prestigio degli uffici medesimi, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, assunte le necessarie informazioni, può trasferire il procedimento ad altro ufficio del pubblico ministero. A tale fine, il procuratore generale individua l'ufficio che ha provveduto a iscrivere il reato più grave ovvero, in caso di reati di pari gravità, il primo reato, e in relazione ad esso determina l'ufficio competente, secondo i criteri previsti dall'articolo 11»;

e) all'articolo 328, dopo il comma 1-quater è aggiunto, in fine, il seguente: «l-quinquies. Nei casi di cui all'articolo 54-bis, comma 5-bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate da un magistrato del tribunale presso cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero individuato dal procuratore generale».

2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, dopo l'articolo 116 è inserito il seguente: «Art. 116-bis. - (*Atti urgenti del pubblico ministero*). - 1. Il pubblico ministero che riceve una notizia di reato, quando non è possibile determinare immediatamente la competenza, compie gli atti urgenti e le indagini necessarie. Entro trenta giorni trasmette gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice».

L'**articolo 1** è composto da due commi, il primo dei quali articolato in cinque lettere, che apportano modifiche al codice di procedura penale ed alle relative disposizioni di attuazione in materia di competenza e di atti urgenti del pubblico ministero. In particolare, la **lettera a)** del **comma 1** amplia la competenza delle corti di assise. Le **lettere b)** e **c)** eliminano la possibilità che la competenza possa essere determinata sulla base della "prima iscrizione" della notizia di reato da parte del PM e inseriscono la regola suppletiva di individuazione della competenza basata sulla dimora temporanea. Le **lettere d)** ed **e)** prevedono il mutamento del giudice competente nel caso di eccezionali situazioni di contrasto tra uffici del pubblico ministero, tali da pregiudicare l'ordinato esercizio dell'attività ovvero da ledere gravemente il prestigio degli uffici medesimi. Il **comma 2** prevede che il PM che abbia ricevuto una notizia di reato, quando non sia possibile determinare immediatamente la competenza, possa compiere esclusivamente gli atti urgenti e le indagini necessarie.

### **Competenza delle corti di assise**

La **lettera a)** del **comma 1** modifica - ampliandolo - l'ambito di competenza della corte di assise.

Si ricorda che la corte di assise è un organo della giurisdizione ordinaria penale competente a giudicare in primo grado solo per alcuni gravi reati. Ai sensi dell'art. 3 della legge 10 aprile 1951, n. 287<sup>1</sup>, la corte di assise è composta da un Presidente (magistrato di Corte d'Appello), dal c.d. "*giudice a latere*" (magistrato di Tribunale) e da sei giudici popolari, che costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.

Attualmente, l'art. 5 c.p.p. stabilisce che la corte di assise è competente:

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'art. 630, comma 1, c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione) e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico in materia di sostanze stupefacenti);

b) per i delitti consumati previsti dagli artt. 579 (omicidio del consenziente), 580 (istigazione o aiuto al suicidio), 584 (omicidio preterintenzionale) c.p.;

c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586 (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), 588 (rissa) e 593 (omissione di soccorso) c.p.;

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione (divieto di riorganizzazione del partito fascista), dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 (genocidio) e nel Titolo I del Libro II del codice penale (delitti contro la

---

<sup>1</sup> "*Riordinamento dei giudizi di assise*".



personalità dello Stato), sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

La lettera in esame riconduce all'ambito di competenza della corte di assise tutti i delitti consumati o tentati previsti dall'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p. esclusi i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. (associazioni di tipo mafioso) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Al netto delle due esclusioni suddette, l'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, elenca i seguenti delitti:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630, primo comma, c.p.;
- associazione per delinquere diretta a commettere uno dei delitti di cui ai suddetti artt. 600, 601 e 602 c.p. (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p., sul punto v. *infra*);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico in materia di sostanze stupefacenti;
- l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'art. 291-*quater* del testo unico in materia doganale;
- i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del disegno di legge in esame, la disposizione in esame avrà efficacia a decorrere dalla data del 30 giugno 2010.

Alla modifica dell'art. 5 c.p.p. è collegata l'introduzione del nuovo art. 438-*bis* c.p.p. (prevista dall'art. 6, comma 1, lettera s), del disegno di legge in esame), secondo cui nei processi di competenza della corte d'assise il giudizio abbreviato si svolgerà dinanzi alla corte stessa e non davanti al giudice per l'udienza preliminare.

Secondo la relazione illustrativa, la *ratio* della modifica in esame è quella di assicurare la diretta partecipazione dei cittadini all'amministrazione della giustizia nei processi relativi ai delitti di maggiore gravità ed allarme sociale.

Alcuni timori sono stati manifestati nel corso della seduta della Commissione antimafia del 19 febbraio 2009, da parte di un commissario che ha lamentato "lo spostamento di tutti i processi per mafia in Corte d'assise", definendolo un pericoloso arretramento (cfr. resoconto stenografico n. 8).

A tal proposito si osserva che l'art. 51, comma 3-*bis* c.p.p., fa riferimento: 1) al delitto, consumato o tentato, di cui all'art. 416-*bis* c.p. (associazione di tipo mafioso); 2) ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis*; 3) ai delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

La nuova lettera d-*bis*) introdotta dal disegno di legge in esame nell'art. 5 c.p.p. esclude solamente i delitti di cui alle lettere 2) e 3) di tale elencazione, con la conseguenza che il delitto, consumato o tentato, di cui all'art. 416-*bis*, sembrerebbe transitare nella competenza della corte d'assise.

Si ricorda che la corte di assise non è istituita presso tutti i tribunali, bensì presso quelli indicati nella tabella N allegata al D.P.R. 30 agosto 1951, n. 757<sup>2</sup> ed ha, quindi, giurisdizione sul "circolo": ossia, di regola, sul territorio di più tribunali.

Pertanto, l'articolo in esame sembrerebbe poter determinare una riallocazione dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari, al di fuori di un'opera di ripensamento complessivo della geografia giudiziaria.

*A tal proposito, si osserva che la Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ) ha esortato i legislatori nazionali ad effettuare ex ante una valutazione dell'impatto che ogni disegno di legge potrebbe avere sull'attività degli uffici giudiziari<sup>3</sup>.*

## **Competenza per territorio degli uffici giudiziari**

La **lettera b)** modifica le regole che disciplinano la competenza per territorio degli uffici giudiziari.

Si ricorda che l'art. 8 c.p.p. stabilisce, in via generale, che la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone. Infine, se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

L'art. 9 c.p.p. detta regole suppletive che operano nel caso in cui la competenza non possa essere determinata a norma delle suddette regole generali. Attualmente, se la competenza non può essere determinata a norma dell'art. 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.

Se tale luogo non è noto, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.

Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro delle notizie di reato.

---

<sup>2</sup> "Revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di Corti di assise".

<sup>3</sup> Il 13 settembre 2005, il CEPEJ ha approvato un documento, denominato "Programma Quadro", recante una serie di linee d'azione di cui si suggerisce l'adozione agli Stati membri del Consiglio d'Europa, al fine di consentire che ogni processo si svolga entro un limite temporale (non semplicemente ragionevole, bensì) ottimale e prevedibile *ex ante*.

La lettera b) in esame:

- elimina l'ultimo criterio suppletivo - quello del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel relativo registro (**numero 2**). L'organo dell'accusa non potrà più, dunque, nei casi dubbi, incidere sulla determinazione del giudice competente. Si ricorda che il criterio suppletivo della "prima iscrizione" soccorre tipicamente nell'ipotesi di concorso nel reato commesso in luogo ignoto di più persone, aventi residenza, dimora e domicilio in luoghi diversi. Tale eventualità verrebbe invece ad essere disciplinata dal criterio di cui al nuovo comma 1-*bis* dell'art. 16 c.p.p. (v. lettera c));

- amplia il criterio suppletivo della dimora dell'imputato, estendendolo alla dimora "*anche provvisoria*" (**numero 1**).

*Si valuti se il concetto di dimora provvisoria sia sufficientemente determinato.*

La **lettera c)** inserisce un nuovo comma all'art. 16 c.p.p. che disciplina la competenza per territorio determinata dalla connessione.

Il comma 1 dell'art. 16 prevede attualmente che la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.

Il nuovo comma 1-*bis* previsto dal disegno di legge in esame stabilisce che, rispetto al reato individuato ai sensi del comma 1, per la determinazione del giudice competente si applicano i già ricordati artt. 8 e 9 c.p.p..

Quando si applica l'art. 9, comma 2, c.p.p. e vi è una pluralità di imputati, la competenza appartiene al giudice della residenza, del domicilio o della dimora, anche provvisoria, del maggior numero di essi.

Se nemmeno in tal modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice competente per il reato che, successivamente, è il più grave tra quelli residui.

### **Le "eccezionali situazioni di contrasto tra uffici del pubblico ministero"**

La **lettera d)** modifica l'art. 54-*bis*, recante le regole risolutive dei contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero.

Tale articolo prevede attualmente che quando il PM riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti. Il PM che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato,

secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del PM designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio. Tali disposizioni si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra PM.

La lettera d) in esame, introduce nell'art. 54-*bis* un nuovo comma 5-*bis* che in realtà non riguarda i conflitti positivi tra PM, bensì i casi di "*eccezionali situazioni di contrasto tra uffici del pubblico ministero, tali da pregiudicare l'ordinato esercizio dell'attività ovvero da ledere gravemente il prestigio degli uffici medesimi*".

In tal caso, il procuratore generale presso la corte di cassazione, assunte le necessarie informazioni, può trasferire il procedimento ad altro ufficio del pubblico ministero. A tal fine, egli individua l'ufficio che ha provveduto a iscrivere il reato più grave ovvero, in caso di reati di pari gravità, il primo reato, e in relazione ad esso determina l'ufficio competente, secondo i criteri previsti dall'art. 11 (che reca la disciplina della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati):

Conseguentemente, la **lettera e)** modifica l'art. 328 c.p.p., al fine di prevedere che nei casi di eccezionale situazione di contrasto previsti dal nuovo comma 5-*bis* dell'art. 54-*bis*, le funzioni di G.I.P. siano esercitate da un magistrato del tribunale presso cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero individuato dal procuratore generale.

### **Gli atti urgenti del pubblico ministero**

Infine il **comma 2** introduce un nuovo art. 116-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, ai sensi del quale il PM che riceve una notizia di reato, quando non è possibile determinare immediatamente la competenza, potrà compiere esclusivamente gli atti urgenti e le indagini necessarie.

Entro 30 giorni egli dovrà trasmettere gli atti all'ufficio del PM presso il giudice competente, ai sensi degli artt. 8 e 9 c.p.p..

Secondo la relazione illustrativa, viene così introdotta una "valvola di sicurezza" per consentire al pubblico ministero che ha ricevuto la notizia di compiere, in ogni caso, atti urgenti, quali la convalida del sequestro o il conferimento di una consulenza tecnica e, in generale, le attività di indagine dirette ad individuare il giudice territorialmente competente.

## Articolo 2

### *(Disposizioni in materia di astensione e ricusazione del giudice)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, comma 1, lettera h), dopo la parola: «convenienza» sono aggiunte le seguenti: «anche rappresentate da giudizi espressi fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie,

nei confronti delle parti del procedimento e tali da provocare fondato motivo di pregiudizio all'imparzialità del giudice»;

b) all'articolo 37, comma 1, lettera a), dopo le parole: «f), g)» sono aggiunte le seguenti: «e h)».

L'**articolo 2**, composto da un unico comma articolato in due lettere, prevede un potenziamento dei casi di astensione e di ricusazione del giudice.

In primo luogo, la **lettera a)** modifica l'art. 36, comma 1, lettera h), c.p.p., prevedendo che tra le gravi ragioni di convenienza in presenza delle quali il giudice ha l'obbligo di astenersi vi è il fatto di avere espresso giudizi fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie nei confronti delle parti del procedimento e tali da provocare fondato motivo di pregiudizio all'imparzialità del giudice.

Attualmente, infatti, l'art. 36, comma 1, c.p.p. prevede che il giudice abbia l'obbligo di astenersi:

a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;

e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli artt. 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;

h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

La **lettera b)** introduce una nuova causa di ricusazione del giudice.

Essa infatti amplia l'ambito applicativo dell'art. 37 c.p.p., che elenca le cause di ricusazione del giudice, stabilendo che il giudice potrà essere ricusato dalle

parti anche nel caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza (come riformulato dalla lettera a) dell'articolo in esame).

Attualmente, l'art. 37 c.p.p. stabilisce che il giudice possa essere ricusato dalle parti:

- a) nei casi previsti dal suddetto art. 36, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), c.p.p.;
- b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.

### Articolo 3

*(Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, indagini preliminari, notizia di reato e registri penali)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 55, comma 1, le parole: «La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati,» sono sostituite dalle seguenti: «La polizia giudiziaria deve prendere di propria iniziativa e ricevere notizia dei reati,»;

b) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - *(Servizi e sezioni di polizia giudiziaria)* – 1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dalle sezioni di polizia giudiziaria, istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria, alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.

2. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge, nonché dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato, sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.»;

c) all'articolo 291, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-ter. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, nei casi in cui l'assenso è previsto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.106.»;

d) l'articolo 326 è sostituito dal seguente:

«Art. 326. - *(Indagini preliminari)* – 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini preliminari nell'ambito delle rispettive attribuzioni. Il pubblico ministero assume le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale tenuto conto anche dei risultati delle indagini della polizia giudiziaria.»;

e) l'articolo 330 è sostituito dal seguente: «Art. 330. - *(Acquisizione delle notizie di reato)*. – 1. La polizia giudiziaria prende di propria iniziativa e riceve notizia dei reati. Il pubblico ministero riceve le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.»;

f) all'articolo 335:

1) al comma 1, le parole: «o che ha acquisito di propria iniziativa» sono soppresse;

2) dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-ter. Delle notizie iscritte in registri diversi dal registro di cui al presente articolo non può esser fatto alcun uso, né può essere svolto in relazione ad esse alcun atto di indagine». 2. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, le parole: «se prende direttamente notizia di un reato di competenza del giudice di pace ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio» sono sostituite dalle seguenti: «se riceve da privati ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio notizia di un reato di competenza del giudice di pace».

L'**articolo 3** è composto da due commi, il primo dei quali articolato in sei lettere, che: modificano il rapporto tra polizia giudiziaria e autorità giudiziaria (**lettera b**)); sottraggono al PM il potere di acquisire notizia di reato di propria iniziativa (**lettere e**), **a**) e **f**), **numero 1**, del comma 1 e **comma 2**); vietano l'utilizzo di notizie iscritte in registri diversi dal registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. (**lettera f**), **numero 2**); sanciscono l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura cautelare che sia priva dell'assenso scritto del procuratore della Repubblica (**lettera c**)).

### **Dipendenza della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria**

La **lettera b**) sostituisce l'art. 56 c.p.p., relativo ai servizi e alle sezioni di polizia giudiziaria, sottraendo alle dipendenze dall'autorità giudiziaria, i servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge, nonché gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

Attualmente, infatti, l'art. 56 c.p.p. prevede che le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte **alla dipendenza e sotto la direzione** dell'autorità giudiziaria:

a) dai **servizi di polizia giudiziaria** previsti dalla legge.

I servizi di polizia giudiziaria sono definiti dall'art. 12 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, come tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni di polizia giudiziaria indicate nell'art. 55 c.p.p.. Sono, ad esempio, servizi di polizia giudiziaria le squadre mobili istituite presso le Questure, i reparti e i nuclei operativi dei Carabinieri ed i nuclei di polizia tributaria della Guardia di Finanza. Tra i servizi di polizia giudiziaria di cui l'autorità giudiziaria ha la disponibilità rientrano anche i servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza istituiti dall'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante "*Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa*"<sup>4</sup>;

b) dalle **sezioni di polizia giudiziaria**, che sono invece istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, delle norme di attuazione del c.p.p., le sezioni hanno carattere "interforze" e la loro funzione primaria è quella di offrire all'autorità giudiziaria un ausilio continuo ed immediato basato su di un costante, effettivo rapporto di collaborazione reciproca;

c) dagli **ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato**.

---

<sup>4</sup> Si veda, sul punto, Corte costituzionale, sentenza 5-6 novembre 2001, n. 345.



Si tratta di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che non sono inseriti nei suddetti servizi e nelle sezioni, ai quali, tuttavia, la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato e che possono avere una competenza generale (e cioè in ordine a qualunque reato) o limitata (e cioè solo in ordine a determinati reati). Ad esempio, fra gli ufficiali rientrano gli ufficiali di una compagnia dei Carabinieri e i funzionari di un Commissariato non addetti principalmente e continuativamente ad attività di polizia giudiziaria; fra gli agenti, gli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco quando svolgono attività di istituto.

La lettera b) in esame traccia invece una distinzione:

- le **sezioni** di polizia giudiziaria, istituite presso ogni procura della Repubblica, continueranno ad essere alle **dipendenze** e sotto la **direzione** dell'autorità giudiziaria;

- **tutti gli altri soggetti** non saranno più posti alle dipendenze dell'autorità giudiziaria, ma saranno solo soggetti alla sua **direzione**.

Contestualmente, anche il contenuto del superstito rapporto di dipendenza delle sezioni viene reso meno pregnante dall'art. 10, lettere da a) a e), del disegno di legge in esame, che limitano i poteri dei capi degli uffici giudiziari competenti e dei procuratori generali presso la corte d'appello in materia di trasferimenti, promozioni, ecc. di dirigenti e addetti alle sezioni di polizia giudiziaria.

Inoltre, il rapporto tra pubblico ministero e polizia giudiziaria viene gerarchizzato dall'art. 5, lettera d), numero 2, del disegno di legge in esame che prevede che il PM possa impartire le direttive e le deleghe di indagine esclusivamente al dirigente del servizio o della sezione di polizia giudiziaria.

*Si valuti la compatibilità delle modifiche in esame con l'art. 109 Cost., secondo il quale l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale la duplice dipendenza (dall'amministrazione di appartenenza e, per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, dall'autorità giudiziaria) costituisce attuazione del suddetto art. 109 Cost.<sup>5</sup>.*

### **Divieto per il PM di acquisire notizia dei reati di propria iniziativa**

La **lettera e)** modifica l'art. 330 c.p.p. - che disciplina l'acquisizione delle notizie di reato - privando il PM del potere di prendere notizia dei reati di propria iniziativa.

L'unico soggetto che potrà prendere notizia dei reati di propria iniziativa sarà la polizia giudiziaria, mentre il PM diventerà mero recettore delle notizie di reato presentate o trasmesse da altri.

---

<sup>5</sup> V. Corte costituzionale, sentenza 25 novembre - 4 dicembre 1998, n. 394.

Contestualmente, l'art. 5, lettera d), numero 1), del disegno di legge in esame vieta al PM di compiere attività di indagine prima della ricezione della notizia di reato attraverso i canali suddetti.

Secondo la relazione illustrativa, la riformulazione dell'art. 330 c.p.p. risponde all'esigenza di una più chiara distinzione dei ruoli tra polizia giudiziaria e pubblico ministero: *"Il codice del 1989 attribuisce al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria il potere di ricercare autonomamente le notizie di reato, attraverso ogni strumento di conoscenza e osservazione della realtà. Ciò ha determinato tendenze a procedere soggettivamente e senza il necessario coordinamento con le investigazioni degli organi di polizia giudiziaria, facendo emergere la necessità di una maggiore distinzione dei ruoli che fanno capo ai due soggetti delle indagini preliminari. Il novellato articolo 330 C.p.p. prevede, quindi, che soltanto la polizia giudiziaria può "prendere di propria iniziativa" (vale a dire, ricercare e acquisire direttamente) le notizie di reato, mentre il pubblico ministero può soltanto riceverle, dalla stessa polizia giudiziaria (attraverso le informative e i rapporti) o da altri soggetti, nelle diverse norme previste dalla legge (denuncia di pubblici ufficiali o privati, referto, querela, etc.). Questa modifica è in linea con la legge di delega n. 81 del 16 febbraio 1987, nella quale nessun criterio prevedeva l'attribuzione al pubblico ministero della facoltà di prendere di propria iniziativa notizia dei reati. Al contrario, le direttive 31, 35, 37 e 48 delineavano una figura di pubblico ministero sostanzialmente "passiva" rispetto alla acquisizione della notizia criminis (qualificata o meno), al punto che è stato segnalato come l'articolo 330 rappresenterebbe una "norma eccentrica" rispetto alle altre disposizioni sul pubblico ministero e, addirittura, che essa potrebbe esser frutto di un eccesso di delega".*

Su alcune problematiche che la nuova disciplina potrebbe determinare, si veda l'audizione davanti alla Commissione nazionale antimafia del Procuratore nazionale antimafia del 25 febbraio 2009 (resoconto stenografico n. 9).

Dalla modifica dell'art. 330 c.p.p., discende la soppressione delle disposizioni che richiamano l'attività di acquisizione autonoma della notizia di reato, da parte del pubblico ministero. Pertanto:

(1) la **lettera a)** modifica l'art. 55, comma 1, c.p.p., che elenca le funzioni della polizia giudiziaria.

Attualmente, tale disposizione stabilisce, tra le altre cose, che la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati.

La lettera a) in esame riformula tale disposizione riconoscendo alla polizia giudiziaria l'esclusiva nella raccolta delle notizie di reato;

(2) la **lettera f), numero 1)**, modifica l'art. 335 c.p.p., in materia di registro delle notizie di reato, eliminando il riferimento al potere del PM di iscrivere in tale registro le notizie di reato che abbia acquisito di propria iniziativa;

(3) il **comma 2** apporta modifiche conseguenti all'art. 12 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274<sup>6</sup>, eliminando il riferimento al potere del PM prendere direttamente notizia di un reato di competenza del giudice di pace.

*Si valuti se le modifiche in questione non possano presentare profili di criticità alla luce dell'art. 112 Cost. (obbligatorietà dell'azione penale) e dell'art. 3 Cost., anche alla luce delle disposizioni del disegno di legge in esame che, incidendo sulla disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria, determinano di converso un rafforzamento del rapporto tra la polizia giudiziaria e il potere esecutivo.*

La **lettera d)** sostituisce l'art. 326, con lo scopo di imporre al PM l'obbligo di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale tenendo conto anche dei risultati delle indagini della polizia giudiziaria.

### **Disposizioni in materia di registri**

Anche la **lettera f), numero 2)**, modifica l'art. 335 c.p.p. inserendovi un nuovo comma 3-ter ai sensi del quale delle notizie iscritte in registri diversi dal registro delle notizie di reato di cui al medesimo art. 335 c.p.p. non può esser fatto alcun uso, né può essere svolto in relazione ad esse alcun atto di indagine.

L'art. 10, lettera e), del disegno di legge in esame prevede poi che gli atti pervenuti alla procura della Repubblica e inseriti in registri diversi dal registro delle notizie di reato previsto nell'art. 335 c.p.p., devono essere distrutti entro 1 anno con provvedimento adottato dal procuratore della Repubblica. Le denunce e gli altri documenti anonimi sono distrutti, con le stesse modalità, decorsi 5 anni da quando sono pervenuti alla procura della Repubblica.

Secondo la relazione illustrativa, *"il pubblico ministero non potrà far uso dei poteri afferenti alle indagini preliminari, in relazione a notizie che non sono state classificate come notizie di reato e che, di conseguenza, non sono state inserite nei registri ad esse relativi, previsti dai decreti del Ministro della giustizia, ai quali fa rinvio l'articolo 2 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale (da ultimo, vedi il decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, recante regolamento per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari). Pertanto, per svolgere o delegare una qualsiasi attività di*

---

<sup>6</sup> "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468".

*indagine, il pubblico ministero dovrà prima operare una variazione dell'iscrizione".*

### **Inammissibilità della richiesta di applicazione di misura cautelare in mancanza dell'assenso scritto del Procuratore della Repubblica**

La **lettera c)** modifica l'art. 291 c.p.p., che disciplina il procedimento applicativo delle misure cautelari, introducendo un nuovo requisito a pena di inammissibilità.

Il comma 1 dell'art. 291 c.p.p. prevede che le misure sono disposte su richiesta del PM, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

La lettera c) in esame prevede l'inserimento di un nuovo comma *1-ter*, ai sensi del quale la richiesta di applicazione della misura cautelare deve contenere, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, nei casi in cui l'assenso è previsto ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106<sup>7</sup>.

Si ricorda che l'art. 3 del suddetto decreto legislativo 106/2006 prevede che l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato delegato è necessario per la richiesta di misure cautelari personali e per la richiesta di misure cautelari reali. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto non sia necessario per le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede. L'assenso scritto non è necessario nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell'art. 390 c.p.p., ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'art. 321, comma *3-bis*, c.p.p..

La portata del suddetto art. 3 è stata di recente chiarita dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 22 gennaio 2009, n. 8388), secondo cui l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, previsto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 106/06, non si configura come condizione di ammissibilità della richiesta di misure cautelari personali presentata dal magistrato dell'ufficio del p.m. assegnatario del procedimento, né di validità della conseguente ordinanza cautelare emessa dal giudice.

---

<sup>7</sup> *"Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della L. 25 luglio 2005, n. 150".*

In particolare, la Corte ha affermato quanto segue: *"Ritiene, infatti, il Collegio che la norma del D.Lgs. n. 106 del 2006, art. 3 riguardi esclusivamente l'organizzazione "interna" dell'ufficio di Procura ed abbia valenza meramente ordinamentale e disciplinare, senza che le eventuali condotte elusive della prerogativa riservata al procuratore della Repubblica da parte del sostituto, da un lato, o le eventuali determinazioni strumentali del primo, lesive dei pur legittimi spazi di autonomia spettanti al secondo, dall'altro, possano rivestire alcun rilievo "esterno" sul terreno del regime propriamente processuale della misura cautelare. A prescindere dal mero riflesso indiretto che l'osservanza della regola ordinamentale è potenzialmente idonea a determinare nella sfera giuridica del soggetto che sia privato della libertà personale, ostano, ad un'asimmetrica proiezione delle conseguenze derivanti dal difetto di assenso del procuratore della Repubblica sul terreno processuale, insormontabili ragioni di ordine logico- sistematico. Dalla citata fonte normativa di tipo ordinamentale non s'evince affatto che l'assenso del procuratore della Repubblica concorra al perfezionamento strutturale dell'atto di esercizio dell'azione cautelare e alla compiuta integrazione del procedimento applicativo della misura cautelare personale ex artt. 291 e 292 c.p.p., in termini di inammissibilità della richiesta se priva dell'assenso (a favore dell'appellabilità ex art. 310 c.p.p. di una siffatta declaratoria d'inammissibilità della richiesta cautelare, v. la recente Cass., sez. 6<sup>a</sup>, 20/11/2008 n. 48441, P.M. in proc. Pirvan), ovvero di nullità dell'ordinanza del giudice se adottata nonostante la mancanza dell'assenso medesimo. Sicchè, a fronte del silenzio legislativo sul punto e del concreto esercizio dell'azione cautelare, che sia comunque riconducibile all'impersonale struttura dell'ufficio del pubblico ministero tramite la figura del magistrato assegnatario dell'affare che abbia inoltrato la richiesta (pur priva di assenso o corredata da un espresso dissenso del procuratore della Repubblica), il principio di tipicità e di tassatività delle ipotesi di inammissibilità o di nullità degli atti processuali di cui all'art. 177 c.p.p. preclude al giudice la rilevabilità, d'ufficio o su istanza di parte, di quella che, estranea al piano processuale, si rivela come una irregolarità di sicuro e pregnante rilievo, ma sul distinto terreno ordinamentale e disciplinare. D'altra parte, tenuto conto che la prescrizione della "piena autonomia" del magistrato del pubblico ministero in udienza è destinata - come si è detto - a riflettere i suoi effetti anche sul potere di iniziativa cautelare dallo stesso eventualmente esercitato nelle fasi stricto sensu processuali, sarebbe davvero illogico ricostruire la fattispecie di invalidità dell'ordinanza cautelare in termini e funzioni differenziate, a seconda delle diverse fasi del procedimento o del processo in cui l'azione cautelare venga concretamente esercitata dal pubblico ministero... Occorre inoltre sottolineare che, riflettendo sul tema delle interferenze tra legge ordinamentale e legge processuale, con particolare riguardo alle regole di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, la giurisprudenza di legittimità, sia pure in casi e per fini diversi da quelli in esame, ha in più occasioni affermato il principio di impermeabilità processuale rispetto alle eventuali violazioni di tali regole ... Neppure può considerarsi priva di significato, infine, la circostanza che il Governo s'appresti a realizzare un'opposta soluzione normativa della questione controversa, in termini di cogente interazione fra la disposizione di ordinamento giudiziario che disciplina le prerogative del procuratore della Repubblica in materia cautelare e le regole propriamente processuali della richiesta e dell'ordinanza cautelare. Nel recente schema di disegno di legge governativo di riforma del procedimento penale, adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6/2/2009, risulta infatti formulata un'apposita disposizione - l'art. 3, comma 1, lett. c) -*

*che, mediante l'inserimento nell'art. 291 c.p.p., del nuovo comma 1-ter, configura esplicitamente l'assenso scritto del procuratore della Repubblica come condizione di ammissibilità della richiesta cautelare del pubblico ministero ("a pena di inammissibilità"), nei casi in cui l'assenso è previsto ai sensi del D.Lgs. n. 106 del 2006, art. 3. E con la norma transitoria di cui al successivo art. 33, comma 5, si precisa, inoltre, che "le disposizioni di cui all'art. 291 c.p.p., comma 1-ter, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. c), non si applicano alle richieste di misura cautelare presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge". L'innovativa scelta legislativa, rispetto al vigente quadro normativo e giurisprudenziale, sembra pertanto rafforzare - argomentandosi a contrario - la tesi dell'ordinaria impermeabilità del processo penale alle regole di ordinamento giudiziario inerenti all'organizzazione interna degli uffici del pubblico ministero".*

## Articolo 4

*(Modifiche al codice di procedura penale in materia di termine per la difesa, diritto alla prova e acquisizione delle sentenze irrevocabili)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 108, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* La stessa disposizione si applica nei casi previsti dall'articolo 97, comma 4, quando il difensore designato d'ufficio ne fa richiesta. In tale caso, il termine non può essere inferiore a quarantotto ore.»;

*b)* all'articolo 190, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L'imputato ha diritto all'interrogatorio, all'esame e al controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate negli articoli 197-*bis* e 210 e delle altre parti, nelle stesse condizioni del pubblico ministero, e di ottenere l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.

2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente irrilevanti.»;

*c)* l'articolo 238-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 238-*bis.* - (*Sentenze irrevocabili.*) – *1.* Fermo quanto previsto dall'articolo 236, nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera *a)*, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3.»;

*d)* all'articolo 468, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici, nonché delle persone indicate nell'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione delle specifiche circostanze su cui deve vertere l'esame e della relazione tra le persone ivi elencate e il fatto da provare.»;

*e)* all'articolo 495, comma 1, le parole: «, comma 1,» sono soppresse.

L'**articolo 4** è composto da un unico comma, articolato in cinque lettere, che: introduce un termine a difesa per il difensore d'ufficio che sia stato nominato per sostituire il difensore di fiducia o altro difensore d'ufficio nominato precedentemente che non si sia presentato in udienza (**lettera a**)); modifica la disciplina del diritto alla prova (**lettere b**), **d**) ed **e**)); limita l'acquisizione delle sentenze irrevocabili (**lettera c**)).

## **Concessione di termini a difesa**

La **lettera a)** rende obbligatoria la concessione di un termine a difesa non inferiore a 2 giorni al difensore d'ufficio che sia stato nominato per sostituire il difensore di fiducia o altro difensore d'ufficio nominato precedentemente che non si sia presentato in udienza e che abbia fatto richiesta in tal senso.

Attualmente, l'art. 108 c.p.p. prevede che un termine congruo, non inferiore a 7 giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento, sia concesso al nuovo difensore dell'imputato o a quello designato d'ufficio che ne faccia nei casi di:

- rinuncia,
- revoca,
- incompatibilità,
- abbandono.

La lettera a) in esame introduce un nuovo comma 1-*bis* nell'art. 108 c.p.p., il quale stabilisce che il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne faccia richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a 48 ore, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento nei casi previsti dall'art. 97, comma 4, c.p.p. (ossia, quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa).

Una semplice assenza ingiustificata del difensore potrebbe dunque comportare un rinvio dell'udienza, che non sarà necessariamente di sole 48 ore.

*Si valuti la disposizione in esame alla luce del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., anche alla luce della nuova risoluzione interinale del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa relativa all'eccessiva durata delle procedure giudiziarie in Italia<sup>8</sup>.*

## **Diritto alla prova**

La **lettera b)** modifica l'art. 190 c.p.p., che disciplina il diritto alla prova nell'ambito del processo penale.

Attualmente, le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo:

- 1) le prove vietate dalla legge;
- 2) le prove manifestamente superflue;

---

<sup>8</sup> Risoluzione interinale CM/ResDH(2009)42 del 19 marzo 2009.



3) le prove manifestamente irrilevanti.

La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.

La nuova formulazione stabilisce invece che l'imputato ha sempre diritto:

- all'interrogatorio, all'esame e al controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate negli artt. 197-*bis* (relativo alle persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone) e 210 (relativo all'esame di persona imputata in un procedimento connesso), e delle altre parti, nelle stesse condizioni del PM, e  
- di ottenere l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.

Il giudice sarà obbligato ad ammettere le prove "*a pena di nullità*", ad eccezione:

- 1) di quelle vietate dalla legge e
- 2) di quelle manifestamente irrilevanti.

In altri termini, rispetto all'attuale formulazione:

- 1) viene trasfuso nell'art. 190 c.p.p. il contenuto dell'art. 111, terzo comma, Cost.;
- 2) il giudice sarà obbligato ad ammettere le prove manifestamente superflue;
- 3) viene eliminato il riferimento generale alle prove ammesse d'ufficio (la relazione illustrativa non spiega il motivo).

La **lettera e)** modifica l'art. 495, comma 1, c.p.p., in materia di provvedimenti del giudice in ordine alla prova, in modo conseguente alle modifiche apportate all'art. 190 c.p.p..

Per quanto riguarda l'eliminazione del divieto di ammissione delle prove superflue, la relazione illustrativa sottolinea che rimane comunque immutato l'art. 495, comma 4, c.p.p., in base al quale nel corso dell'istruzione dibattimentale il giudice, sentite le parti, può revocare l'ordinanza di ammissione delle prove che risultino superflue.

*Tuttavia, sarebbe opportuno valutare l'impatto della disposizione in esame sulla durata del processo, nonché la ragionevolezza dell'imporre l'ammissione di prove che sono addirittura manifestamente superflue.*

Infine, la **lettera d)** modifica l'art. 468 c.p.p., in materia di citazione di testimoni, periti e consulenti, specificando che la lista dei soggetti da esaminare che deve essere depositata in cancelleria almeno 7 giorni prima della data fissata per il dibattimento, deve contenere oltre all'indicazione delle specifiche circostanze su cui deve vertere l'esame anche quella della relazione tra le persone ivi elencate e il fatto da provare.

## Acquisizione delle sentenze irrevocabili

La **lettera c)** circoscrive l'ambito di applicazione dell'art. 238-bis c.p.p. ai soli procedimenti relativi ai delitti di cui agli artt. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 407, comma 2, lett. a), c.p.p..

L'art. 238-*bis* c.p.p. prevede attualmente che le sentenze divenute irrevocabili possono essere - sempre - acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, c.p.p..

Tale disposizione è stata inserita nel codice di procedura penale dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante "*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*"<sup>9</sup>.

Secondo la relazione illustrativa, la *ratio* di tale modifica è quella di ridurre l'ambito della deroga al principio del contraddittorio nel momento formativo della prova.

A tal proposito si ricorda che la più recente giurisprudenza costituzionale ha ribadito la compatibilità dell'art. 238-*bis* con i principi del giusto processo e, in particolare, con il principio del contraddittorio nella formazione della prova di cui all'art. 111, commi quarto e quinto, Cost. (sentenza 26 gennaio - 6 febbraio 2009, n. 29).

La Corte ha ricordato come la disposizione in esame sia stata introdotta nel 1992, nella vigenza del testo originario dell'art. 111 Cost., dopo le stragi verificatesi in Sicilia, per contrastare più efficacemente la criminalità organizzata. Tuttavia, la disposizione è applicabile in via generale, quale che ne sia l'oggetto, e l'acquisizione della sentenza irrevocabile pronunciata in altro processo può essere chiesta non soltanto dal pubblico ministero, ma anche dall'imputato. Poiché il codice di procedura penale del 1988 è ispirato, tra gli altri, anche ai principi dell'autonomia di ciascun processo e della formazione della prova in dibattimento, insorse il dubbio che la disposizione dell'art. 238-*bis* non fosse in linea con il disegno originario del codice in materia di prove e che, quindi, ne alterasse il quadro sistematico. La Corte ha richiamato una sua precedente pronuncia (ordinanza n. 159 del 1996), con la quale aveva chiarito che la previsione dell'art. 238-*bis* c.p.p., lungi dall'assumere la portata di statuizione idonea a risolvere ogni aspetto del *thema* devoluto alla cognizione del giudice ricevente, si limita a regolare il modo di valutazione della pronuncia irrevocabile resa in separato giudizio, in una logica di economia nella raccolta del materiale utile alla decisione che non intacca il basilare principio per cui ogni giudice è tenuto a formarsi il proprio convincimento in base alle prove di cui dispone e che sono utilizzabili, senza che ad una di tali prove possa essere attribuita efficacia cogente e risolutiva dell'obbligo di apprezzamento e motivazione da parte del giudicante.

La Corte ha poi osservato che l'acquisizione del dato probatorio e la sua valutazione ed utilizzazione sono momenti certamente distinti, ma altrettanto certamente non

---

<sup>9</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

autonomi. La giurisprudenza di legittimità successiva alla modifica dell'art. 111 Cost., proprio alla stregua del criterio in base al quale acquisizione e valutazione del dato probatorio sono distinte ma correlate, ha emesso pronunce di segno diverso a seconda dell'utilizzazione che la sentenza impugnata aveva fatto di quella resa in altro processo, divenuta irrevocabile ed acquisita ai sensi dell'art. 238-bis. In particolare, è stato escluso che nel processo ricevente possano essere considerati provati vicende e fatti sulla base soltanto delle risultanze della decisione emessa in altro processo, o che l'art. 238-bis possa consentire l'ingresso di elementi probatori la cui acquisizione non sarebbe consentita per altre vie.

In positivo, invece, sono stati individuati i limiti di utilizzabilità della sentenza acquisita e, quindi, la consistenza e la natura che essa può assumere quale elemento probatorio nel processo ricevente. Si è, infatti, affermato che l'art. 238-bis, "col circoscrivere l'utilizzabilità dell'acquisizione delle sentenze irrevocabili ai fini della prova del fatto in esse accertato, limita all'avvenuto accertamento ed ai connessi rilievi critici l'impiego della sentenza, conferendo a tali passaggi qualità di elemento probatorio in quanto evento storico esterno di rilevanza indubbia" (Corte di cassazione, sez. VI, sentenza n. 1269 del 2004). In tale contesto, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 238-bis, prospettata in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., in quanto la disposizione censurata era suscettibile di interpretazione costituzionalmente adeguata. In quella circostanza è stato evidenziato che la sentenza acquisita era stata valutata non in quanto contenente un accertamento ormai indiscutibile destinato a fare stato nel processo ricevente, bensì come documento dal quale risultavano il fatto dell'accertamento e le considerazioni che ad esso avevano condotto e che il tutto era stato oggetto di contraddittorio insieme agli elementi di riscontro ritenuti utili, e che, quindi, il principio costituzionale secondo cui la prova si forma nel contraddittorio non era stato violato.

La portata del principio del contraddittorio nella formazione della prova va perciò individuata in considerazione della specificità dei singoli mezzi di prova. La sentenza irrevocabile non può essere considerata un documento in senso proprio, poiché si caratterizza per il fatto di contenere un insieme di valutazioni di un materiale probatorio acquisito in un diverso giudizio; tuttavia, neppure può essere equiparata alla prova orale. Ne consegue che, in relazione alla specifica natura della sentenza irrevocabile, il principio del contraddittorio trova il suo naturale momento di esplicazione non nell'atto dell'acquisizione – nel quale, del resto, non sarebbe ipotizzabile alcun contraddittorio, se non in ordine all'*an* dell'acquisizione – ma in quello successivo della valutazione e utilizzazione. Una volta che la sentenza è acquisita, le parti rimangono libere di indirizzare la critica che si andrà a svolgere, in contraddittorio, in funzione delle rispettive esigenze. Nel corso del dibattito, ai fini della valutazione e utilizzazione in questione, non si potrà non tenere conto del tipo di procedimento (ordinario, abbreviato, con accettazione della pena) in cui la sentenza acquisita è stata pronunciata e, quindi, anche del contraddittorio in esso svoltosi.

D'altra parte, la scelta del legislatore di consentire al giudice di apprezzare liberamente l'apporto probatorio scaturente dagli esiti di altro processo conclusosi con sentenza irrevocabile e di permettere correlativamente alle parti di utilizzare, come elementi di prova, i risultati che da quella sentenza sono emersi – tutto ciò nel quadro delle prospettive eventualmente contrapposte, da misurare, come si è detto, nel contraddittorio dibattimentale – si salda logicamente alla scomparsa, nel nuovo sistema processuale, della pregiudiziale penale: la quale, al contrario, proiettava in termini di

vincolatività il giudicato esterno nel processo “pregiudicato”. Il tutto sottolineando, per altro verso, come la libertà di valutazione del giudice che acquisisce la sentenza irrevocabile, unita alla necessità di riscontri che ne confermino il contenuto, rappresentino garanzia sufficiente del rispetto delle prerogative dell’imputato, alla cui salvaguardia il parametro costituzionale invocato è stato posto.

## Articolo 5

*(Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, pubblico ministero, incidente probatorio e indagini difensive)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 348, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria svolge di propria iniziativa tutte le attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova, informandone il pubblico ministero, compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma degli articoli 370 e 370-bis ed esegue le direttive del pubblico ministero.»;

b) all'articolo 354, comma 2, le parole: «e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini,» sono soppresse;

c) all'articolo 360, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di incidente probatorio deve essere presentata nei dieci giorni successivi alla riserva di cui al presente comma»;

d) all'articolo 370:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dopo aver ricevuto la notizia di reato, il pubblico ministero può compiere personalmente ogni attività di indagine o avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento della predetta attività o di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini, con l'assistenza necessaria del difensore.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il pubblico ministero impartisce le direttive e le deleghe di indagine al dirigente del servizio o della sezione di polizia giudiziaria.»;

e) dopo l'articolo 370, è inserito il seguente:

«Art. 370-bis. - *(Indagini tecnico-scientifiche)*. – 1. Il pubblico ministero può delegare l'esecuzione di indagini e accertamenti tecnico-scientifici ai servizi di investigazione scientifica istituiti presso i servizi centrali e territoriali di polizia giudiziaria.

2. Se le indagini e gli accertamenti di cui al comma 1 comportano modificazioni irreversibili dello stato dei luoghi o delle cose, si applicano le garanzie di cui all'articolo 360.»;

f) all'articolo 391-bis, dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti: «11-bis. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa non compare senza che sia stato addotto legittimo impedimento, il giudice, su richiesta motivata del difensore, ne dispone l'accompagnamento coattivo dinanzi al difensore o al sostituto, per rendere le dichiarazioni di cui al comma 1.

11-ter. I soggetti di cui al comma 1 che hanno espletato investigazioni difensive nello stesso procedimento, ovvero in procedimenti connessi o in indagini collegate, possono informarsi reciprocamente e comunicare al proprio assistito ogni attività espletata, nonché lo stato delle indagini dell'autorità giudiziaria.»;

g) all'articolo 398, comma 1, le parole: «dall'articolo 396, comma 1,»

sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 396, comma 1, e 360, comma 4,». 2. All'articolo 481 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«Le pene stabilite dal primo e dal secondo comma si applicano altresì al difensore o al sostituto che, nell'attività

di documentazione delle investigazioni difensive, attestano come da loro ricevute dichiarazioni a loro non rese ovvero omettono o alterano dichiarazioni da loro ricevute, se delle stesse è fatto uso nel procedimento».

L'**articolo 5** è composto da due commi, il primo dei quali articolato in 7 lettere, che: ampliano i poteri della polizia giudiziaria (**lettere a), b), d)**); recano disposizioni in materia di incidente probatorio (**lettere c) e g)**) e di indagini e accertamenti tecnico-scientifici (**lettera e)**). Esso reca inoltre disposizioni in materia di indagini difensive: introducendo l'accompagnamento coattivo davanti al difensore (**lettera f)**); autorizzando coloro che hanno svolto indagini difensive in procedimenti connessi o in indagini collegate a informarsi reciprocamente e a comunicare al proprio assistito ogni attività espletata, nonché lo stato delle indagini dell'autorità giudiziaria (sempre alla lettera f)); prevedendo che il difensore che, nell'attività di documentazione delle investigazioni difensive, attesti come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese ovvero ometta o alteri dichiarazioni da lui ricevute sia punito, se delle stesse dichiarazioni è fatto uso nel procedimento, ai sensi dell'art. 481 c.p. (**comma 2**).

### **Ampliamento dei poteri della polizia giudiziaria**

*Sul punto, la relazione illustrativa afferma che: "È previsto l'ampliamento dei poteri della polizia giudiziaria, sia nell'ambito delle attività «a iniziativa», sia in quello delle attività delegate dal pubblico ministero. In questo modo, gli organi di polizia giudiziaria potranno svolgere indagini senza trascurare piani investigativi anche diversi da quelli del pubblico ministero e di cui lo stesso organo dell'accusa deve tener conto quando esercita l'azione penale, come espressamente previsto dall'articolo 326, riformulato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del disegno di legge".*

La **lettera a)** modifica l'art. 348, comma 3, c.p.p., in materia di assicurazione delle fonti di prova.

Tale disposizione attualmente prevede che, dopo l'intervento del PM, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati da quest'ultimo, esegue le sue direttive ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il PM, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova.

A seguito della riformulazione operata dalla lettera in esame, l'informativa che la polizia giudiziaria deve fare al PM sulle indagini che essa ha compiuto non dovrà più essere effettuata "prontamente".

La **lettera b)** attribuisce agli ufficiali di polizia giudiziaria il potere di compiere gli accertamenti urgenti *ex art. 354 c.p.p.* di propria iniziativa, anche quando sarebbe possibile un intervento tempestivo del PM.

Attualmente tale potere può infatti essere esercitato solo nei caso in cui il PM non possa intervenire tempestivamente ovvero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini.

Secondo la relazione illustrativa, si intende così assicurare l'esecuzione immediata dell'atto urgente, in presenza delle esigenze probatorie e del *periculum in mora*, rappresentato dal rischio di alterazione, dispersione o modificazione delle cose o tracce o luoghi oggetto di indagine. Resta fermo che, una volta effettuato il sequestro, il relativo verbale va trasmesso senza ritardo e, comunque, non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito, per la convalida.

La **lettera d)** stabilisce che fino a quando non riceve la notizia di reato, il PM non può compiere alcuna attività di indagine né personalmente né avvalendosi della polizia giudiziaria.

Essa consente inoltre alla polizia giudiziaria di compiere, su delega del PM, l'interrogatorio della persona sottoposta a restrizione della libertà personale (attualmente, l'art. 370, comma 1, c.p.p. prevede che possano essere delegati alla polizia giudiziaria solo gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà).

Secondo la relazione illustrativa, l'esclusione dell'interrogatorio della persona sottoposta a restrizione personale da quelli oggetto di delega alla polizia giudiziaria "*è risultata, col tempo, irragionevole, anche in considerazione delle massime garanzie che il codice appresta all'interrogatorio di persone in stato di detenzione (art. 141-bis, in materia di documentazione integrale dell'atto con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva)*".

La lettera in esame stabilisce infine che il PM possa impartire le direttive e le deleghe di indagine esclusivamente al dirigente del servizio o della sezione di polizia giudiziaria.

Secondo la relazione illustrativa, in questo modo, si riconosce ai responsabili dei servizi, sezioni e uffici l'autonomia interna necessaria ad assicurare la maggiore omogeneità ed efficacia all'azione investigativa.

### **Incidente probatorio**

La **lettera c)** prevede che nel caso in cui il PM abbia intenzione di procedere ad un accertamento tecnico non ripetibile ai sensi dell'art. 360 c.p.p. e la persona sottoposta alle indagini, prima del conferimento dell'incarico, formuli riserva di

promuovere incidente probatorio, la richiesta di incidente probatorio debba essere presentata nei 10 giorni successivi alla suddetta riserva.

Conseguentemente, la **lettera g)** modifica l'art. 398, comma 1, c.p.p., prevedendo che entro due giorni dalla scadenza del termine suddetto, il giudice pronunci ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio.

### **Indagini e accertamenti tecnico-scientifici**

La **lettera e)** introduce un nuovo art. 370-*bis*, secondo il quale il PM può delegare l'esecuzione di indagini e accertamenti tecnico-scientifici ai servizi di investigazione scientifica istituiti presso i servizi centrali e territoriali di polizia giudiziaria.

Se tali indagini ed accertamenti comportano modificazioni irreversibili dello stato dei luoghi o delle cose, si applicano le garanzie di cui all'art. 360 c.p.p. (nomina del consulente tecnico).

### **Indagini difensive**

La **lettera f)** modifica la disciplina delle indagini difensive, introducendo due nuovi commi all'art. 391-*bis* c.p.p., in materia di colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore.

In primo luogo, si introduce l'accompagnamento coattivo davanti al difensore. Si prevede infatti che quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa difensiva non compare senza che sia stato addotto legittimo impedimento, il giudice, su richiesta motivata del difensore, ne dispone l'accompagnamento coattivo dinanzi al difensore o al sostituto.

In secondo luogo, i soggetti che hanno espletato investigazioni difensive nello stesso procedimento "*ovvero in procedimenti connessi o in indagini collegate*" sono autorizzati ad informarsi reciprocamente e a comunicare al proprio assistito "*ogni attività espletata, nonché lo stato delle indagini dell'autorità giudiziaria*".

Il **comma 2**, infine, prevede la reclusione fino a un anno o la multa da euro 51 a euro 516 per il difensore o il sostituto che, nell'attività di documentazione delle investigazioni difensive, attestino come da loro ricevute dichiarazioni a loro non rese ovvero omettano o alterino dichiarazioni da loro ricevute, se delle stesse è fatto uso nel procedimento.

In altri termini, il comma in esame riconduce al reato di falsità ideologica in certificati commessi da persone esercenti un servizio di pubblica necessità *ex art.* 481 c.p. la condotta del difensore che utilizzi processualmente le dichiarazioni delle persone informate di circostanze utili acquisite a norma degli artt. 391-*bis* e 391-*ter* c.p.p. e verbalizzate in modo infedele.



Così facendo, si supera il principio sancito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 27 giugno 2006, n. 32009) secondo il quale tale condotta integra invece il più grave reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui all'art. 479 c.p. (che prevede la reclusione da 1 a 10 anni), in quanto l'atto ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal PM.

*Sul punto, la relazione illustrativa afferma che "... l'atto che documenta l'esame condotto dal difensore non può essere considerato pubblico, in quanto la natura fidefaciente di un atto deriva non dalle modalità con le quali esso è formato, bensì dalla qualità di pubblico ufficiale di chi lo redige. Per conferire natura di atto pubblico ai verbali che documentano l'attività difensiva, consistente nell'assunzione di informazioni, occorrerebbe riconoscere al difensore una veste pubblica, circostanza della quale non vi è traccia nella legge 7 dicembre 2000 n. 97, che ha introdotto le investigazioni difensive, e che è esclusa dall'articoli 359 del codice penale e 334 bis del codice di procedura penale (quest'ultimo, esonera espressamente il difensore e i collaboratori dall'obbligo di denuncia, proprio del pubblico ufficiale) ".*

Al contrario, nella sentenza suddetta, la Suprema Corte ha ricordato che la legge 7 dicembre 2000, n. 397 ha potenziato il ruolo del difensore nel processo penale, introducendo una disciplina organica delle indagini difensive che ha tipizzato gli atti espletabili dal difensore, ricomprendendo in essi il colloquio con persone ritenute a conoscenza dei fatti, ed ha indicato le forme per documentare ed utilizzare nel processo i risultati dell'indagine stessa. A norma dell'art. 391-bis c.p.p., il difensore - nell'acquisire notizie da una persona a conoscenza dei fatti oggetto di un processo - può procedere in tre modi: a) conferire con essa, senza documentare il colloquio; b) richiedere una dichiarazione scritta; c) procedere ad esame diretto della stessa. La documentazione del ricevimento di una dichiarazione scritta o dello svolgimento dell'esame orale deve avvenire secondo le modalità previste dall'art. 391-ter c.p.p.. L'art. 391-decies c.p.p. disciplina, poi, l'utilizzazione processuale della documentazione delle indagini difensive, prevedendo che il verbale delle dichiarazioni rese dalla persona informata dei fatti può essere utilizzato per le contestazioni ex art. 500 c.p.p. ed è acquisibile al dibattimento mediante lettura ai sensi degli artt. 512 e 513 c.p.p..

Secondo la Corte, per attribuire al difensore, in fase di documentazione delle indagini, la veste pubblica non occorre passare per la dimostrazione della parità dei doveri e dei poteri rispetto al P.M.. Se è vero che il difensore non ha il dovere di cooperare alla ricerca della verità e che gli è riconosciuto il diritto di ricercare soltanto gli elementi utili alla tutela del proprio assistito, però sicuramente non gli è riconosciuto il diritto di manipolare le informazioni ricevute avvero di selezionarle verbalizzando solo quelle favorevoli.

L'art. 327-bis c.p.p. finalizza l'attività investigativa del difensore alla ricerca di elementi favorevoli ma rinvia, quanto alle forme da seguire, al Titolo VI-bis del Libro V e, tra l'altro, all'art. 391-ter c.p.p., che onera il difensore di autenticare "la dichiarazione" e non la sola sottoscrizione del verbale, con la conseguente ravvisabilità dell'esercizio di poteri tipici del pubblico ufficiale eix art. 2703 c.c.. Inoltre il verbale che documenta le dichiarazioni sottostà, ai sensi dell'art. 391-ter c.p.p., alle disposizioni del Titolo III del

Libro II, in quanto applicabili. Tra queste disposizioni va ricordato l'art. 136 c.p.p., che disciplina il contenuto del verbale e impone al redigente di riportare tutto quanto avvenuto in sua presenza. Il verbale nel quale il difensore raccoglie le informazioni è destinato a provare fatti determinati e a produrre gli stessi effetti processuali (perfetta equiparazione ai fini della prova) dell'omologo verbale redatto dal PM e siccome non si pone in dubbio che quest'ultimo sia atto pubblico, la stessa natura deve attribuirsi anche al verbale redatto a cura del difensore. Ne consegue che il difensore ha gli stessi diritti e doveri del Pubblico Ministero per quanto riguarda le modalità di documentazione.

La Corte ha sottolineato che l'identificazione della "funzione pubblica", a seguito della riforma dell'art. 357 c.p., si basa sulla "concezione oggettiva", sostituita a quella "soggettiva" che aveva trovato accoglimento nella formulazione originaria del codice e, quando si tratta di un soggetto privato, l'indice rivelatore della pubblica funzione va ricercato nella disciplina normativa dell'attività da esso svolta, disciplina che deve evidenziare finalità di interesse pubblico.

Secondo la Corte, infine, l'esonero del difensore e collaboratori dall'obbligo di denuncia, stabilito dall'art. 334-*bis* c.p.p., non risolve la questione della loro configurabilità come pubblici ufficiali, ben potendosi ritenere delineata una figura di pubblico ufficiale eccezionalmente dispensato dall'obbligo di denuncia.

Si ricorda che la Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 26 del 1979, ha affermato che la determinazione della qualità e della quantità delle sanzioni, e quindi la congruità della pena rispetto alla gravità del reato, rientra nella discrezionalità del legislatore.

Tale discrezionalità tuttavia non è assoluta, in quanto la Corte costituzionale può esercitare il sindacato di costituzionalità su scelte normative: (1) palesemente arbitrarie ovvero (2) radicalmente ingiustificate ovvero (3) contrastanti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, che si traducono in un uso distorto della discrezionalità (v. anche, tra le decisioni più recenti, sentenze n. 313 del 1995, n. 217 del 1996 e n. 287 del 2001, nonché ordinanze numeri 110 e 323 del 2002, n. 172 del 2003 e n. 158 del 2004, sentenza n. 394 del 2006).

Nel valutare la congruità della pena prevista dal comma in esame potrebbe essere opportuno valutare - oltre alle pene previste per i delitti di falsità in atti - anche quelle previste per i delitti contro l'attività giudiziaria.

## Articolo 6

*(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 405:

1) il comma 1-*bis* è abrogato;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-*bis*, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato ovvero dalla data in cui risulta il nome della persona alla quale il reato è attribuito, ai sensi dell'articolo 335, comma 1. A tale fine il giudice verifica l'iscrizione operata dal pubblico ministero e determina la data nella quale essa doveva essere effettuata, anche agli effetti dell'articolo 407, comma 3»;

b) all'articolo 406, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La richiesta contiene le generalità della persona sottoposta alle indagini, l'indicazione della notizia di reato, del luogo e del tempo del reato, nonché l'esposizione dei motivi specifici che giustificano la richiesta sulla base delle indagini già svolte.»;

c) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Quando il pubblico ministero trasmette per competenza gli atti ad altra autorità giudiziaria, nonché in ogni altro caso in cui si verifica la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, se i termini di cui ai commi 1 e 2 sono scaduti, le indagini possono

essere proseguite per un periodo non superiore a sei mesi.»;

d) all'articolo 408, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il pubblico ministero presenta la richiesta di archiviazione, ai sensi del comma 1, quando l'ordinanza che dispone la misura cautelare personale è stata annullata per mancanza di gravi indizi di colpevolezza e non sono stati acquisiti ulteriori elementi a carico della persona sottoposta ad indagini rispetto a quelli valutati nella decisione di annullamento»;

e) l'articolo 409 è sostituito dal seguente: «Art. 409. – *(Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione)*. – 1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.

2. Il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione e ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine per il loro compimento. In nessun caso i termini di cui all'articolo 407, commi 1 e 2, possono essere superati per un periodo superiore ai sei mesi.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice, se non accoglie la richiesta di

archiviazione, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.

4. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

5. A seguito dell'udienza il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione e non ritiene di disporre ulteriori indagini ai sensi del comma 2, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.

6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5.»;

f) all'articolo 412:

1) al comma 1, la parola: «disporre» è sostituita dalle seguenti: «può disporre» e dopo le parole: «o prorogato dal giudice» sono inserite le seguenti: «, nonché dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 415-bis, comma 4-bis»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'avocazione è sempre disposta quando siano decorsi centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.»;

g) all'articolo 413, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Se il procuratore generale non provvede all'avocazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, ovvero non formula le sue richieste nel termine di cui al comma 2,

la persona sottoposta ad indagini o la persona offesa dal reato possono richiedere al giudice per le indagini preliminari di fissare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione da parte del pubblico ministero delle richieste di cui all'articolo 405, comma 1. Copia della richiesta è depositata presso la procura generale della corte d'appello.»;

h) all'articolo 415, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La durata delle indagini preliminari non può comunque superare i termini previsti nell'articolo 407, commi 1 e 2»;

i) all'articolo 415-bis:

1) al comma 1, le parole: «, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411,» sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi in cui il pubblico ministero deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, ovvero se ha già provveduto ad inviare all'indagato l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369, ovvero altro atto equipollente.»;

l) all'articolo 416, comma 1, secondo periodo, le parole: «dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avviso di cui all'articolo 415-bis, ove previsto,»;

m) all'articolo 418, comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

n) all'articolo 419, comma 4, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

o) all'articolo 423, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il giudice informa

l'imputato della facoltà di chiedere un termine a difesa. Se l'imputato o il difensore ne fanno richiesta, il giudice sospende l'udienza per un termine comunque non superiore a venti giorni. In ogni caso l'imputato può formulare richiesta di integrazione probatoria ai sensi dell'articolo 422.»;

p) all'articolo 430:

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*l*-bis. Dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dall'articolo 495, l'attività di cui al comma 1 è consentita esclusivamente nei seguenti casi:

a) scoperta di fonti di prova decisive sopravvenute o non conosciute in precedenza;

b) quando, sulla base di elementi nuovi emersi nel corso del processo, si rendono necessari ulteriori accertamenti.

*l*-ter. Nei casi di cui al comma *l*-bis, lettere a) e b), l'attività integrativa di indagine è autorizzata dal giudice nel contraddittorio delle parti, se ritenuta necessaria, a pena di inutilizzabilità.»;

2) al comma 2, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1, *l*-bis e *l*-ter»;

q) all'articolo 431, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «*a*-bis) l'avviso di cui all'articolo 415-bis, ove previsto, ovvero l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 o altro atto equipollente, anche per estratto»;

r) all'articolo 438, comma 1, le parole: «L'imputato può chiedere» sono sostituite dalle seguenti: «Nei procedimenti per reati, diversi da quelli

di cui all'articolo 5, l'imputato può chiedere»;

s) dopo l'articolo 438 è inserito il seguente:

«Art. 438-bis. – (*Giudizio abbreviato dinanzi alla corte d'assise*). – 1. Nei procedimenti per reati di cui all'articolo 5, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato dinanzi alla corte d'assise prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

2. Si osservano le disposizioni del presente titolo, in quanto applicabili.»;

t) all'articolo 501, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria che hanno svolto le indagini e gli accertamenti di cui all'articolo 370-bis.»;

u) all'articolo 552, comma 2, secondo periodo, le parole: «dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avviso di cui all'articolo 415-bis, ove previsto,»;

v) all'articolo 558, comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità, il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386. In questo caso, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto».

L'**articolo 6** è composto da un unico articolo, a sua volta suddiviso in 20 lettere, che attribuisce al giudice il potere di sindacare e rideterminare la data di iscrizione nel registro delle notizie di reato (**lettera a**)); rende più dettagliato il contenuto della richiesta di proroga della durata delle indagini preliminari (**lettera b**)); introduce termini di durata massima delle indagini preliminari per il caso in cui si sia verificata la regressione del procedimento alla fase delle

indagini preliminari (**lettera c**)) e per il caso di reato commesso da ignoti (**lettera h**)); prevede l'obbligo di formulare richiesta di archiviazione in tutti i casi in cui l'ordinanza che dispone la misura cautelare personale sia stata annullata per mancanza di gravi indizi di colpevolezza; (**lettera d**)); modifica la disciplina dei provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione (**lettera e**)); modifica la disciplina dell'avocazione delle indagini preliminari (**lettere f e g**)); prevede casi di esclusione dell'obbligo dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari (**lettere i, l, u e q**)); introduce *ex novo* o allunga alcuni termini preesistenti a favore dell'imputato (**lettere m, n e o**)); limita l'attività integrativa di indagine dopo l'inizio del processo (**lettera p**)); prevede che nei procedimenti per reati di competenza della corte d'assise, il giudizio abbreviato si svolga innanzi alla corte d'assise stessa (**lettere r e s**)); introduce disposizioni sull'esame degli agenti di polizia giudiziaria che hanno svolto indagini tecnico-scientifiche (**lettera t**)); modifica la disciplina del giudizio direttissimo (**lettera v**)).

### **Durata delle indagini preliminari**

La **lettera a), numero 2)** sostituisce il comma 2 dell'art. 405 c.p.p.. Tale disposizione attualmente stabilisce che il PM deve richiedere il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Tale termine è però di un anno se si procede per taluno dei gravi delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p..

La nuova formulazione:

- non contiene più menzione del termine più lungo di durata delle indagini preliminari per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p.;
- stabilisce che il termine semestrale decorra - in alternativa alla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato - dalla data (eventualmente anteriore) in cui risulta il nome della persona alla quale il reato è attribuito, ai sensi dell'art. 335, comma 1, c.p.p.;
- introduce un potere del giudice di sindacare e rideterminare la data nella quale l'iscrizione nel registro delle notizie di reato doveva essere effettuata.

Secondo la relazione illustrativa, "*si pone rimedio, così, a un meccanismo, più volte evidenziato anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost., ord. 307/2005), che rischia di rimettere alle scelte discrezionali del pubblico ministero la concreta determinazione dei tempi processuali. Con le nuove norme, non potranno più riverberarsi sull'imputato gli effetti della iscrizione tardiva, a lui non imputabile, con la conseguenza di rendere più certi i termini delle indagini preliminari, a fini sia acceleratori che di garanzia*".

La **lettera b)** rende più dettagliato il contenuto della richiesta di proroga del termine semestrale delle indagini preliminari.

L'art. 406, comma 1, c.p.p. attualmente prevede infatti che la richiesta di proroga debba contenere l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

La lettera b) in esame prevede che la richiesta debba inoltre contenere:

- le generalità della persona sottoposta alle indagini;
- l'indicazione del luogo e del tempo del reato.

E' inoltre richiesto che la motivazione sia specifica, con espresso riferimento alle indagini già svolte.

La **lettera c)** aggiunge un nuovo comma *3-bis* all'art. 407, che disciplina la durata massima delle indagini.

Tale nuova disposizione prevede che quando il PM trasmette per competenza gli atti ad altra autorità giudiziaria, nonché in ogni altro caso in cui si verifica la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, se il termine di durata massima delle indagini è scaduto, le indagini possono essere proseguite per un periodo non superiore a sei mesi.

La **lettera h)** inserisce nell'art. 415 c.p.p. un nuovo comma *2-bis*, secondo il quale, nel caso di reato commesso da persone ignote, la durata delle indagini preliminari non può mai superare i termini di durata massima delle indagini preliminari di cui all'art. 407, commi 1 e 2, c.p.p..

### **Richiesta di archiviazione**

La **lettera a), numero 1)**, abroga il comma *1-bis* (introdotto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46<sup>10</sup>) dell'art. 405 c.p.p., il quale prevede che il PM, al termine delle indagini, è obbligato a formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.

Una disposizione di carattere analogo, ma che amplia i casi in cui il PM ha l'obbligo di chiedere l'archiviazione, è introdotta nell'art. 408 c.p.p. - che disciplina la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato - ad opera della **lettera d)** dell'articolo in esame. Il nuovo comma *1-bis* dell'art. 408 c.p.p. obbliga il PM a presentare la richiesta di archiviazione in tutti i casi in cui l'ordinanza che dispone la misura cautelare personale sia stata annullata per

---

<sup>10</sup> "Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento".

mancanza di gravi indizi di colpevolezza (e dunque non solo nel caso in cui sia stata la Cassazione a riscontrare l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza) e non siano stati acquisiti ulteriori elementi a carico della persona sottoposta ad indagini rispetto a quelli valutati nella decisione di annullamento.

La **lettera e)** sostituisce l'art. 409 c.p.p. che disciplina i provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione.

Attualmente, a fronte di una richiesta di archiviazione da parte del PM, il giudice che non ritenga di doverla accogliere deve sempre fissare un'udienza, in esito alla quale o fisserà il termine per il compimento di ulteriori indagini o chiederà al PM di formulare il capo di imputazione.

Il disegno di legge in esame prevede invece che nel caso in cui il giudice non ritenga di dover accogliere la richiesta di archiviazione, ravvisando la necessità che vengano compiute ulteriori indagini, non vi sarà bisogno di fissare un'udienza a tal fine, ma si procederà senz'altro all'assegnazione del termine per il compimento di tali indagini.

### **Avocazione delle indagini preliminari**

La **lettera f)** modifica la disciplina dell'avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale, di cui all'art. 412 c.p.p..

Attualmente, il procuratore generale presso la corte d'appello ha l'obbligo di avocare le indagini se il PM, nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, non esercita l'azione penale o non chiede l'archiviazione.

La lettera g) in esame:

- rende meramente facoltativa tale eventualità;
- introduce l'avocazione facoltativa a seguito della scadenza del termine previsto dall'art. 415-bis, comma 4-bis, c.p.p.;
- introduce invece l'obbligo di avocazione quando siano decorsi 120 giorni dalla scadenza dei termini suddetti, senza che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale né richiesto l'archiviazione.

*L'art. 415-bis non contiene un comma 4-bis.*

*Secondo la relazione illustrativa, "la modifica risponde a evidenti finalità acceleratorie e di garanzia, attraverso un meccanismo automatico e certo, basato sulla comunicazione al procuratore generale dell'elenco delle notizie di reato per le quali non è stata esercitata l'azione penale, né richiesta l'archiviazione, entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice, già prevista dall'articolo 127 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Ne risulta un sistema di controllo idoneo a garantire la funzionalità dell'ufficio del pubblico ministero, l'effettività del principio di*



*obbligatorietà dell'azione penale e la tutela degli interessi di natura privatistica che fanno capo all'indagato e alla persona offesa dal reato".*

Ai sensi dell'art. 33, comma 2, del disegno di legge in esame, le modifiche all'art. 412 c.p.p. si applicheranno ai soli procedimenti iscritti sul registro delle notizie di reato in epoca successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

La **lettera g)** rafforza i poteri della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa dal reato in materia di avocazione.

Attualmente, l'art. 413 c.p.p. stabilisce che la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa dal reato possono chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma del suddetto art. 412, comma 1, c.p.p. (v. *supra*).

Una volta disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro 30 giorni dalla richiesta.

La lettera g) in esame introduce un nuovo comma *2-bis*, secondo il quale se il procuratore generale non provvede all'avocazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta ovvero, nel medesimo termine, non formula le sue richieste, la persona sottoposta ad indagini o la persona offesa dal reato possono richiedere al GIP di fissare un termine, non superiore a 60 giorni, per la formulazione da parte del PM delle richieste di cui all'art. 405, comma 1, c.p.p. (richiesta di archiviazione, formulazione dell'imputazione ovvero richiesta di rinvio a giudizio). Copia della richiesta è depositata presso la procura generale della corte d'appello.

### **Modifiche alla disciplina dell'avviso di conclusione indagini**

La **lettera i)** modifica la disciplina dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-*bis* c.p.p., escludendo l'obbligo di notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari quando il PM abbia già provveduto ad inviare all'indagato l'informazione di garanzia di cui all'art. 369 c.p.p., ovvero altro atto equipollente.

Secondo la relazione illustrativa, *"Viene, così, limitata un'attività che comporta un notevole allungamento dei tempi del procedimento, non giustificato da reali esigenze di garanzia dell'imputato. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari è, però, mantenuto nei casi in cui la persona sottoposta ad indagine non ha avuto conoscenza del procedimento nei suoi confronti, al fine di consentirgli lo svolgimento di attività difensive, prima dell'esercizio dell'azione penale"*.

Conseguentemente, la **lettera l)** modifica l'art. 416 c.p.p. - in materia di richiesta di rinvio a giudizio - chiarendo che tale richiesta è nulla se non preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari solo nei casi in cui tale avviso sia previsto dalla legge.

Analogamente, la **lettera u)** stabilisce che la nullità del decreto di citazione a giudizio per non essere stato preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini opera solo nei casi in cui tale avviso sia previsto dalla legge.

La **lettera q)** prevede che nel fascicolo per il dibattimento devono essere inseriti l'avviso di conclusione delle indagini, ove previsto, ovvero l'informazione di garanzia di cui all'art. 369 c.p.p. o altro atto equipollente, anche per estratto.

### **Introduzione / allungamento di termini a favore dell'imputato**

La **lettera m)** raddoppia (da 30 a 60 giorni) il lasso di tempo minimo che deve obbligatoriamente trascorrere tra il deposito della richiesta di rinvio a giudizio e la data dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 418, comma 2, c.p.p..

La **lettera n)** triplica (da 10 a 30 giorni) il lasso di tempo minimo che deve intercorrere tra la notificazione e la comunicazione degli avvisi e la data dell'udienza, ai sensi dell'art. 419, comma 4, c.p.p..

Secondo la relazione illustrativa, tale allungamento dei tempi è giustificato dall'eliminazione, nella maggior parte dei casi, dell'avviso di conclusione delle indagini e garantisce all'imputato e al suo difensore un adeguato *spatium temporis* per la preparazione della propria difesa e per il rilascio di copia degli atti allegati alla richiesta di rinvio a giudizio da parte delle cancellerie.

La **lettera o)** modifica la disciplina della modificazione dell'imputazione di cui all'art. 423 c.p.p.:

- introducendo, salvo che la contestazione abbia ad oggetto la recidiva, un termine a difesa per l'imputato. L'udienza è conseguentemente sospesa per un termine comunque non superiore a 20 giorni;
- stabilendo che in ogni caso l'imputato può formulare richiesta di integrazione probatoria ai sensi dell'art. 422 c.p.p..

### **Limitazioni all'attività integrativa di indagine dopo l'inizio del processo**

La **lettera p)** modifica la disciplina dell'attività integrativa di indagine del PM e del difensore di cui all'art. 430 c.p.p..

Il comma 1 dell'art. 430 c.p.p. prevede che successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il PM e il difensore possono, ai fini delle proprie

richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore.

La lettera p) in esame introduce un nuovo comma 1-*bis*, ai sensi del quale dopo la pronuncia dell'ordinanza di ammissione delle prove, l'attività integrativa di indagine è consentita esclusivamente nei seguenti casi:

a) scoperta di fonti di prova decisive sopravvenute o non conosciute in precedenza;

b) quando, sulla base di elementi nuovi emersi nel corso del processo, si rendono necessari ulteriori accertamenti.

In questi due casi eccezionali, l'attività integrativa di indagine deve essere autorizzata dal giudice, nel contraddittorio delle parti, se ritenuta necessaria, a pena di inutilizzabilità.

### **Giudizio abbreviato in corte d'assise**

Le **lettere r) e s)** stabiliscono che nei procedimenti per reati di competenza della corte d'assise il giudizio abbreviato si svolga innanzi alla corte d'assise stessa e non davanti al giudice per l'udienza preliminare.

### **Esame degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno svolto indagini tecnico-scientifiche**

La **lettera t)** stabilisce che l'esame in dibattimento degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria che, su delega del PM, hanno svolto le indagini tecnico-scientifiche al nuovo art. 370-*bis* (introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera e) del disegno di legge in esame), debba avvenire osservando le disposizioni sull'esame dei testimoni (analogamente a quanto accade per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici).

### **Giudizio direttissimo**

La **lettera v)** modifica l'art. 558 c.p.p., relativo alla convalida dell'arresto e al giudizio direttissimo davanti al tribunale in composizione monocratica, restringendo la possibilità del PM di ordinare che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'art. 386 al caso in cui sussistano specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità.



## Articolo 7

### *(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 335 è inserito il seguente:

«Art. 335-bis. - *(Iscrizione della notizia di reato nei casi di citazione diretta a giudizio)*. – 1. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione della notizia di reato a seguito della trasmissione della relazione di cui all'articolo 347-bis ovvero, anche prima di aver ricevuto la relazione, fin dal primo atto di indagine svolto personalmente o delegato alla polizia giudiziaria.»;

b) dopo l'articolo 347 sono inseriti i seguenti:

«Art. 347-bis. - *(Attività di indagine della polizia giudiziaria)*. – 1. Quando la polizia giudiziaria acquisisce notizia di un reato tra quelli previsti dall'articolo 550, dopo averne informato il pubblico ministero, compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di sei mesi.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene:

a) l'indicazione del fatto e degli articoli di legge che si assumono violati;

b) gli elementi di prova acquisiti;

c) le generalità della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore, ove nominato;

d) il giorno e l'ora in cui è stata acquisita la notizia di reato.

3. Quando l'accertamento del fatto presenta profili di particolare complessità, ovvero in caso di

connessione con un reato diverso da quelli previsti dall'articolo 550, la polizia giudiziaria procede ai sensi dell'articolo 347.

Art. 347-ter. - *(Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti)*. – 1. Nei casi previsti dall'articolo 347-bis, la polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa.»;

c) dopo l'articolo 405 è inserito il seguente:

«Art. 405-bis. - *(Esercizio dell'azione penale in casi particolari)*. – 1. Ricevuta la relazione di cui all'articolo 347-bis, il pubblico ministero, se non richiede l'archiviazione, formula le proprie richieste ai sensi dell'articolo 405, comma 1.

2. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi provvede personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti.»;

d) all'articolo 407, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi previsti dall'articolo 347-bis, comma 1, la durata delle

indagini preliminari non può comunque superare dodici mesi».

L'**articolo 7** - composto da un unico comma, articolato in 4 lettere - contiene disposizioni in materia di indagini e di esercizio dell'azione penale nei procedimenti relativi a reati per i quali si procede a citazione diretta, nei quali è il PM a disporre direttamente la citazione a giudizio dell'imputato, senza bisogno di udienza preliminare.

Si tratta dei procedimenti per i reati di cui all'art. 550 c.p.p., ossia

- contravvenzioni;
- delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva;
- violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336 c.p.;
- resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 337 c.p.;
- oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'art. 343, secondo comma, c.p.;
- violazione di sigilli aggravata a norma dell'art. 349, secondo comma, c.p.;
- rissa aggravata a norma dell'art. 588, secondo comma, c.p., con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
- furto aggravato a norma dell'art. 625 c.p.;
- ricettazione prevista dall'art. 648 c.p..

La **lettera b)** introduce un nuovo art. 347-*bis* c.p.p. il quale prevede che quando la polizia giudiziaria acquisisce notizia di un reato tra quelli previsti dal suddetto art. 550 c.p.p., dopo averne informato il PM, deve compiere di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al PM, con relazione scritta, entro il termine di 6 mesi.

Tale relazione deve contenere:

- a) l'indicazione del fatto e degli articoli di legge che si assumono violati;
- b) gli elementi di prova acquisiti;
- c) le generalità della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore, ove nominato;
- d) il giorno e l'ora in cui è stata acquisita la notizia di reato.

Quando l'accertamento del fatto presenta profili di particolare complessità, ovvero in caso di connessione con un reato diverso da quelli previsti dal suddetto art. 550 c.p.p., la polizia giudiziaria procede ai sensi dell'art. 347 c.p.p., ossia riferisce al PM, senza ritardo e per iscritto, gli elementi essenziali sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

La lettera b) introduce inoltre un nuovo art. 347-*ter* c.p.p., ai sensi del quale, nei casi previsti dal suddetto art. 347-*bis*, la polizia giudiziaria può richiedere al PM l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il PM, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti.

Allo stesso modo provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa.

Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge in esame, le fattispecie di cui all'art. 550 c.p. sono caratterizzate dalla non particolare gravità e dalla minore complessità degli accertamenti e pertanto viene loro applicato un modello analogo a quello previsto dal decreto legislativo 274/2000, istitutivo del giudice di pace in materia penale, "*che restituisce alla polizia giudiziaria un ruolo investigativo pieno, riservando al pubblico ministero l'assunzione di tutti quegli atti del procedimento previsti a garanzia dell'indagato o destinati ad assumere valenza probatoria diretta nel processo, oltre a far salva la possibilità di assumere personalmente, quando lo ritenga necessario, la direzione delle indagini*".

Si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274<sup>11</sup>, nei giudizi innanzi al giudice di pace, la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di 4 mesi (il disegno di legge in esame porta tale termine a 6 mesi).

Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e richiede l'autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace.

Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

Il successivo art. 13 prevede che la polizia giudiziaria possa richiedere al PM l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il PM, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa.

---

<sup>11</sup> "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468".

La **lettera a)** introduce nel codice di procedura penale un nuovo art. 335-*bis* che disciplina l'iscrizione della notizia di reato nei casi di citazione diretta a giudizio.

In particolare, tale nuova disposizione prevede che il PM debba iscrivere la notizia di reato a seguito della trasmissione della relazione di cui al nuovo art. 347-*bis* c.p.p. (v. sopra) ovvero anche prima di aver ricevuto tale relazione fin dal primo atto di indagine svolto personalmente o da lui delegato alla polizia giudiziaria.

La **lettera c)** introduce nel codice di procedura penale un nuovo art. 405-*bis*, ai sensi del quale, ricevuta la relazione di cui all'art. 347-*bis*, il PM, se non richiede l'archiviazione, formula le proprie richieste ai sensi dell'art. 405, comma 1, c.p.p..

Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il PM vi provvede personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti.

La **lettera d)** fissa in 12 mesi il termine di durata massima delle indagini preliminari per i reati di cui all'art. 550 c.p.p..



## Articolo 8

### *(Disposizioni in materia di impugnazioni)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 544, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente: «3-ter. Se nessuna delle parti formula dichiarazione di impugnazione ai sensi dell'articolo 568-*bis*, i motivi della decisione ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo sono limitati all'indicazione degli elementi di cui al comma 1.»;

b) dopo l'articolo 568 è inserito il seguente:

«Art. 568-*bis*. - *(Dichiarazione di impugnazione)*. – 1. Salvo che sia stata pronunciata sentenza contumaciale, entro tre giorni dalla lettura del dispositivo il pubblico ministero, l'imputato, il suo difensore e, limitatamente agli effetti civili, la parte civile, che intendono proporre impugnazione, formulano, a pena di decadenza, specifica dichiarazione. La dichiarazione è presentata mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza, anche a mezzo fax.

2. Nel caso di sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, la parte che non ha formulato dichiarazione di impugnazione può comunque proporre appello incidentale ai sensi dell'articolo 595.»;

c) all'articolo 571, comma 1, la parola: «L'imputato» è sostituita dalle seguenti: «Salvo che sia altrimenti previsto, l'imputato»;

d) all'articolo 591, comma 1, lettera c), le parole: «articoli 581» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 568-*bis*, 581»;

e) all'articolo 599, comma 1, dopo le parole: «per oggetto» sono inserite le seguenti: «la qualificazione giuridica del fatto ovvero»;

f) all'articolo 607, comma 1, dopo le parole: «ricorrere per cassazione» sono inserite le seguenti: «, nei modi previsti dall'articolo 571, comma 3,»;

g) all'articolo 610, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Sentito il procuratore generale, l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1, quando:

a) il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito;

b) il ricorso è assolutamente privo dei motivi di impugnazione;

c) il ricorso non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione;

d) vi è rinuncia al ricorso.

1-*quater*. Negli stessi casi si procede per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.»;

h) all'articolo 613, comma 1, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse;

i) all'articolo 618, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Se una sezione della Corte non intende conformarsi al più recente principio di diritto con il quale le sezioni unite hanno risolto un contrasto tra le singole sezioni, rimette il ricorso con ordinanza alle sezioni unite.».

L'**articolo 8**, composto da un unico comma, articolato in 9 lettere, reca disposizioni in materia di impugnazioni. In particolare, le **lettere a), b) e d)** disciplinano il nuovo istituto della "dichiarazione di impugnazione", in mancanza della quale l'impugnazione sarà inammissibile. Le modifiche di cui alle **lettere c), f) e h)** sono volte ad eliminare la facoltà per l'imputato di presentare personalmente ricorso per cassazione, imponendo al medesimo di ricorrere necessariamente per la sua redazione e presentazione ad un avvocato iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione. La **lettera g)** disciplina diversamente da quanto attualmente previsto la fattispecie della cosiddetta "inammissibilità originaria" del ricorso per cassazione, cioè le cause di inammissibilità esterne al contenuto dell'atto impugnato. La **lettera i)** prevede l'obbligo di nuova rimessione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione quando una sezione singola della stessa Corte non intenda conformarsi al più recente principio di diritto con il quale le sezioni unite avevano già risolto un contrasto tra sezioni singole.

### **La "dichiarazione di impugnazione"**

Le lettere a), b) e d) disciplinano il nuovo istituto della "dichiarazione di impugnazione".

La **lettera b)** inserisce nel codice di procedura penale il nuovo art. 568-*bis*, il quale prevede che, salvo che sia stata pronunciata sentenza contumaciale, entro 3 giorni dalla lettura del dispositivo il PM, l'imputato, il suo difensore e, limitatamente agli effetti civili, la parte civile, che intendono proporre impugnazione devono formulare, a pena di decadenza, specifica dichiarazione in tal senso. La dichiarazione è presentata mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza, anche a mezzo fax. Nel caso di sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, la parte che non ha formulato dichiarazione di impugnazione può comunque proporre appello incidentale.

Conseguentemente, la **lettera d)** modifica l'art. 591 c.p.p., che elenca i casi di inammissibilità dell'impugnazione, inserendovi la mancata osservanza di quanto previsto dal nuovo art. 568-*bis* c.p.p..

La **lettera a)** aggiunge un nuovo comma 3-*ter* all'art. 544, che disciplina la redazione della sentenza. Secondo la nuova disposizione, se nessuna delle parti formula la suddetta dichiarazione di impugnazione ai sensi del nuovo art. 568-*bis* c.p.p., i motivi della decisione si limitano ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto e di diritto su cui la sentenza è fondata.

In merito a tale nuovo istituto, la relazione illustrativa precisa che *"la dichiarazione in parola configura una vera e propria «riserva» di impugnazione, senza la quale l'eventuale, e successivo, atto di impugnazione diviene inammissibile. Ne discende che i termini di cui all'articolo 585 del codice di rito*

*decorrono, ordinariamente, secondo la scansione temporale prevista con riferimento alla lettura o al deposito della sentenza".*

### **Eliminazione della facoltà per l'imputato di presentare personalmente il ricorso per Cassazione**

Le modifiche di cui alle lettere c), f) e h) sono volte ad eliminare la facoltà per l'imputato di presentare personalmente ricorso per cassazione, imponendo al medesimo di ricorrere necessariamente per la sua redazione e presentazione ad un avvocato iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione.

Pertanto, la **lettera f)** modifica l'art. 607, comma 1, c.p.p., in materia di ricorso per cassazione dell'imputato, proprio al fine di stabilire che l'imputato può proporre ricorso per cassazione solamente tramite un difensore. Viene quindi eliminata la possibilità per la parte di provvedervi personalmente.

La **lettera h)** provvede quindi a modificare l'art. 613 c.p.p., prevedendo che, in ogni caso, nel giudizio di cassazione, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbano essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione.

Conseguentemente, con la **lettera c)**, all'art. 571 c.p.p. - che attribuisce all'imputato la possibilità di proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento – si precisa che ciò vale salvo nei casi in cui sia diversamente previsto.

### **Decisioni della corte d'appello in camera di consiglio**

La **lettera e)** prevede che l'appello debba essere deciso in camera di consiglio, oltre che nei casi elencati nell'art. 599, comma 1, c.p.p., anche nel caso in cui esso abbia per oggetto esclusivamente la qualificazione giuridica del fatto.

Attualmente, l'art. 599, comma 1, c.p.p. prevede che la corte provveda in camera di consiglio quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

### **Inammissibilità originaria del ricorso per cassazione**

La **lettera g)** disciplina diversamente da quanto attualmente previsto la fattispecie della cosiddetta "inammissibilità originaria" del ricorso per cassazione, cioè le cause di inammissibilità esterne al contenuto dell'atto impugnato.

In particolare, esso introduce nell'art. 610 c.p.p. i nuovi commi 1-*ter* e 1-*quater* che elencano una serie di casi in cui la Cassazione, sentito il procuratore generale, dichiara l'inammissibilità del ricorso senza bisogno di fissare previamente la camera di consiglio (con relativo avviso alle parti). Ciò potrà avvenire quando:

- a) il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito;
- b) il ricorso è assolutamente privo dei motivi di impugnazione;
- c) il ricorso non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione;
- d) vi è rinuncia al ricorso.

La stessa procedura è prevista nelle ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ed esso debba essere dichiarato inammissibile.

### **Obbligo di rimessione del ricorso alle sezioni unite**

Infine, la **lettera i)** prevede l'obbligo di nuova rimessione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione quando una sezione singola della stessa Corte non intenda conformarsi al più recente principio di diritto con il quale le sezioni unite avevano già risolto un contrasto tra sezioni singole.

Secondo la relazione illustrativa, *"le ragioni di tale modifica risiedono nell'esigenza di garantire l'esercizio effettivo della funzione nomofilattica (uniformità nell'applicazione delle norme) e, in questo modo, una maggiore certezza del diritto. Un analogo regime è stato introdotto per il processo civile dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, che ha modificato in tale senso l'articolo 374 del codice di procedura civile"*.

Il richiamato art. 374, comma terzo c.p.c., prevede che se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

## Articolo 9

*(Revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano per violazione dei principi del giusto processo)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 630, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) se la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato lo Stato italiano per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848»;

b) all'articolo 631, è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
«*l-bis*. Nei casi previsti nel comma 1, lettera *d-bis*), dell'articolo 630, la domanda è ammessa quando, al momento della sua presentazione, il condannato si trovi in stato di detenzione o vi debba

essere sottoposto in virtù di un ordine di esecuzione, anche se sospeso, ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria.»;

c) all'articolo 633, comma 2, le parole: «lettere *a*) e *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a*), *b*) e *d-bis*)»;

d) all'articolo 634, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*l-bis*. La corte di appello provvede ai sensi del comma 1, quando la richiesta di revisione, nelle ipotesi previste dall'articolo 630, comma 1, lettera *d-bis*), è proposta dopo tre mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo».

L'**articolo 9**, composto da un unico comma, articolato in 4 lettere, introduce nell'ordinamento italiano la revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dei principi del giusto processo.

L'articolo in esame affronta dunque una questione che è stata lungamente dibattuta nelle Aule di giustizia e in quelle parlamentari.

### **L'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo**

L'art. 46 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo impone alle Parti contraenti l'obbligo di conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo. a giurisprudenza della Corte<sup>12</sup> chiarisce che, per gli Stati convenuti, la sentenza di condanna

---

<sup>12</sup> Si possono ricordare le seguenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo: 13 luglio 2000, Scozzari e Giunta c/Italia; 27 febbraio 2001, Lucà c/Italia; Lyons ed altri c/Regno Unito, n. 15227/03; 23 ottobre 2003, Gencel c/Turchia e 29 gennaio 2004, Tahir Duran c/Turchia; 18 maggio 2004, Somogyi c/Italia; 10 novembre 2004, Sejdovic/Italia; Grande Camera Corte europea, Ocalan c/Turchia, n.

pronunciata dalla Corte stessa pone l'obbligo di adottare sia le misure di carattere generale volte a prevenire ulteriori casi, sia quelle di natura individuale a carattere ripristinatorio.

La Corte tradizionalmente ha riconosciuto agli Stati membri ampi margini di discrezionalità per quanto riguarda le modalità di adempimento dei suddetti obblighi, ma l'esercizio concreto di tale discrezionalità è oggetto di controllo da parte del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

Quest'ultimo ha adottato la raccomandazione Rec(2000)2 del 19 gennaio 2000, con la quale ha invitato gli Stati membri ad adottare misure adeguate che, per quanto possibile, prevedano - in favore della parte lesa da violazioni della Convenzione riscontrate in sentenze della Corte - la *restitutio in integrum*. In particolare, il Comitato dei ministri ha incoraggiato l'introduzione di meccanismi appropriati per il riesame di casi, ivi compresa la riapertura di procedimenti, specialmente quando: (1) la parte lesa continui a risentire gravi conseguenze negative a seguito della decisione nazionale, conseguenze che non possono essere compensate dalla concessione di un'equa riparazione e non possono essere modificate se non attraverso il riesame o la riapertura di procedimenti e (2) risulti dalla sentenza della Corte che la decisione nazionale è contraria a diritti sostanziali della Convenzione o che la violazione constatata è causata da errori o mancanze di carattere procedurale di una gravità tale che seri dubbi ricadano sul risultato del procedimento interno sanzionato dalla sentenza.

Con la raccomandazione Rec(2004)4 del 12 maggio 2004, si è richiesto agli Stati di esaminare, in presenza di sentenze della Corte che constatano mancanze strutturali o generali nella legge nazionale o nella sua applicazione pratica, l'efficacia dei rimedi nazionali esistenti e, ove necessario, modificare tali rimedi per evitare future violazioni. Nell'appendice alla stessa Raccomandazione, il Comitato dei Ministri ha evidenziato l'importanza che le stesse autorità giudiziarie nazionali si adeguino alla giurisprudenza della Corte europea nell'applicare il diritto interno e siano cosce dell'obbligazione su di esse incombente ai sensi dell'art. 46 di dare esecuzione alle sentenze della Corte nei casi direttamente ad esse collegati.

### **La sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 2008**

Per quanto riguarda l'Italia, i problemi connessi all'assenza di una disposizione che consenta la revisione del processo in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato che una condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul giusto processo sono esemplificati dal seguente caso giudiziario.

Con sentenza del 3 ottobre 1994, divenuta irrevocabile il 27 marzo 1996, l'imputato veniva condannato alla pena di 13 anni e 6 mesi di reclusione, oltre alla multa di lire 4 milioni, per essere stato ritenuto responsabile dei reati di associazione con finalità di terrorismo, ricettazione, banda armata, detenzione e porto illegali di armi, attentato per finalità terroristiche e rapina.

L'imputato adiva la Commissione europea dei diritti dell'uomo (che all'epoca esaminava i ricorsi individuali concernenti asserite violazioni della Convenzione e dei suoi protocolli). La Commissione, con decisione del 9 settembre 1998, stabiliva che il processo a carico dell'istante era stato non equo per violazione dell'art. 6 della Convenzione, in quanto la condanna era stata pronunciata sulla base delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da tre coimputati non esaminati in dibattimento perchè si erano avvalsi della facoltà di non rispondere.

Ciononostante, l'istante è rimasto detenuto in espiazione della pena inflittagli con la sentenza di condanna del 3 ottobre 1994, senza che fosse riaperto il processo.

Successivamente, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine sollevava incidente d'esecuzione davanti alla Corte d'assise di quel capoluogo, in funzione di giudice dell'esecuzione, al fine di fare verificare la perdurante efficacia del titolo esecutivo a carico

---

46221/99, paragrafo 210, 12 maggio 2005; 2 giugno 2005 Goktepe c/Belgio; Grande Camera Corte europea, 1° marzo 2006, Sejdovic c/Italia.

dell'istante e, di conseguenza, la legittimità della sua detenzione, richiedendo la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti del condannato.

Con ordinanza del 5 dicembre 2005, la Corte di assise di Udine rigettava tale richiesta, osservando che l'indagine affidata al giudice dell'esecuzione - investito della richiesta presentata a norma dell'art. 670 c.p.p. - è limitata al controllo dell'esistenza di un valido titolo esecutivo, mentre restano preclusi sia il rilievo delle eventuali nullità verificatesi nel giudizio di cognizione sia le valutazioni riguardanti il merito dello stesso: di talchè deve comunque prevalere il giudicato penale, pur se frutto di un processo considerato "non equo" dalla Corte europea per ragioni attinenti al procedimento di formazione della prova e alla lesione del diritto della persona accusata di "interrogare o far interrogare i testimoni a carico", secondo la previsione dell'art. 6, paragrafo 3, lett. *d*), della Convenzione europea. La richiesta del P.M. - aggiungeva la Corte - trovava ostacolo anche nella circostanza che nell'ordinamento manca un apposito rimedio per la rinnovazione del processo valutato non equo dalla Corte europea, sicchè la liberazione avrebbe determinato "la possibilità di una pronuncia di condanna sospesa *sine die* nella sua esecuzione, senza che nessuna autorità abbia poi modo di deciderne la sorte, con evidenti problemi, per così dire, di chiusura del sistema", tanto più che, in riferimento alla volontà di promuovere un giudizio di revisione in favore del condannato, la possibilità di sospensione dell'esecuzione della pena prevista dall'art. 635 c.p.p. rendeva non comprensibile la necessità di due procedure - una di esecuzione e l'altra, eventuale, di revisione - diverse tra loro nei presupposti e nelle finalità.

Contro tale decisione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine proponeva ricorso per cassazione, denunciando l'erronea applicazione degli artt. 666 e 670 c.p.p., sull'assunto che l'indagine devoluta al giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto essere impostata secondo le linee indicate dalla Corte di cassazione nella sentenza 22 settembre 2006, ric. Cat Berro, al fine di risolvere la questione se l'art. 5, paragrafo 2, lett. *a*), della Convenzione precluda l'esecuzione nell'ordinamento italiano di una sentenza di condanna emessa a conclusione di un processo giudicato non equo dalla Corte europea a norma dell'art. 6 della Convenzione<sup>13</sup>. Ad avviso del Procuratore, se la questione oggetto dell'incidente di esecuzione fosse stata correttamente impostata, la Corte d'assise avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia (o l'ineseguibilità) sopravvenuta del giudicato contrastante con la decisione della Corte europea, anche perchè la prospettata attivazione del procedimento di revisione non escludeva il controllo della perdurante efficacia del titolo esecutivo. Il P.M. ricorrente denunciava altresì l'erronea applicazione degli artt. 5, 2 e 46 della Convenzione europea, nonchè degli artt. 11 e 111 Cost., precisando che l'immediata precettività delle norme della Convenzione e la diretta efficacia delle sentenze della Corte europea hanno fatto perdere alla sentenza nazionale il valore di titolo legittimo di detenzione.

Con sentenza 1 dicembre 2006, n. 2800, la Corte di cassazione, Sezione Prima Penale, ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica di Udine e per l'effetto ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarato la inefficacia dell'ordine di carcerazione emesso in esecuzione e disposto la immediata liberazione dello stesso. Secondo la Suprema Corte, il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, a norma dell'art. 670 c.p.p., l'ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall'art. 6 della

---

<sup>13</sup> Nella sentenza richiamata nel testo, la Corte di cassazione aveva invitato il giudice dell'esecuzione a valutare se la Convenzione precluda l'esecuzione di una sentenza di condanna emessa a conclusione di un processo giudicato "non equo" ovvero se, in mancanza di un apposito rimedio nell'ordinamento interno, il giudicato debba in ogni caso prevalere (Cass. pen., sez. I, 22 settembre 2005, n. 3516, in *Giur. it.*, 2006, 10, 1935). In quel caso, tuttavia, il giudice del rinvio aveva ritenuto di dover limitare a constatare che "nel caso di condanna irrevocabile non è previsto *de iure condito* alcuno strumento giuridico che consenta di incidere sulla sua esecutività nonché di provocare la riapertura del procedimento" (Corte Assise Appello Milano, 30 gennaio 2006, in Cass. pen. 2006, 10, 3172).

Convenzione e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omissso di introdurre nell'ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo<sup>14</sup>.

In particolare, la suddetta sentenza afferma quanto segue: "Il Collegio non ignora che in Parlamento, nella 14<sup>a</sup> Legislatura, sono stati presentati disegni di legge diretti ad inserire nel codice di procedura penale l'art. 630-bis contenente la previsione di un nuovo caso di revisione quando una sentenza della Corte europea abbia accertato che nel corso del giudizio sono state violate le disposizioni di cui all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Con la conclusione della Legislatura detti disegni di legge sono, però, decaduti, onde, allo stato, nel nostro ordinamento non esiste un rimedio che permetta la riapertura del processo nell'ipotesi in cui la condanna sia derivata dalla violazione delle norme della Convenzione che garantiscono il diritto dell'imputato di "interrogare o fare interrogare i testimoni a carico". Eppure resta urgente e non più differibile la necessità di un intervento legislativo che renda azionabile il diritto al nuovo processo anche nei casi nei quali l'accertata violazione della Convenzione riguardi non la questione della partecipazione al processo (risolta ormai con la disciplina del novellato art. 175 c.p.p. sulla restituzione nel termine nei processi contumaciali), ma la lesione di garanzie di ordine sostanziale, accertata da una decisione della Corte europea, che abbia avuto influenza decisiva sull'esito del giudizio .... la prolungata inerzia dell'Italia corrisponde alla trasgressione dell'obbligo previsto dall'art. 46 della Convenzione di conformarsi alla sentenza definitiva della Corte europea e, quindi, costituisce una condotta dello Stato italiano qualificabile come "flagrante diniego di giustizia" ("dette de justice flagrant"). Ne segue che la tesi accolta dal giudice dell'esecuzione si risolve, in buona sostanza, nell'ammettere che la persistenza della detenzione del D. possa trarre titolo dal conclamato inadempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, vincolanti anche nell'ordinamento interno, e che l'esecuzione della pena possa cessare soltanto se e quando verrà meno l'illecito diniego di giustizia. E' evidente, tuttavia, che i principi di legalità, di coerenza e di razionalità, dai quali è permeato l'intero ordinamento, rendono assolutamente inaccettabile una siffatta proposizione, che ha finito per capovolgere diametralmente l'esatta prospettiva interpretativa col disconoscere la precettività delle norme della Convenzione e la forza vincolante della decisione della Corte per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali".

Nel frattempo, a seguito della suddetta pronuncia della Corte d'assise di Udine che aveva ritenuto inammissibile il ricorso allo strumento dell'incidente di esecuzione, veniva presentata alla Corte d'appello di Bologna istanza di revisione ex art. 630 c.p.p., prospettando contestualmente la questione di costituzionalità di tale norma nella parte in cui non prevede, tra i casi di revisione, quello in cui i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non si concilino con la sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo.

La Corte d'appello di Bologna, con due distinte ordinanze, ha disposto:

---

<sup>14</sup> Si ricorda che recentemente, la Corte di cassazione aveva già affermato che "*Per effetto degli obblighi nascenti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, il giudice nazionale italiano è tenuto a conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, anche se ciò comporta la necessità di mettere in discussione, attraverso il riesame o la riapertura dei procedimenti penali, l'intangibilità del giudicato*" (Cass. pen., sez. I, 12 luglio 2006, n. 32678). In quel caso, tuttavia, al contrario di quanto si è verificato nel caso Dorigo, l'ordinamento italiano già prevedeva un rimedio, in quanto si verteva in materia di processo contumaciale ed il legislatore aveva provveduto a modificare in senso conforme alla Costituzione la disciplina della restituzione nei termini di cui all'art. 175 c.p.p. (decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 60).

Per completezza sul punto, si ricorda che, da ultimo, con sentenza 15 novembre 1996, n. 4395, la Suprema Corte ha affermato che l'esecuzione della sentenza (e pertanto la detenzione della persona condannata) non può venir meno per la sola pronuncia della Corte europea, qualora, come nel caso del procedimento contumaciale, esista nel nostro ordinamento il rimedio per consentire all'interessato la rinnovazione del giudizio.



1) in forza dell'art. 635 c.p.p., la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, anche in considerazione dell'approssimarsi del termine dell'esecuzione medesima (il fine pena era fissato infatti per il 23 aprile 2007), "tale per cui un'ulteriore dilazione renderebbe praticamente vani l'istanza di revisione presentata ed il suo non improbabile accoglimento" (ord. del 13 marzo 2006);

2) la remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, lett. a), c.p.p., "nella parte in cui esclude, dai casi di revisione, l'impossibilità che i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna si concilino con la sentenza definitiva della Corte europea che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, per contrasto con gli articoli 3, 10 e 27 della Costituzione" (ord. del 22 marzo 2006). Secondo la Corte d'appello: "Se il principio d'uguaglianza va inteso come principio di ragionevolezza e di non ingiustificata discriminazione tra casi uguali o simili, allora l'art. 630 lett. a) c.p.p., che prevede la rilevanza - ai fini dell'ammissibilità della revisione - del contrasto tra i fatti stabiliti dalla sentenza (o dal decreto) penale di condanna ed i fatti stabiliti nella sentenza penale di altro giudice, sembra violare quel principio, nella parte in cui esclude, dai casi di revisione, la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo emessa ai sensi dell'art. 6 par. 1 della convenzione europea. Per "fatto" non deve semplicemente intendersi il fatto storico all'origine della vicenda processuale, ma anche l'accertamento della invalidità di una prova del precedente giudizio, essendo questo un fatto "dal quale dipende l'applicazione di norme processuali", che determina il venir meno della legittimità delle prove assunte e, dunque, dei fatti sui quali la sentenza interna di condanna si è fondata".

La Corte d'appello di Bologna non ha dunque ritenuto che l'attuale disciplina sulla revisione consenta l'accoglimento della impugnazione straordinaria *sic et simpliciter*. Tuttavia, essa ha dubitato della legittimità costituzionale di tale disciplina, per il mancato rilievo che, a legislazione vigente, viene dato alle sentenze della Corte europea. Essa ha quindi condiviso la posizione dell'imputato, che vedeva nel giudizio di revisione il modo per dare efficacia all'interno dell'ordinamento le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, ma non ha invece condiviso l'idea che la revisione, così come è oggi configurata, sia idonea a tale scopo<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Con particolare riferimento al caso in esame, l'adozione da parte dell'Italia di misure individuali volte a mettere fine alle violazioni constatate e a rimuovere, nei limiti del possibile, i relativi effetti per le vittime, è stata costantemente monitorata, con varie risoluzioni ad interim, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sulla base dell'art. 46 della Convenzione. Nella risoluzione ResDH(2002)30 del 19 febbraio 2002, il Comitato ha rilevato che l'assenza di mezzi che consentissero al ricorrente di riaprire il procedimento avevano fino a quel momento reso impossibile la cessazione degli effetti della violazione riscontrata. Tuttavia, il Comitato dava atto della pendenza di iniziative legislative volte a colmare tale vuoto normativo (sulle quali si veda infra) e incoraggiava le autorità italiane a giungere ad una rapida approvazione delle stesse. Con la risoluzione ResDH(2004)13 del 10 febbraio 2004, il Comitato sottolineava il fatto che, al fine di uniformarsi ai principi generali contenuti nella suddetta raccomandazione R(2002)2, la legislazione nazionale dovrebbe consentire il riesame del caso in particolar modo quando: (i) la parte offesa continui a soffrire conseguenze negative particolarmente gravi a causa dell'esito della sentenza pronunciata dal tribunale nazionale, conseguenze che non possono essere eliminate dall'equa riparazione ma solo dal riesame o dalla riapertura del caso; (ii) la sentenza della Corte europea sia giunta alla conclusione che la sentenza nazionale è contraria alla Convenzione nel merito o la violazione si fonda su questioni processuali di una tale gravità da porre in dubbio l'esito del procedimento nazionale per cui è causa. Il Comitato, constatata la mancata ultimazione dei suddetti lavori parlamentari, nuovamente invitava il Governo italiano alla rapida introduzione di misure volte a rimuovere le conseguenze negative della violazione constatata nel caso in questione. Con la risoluzione ResDH(2005)85 del 12 dicembre 2005, il Comitato, nell'osservare che neppure il progetto legislativo in itinere appariva poter risolvere il caso, rammentava "fermamente l'obbligazione di tutte le autorità implicate di garantire l'adozione di misure adeguate in favore del ricorrente" e chiedeva la rapida

Con sentenza del 16-30 aprile 2008, n. 129, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Bologna. La Corte ha affermato che: *"La complessa tematica dei rimedi "revocatori" è, d'altronde, contrassegnata, tanto nel settore del processo civile che di quello penale, da una nutrita serie di interventi di questa Corte; interventi ai quali hanno poi finito per corrispondere altrettanti significativi "innesti" normativi. Per un verso, ciò conferma quanto sia problematica l'individuazione di un punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare meccanismi riparatori, a fronte dei sempre possibili errori del giudice; e quella – contrapposta alla prima – di preservare la certezza e la stabilità della res iudicata. Per un altro verso, ciò sottolinea quanto risulti correlativamente ampia la sfera entro la quale trova spazio la discrezionalità del legislatore ... Pur dovendosi quindi pervenire ad una declaratoria di infondatezza della questione proposta dalla Corte rimettente – con specifico riferimento ai parametri di costituzionalità che sono stati richiamati – questa Corte ritiene di non potersi esimere dal rivolgere al legislatore un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall'art. 6 della CEDU"*.

### **I precedenti disegni di legge in materia di revisione del processo**

Numerosi sono i disegni di legge che, nel corso degli ultimi anni, hanno tentato di realizzare, mediante un intervento normativo, un ampliamento della sfera operativa dell'istituto della revisione al fine di assolvere all'obbligo giuridico di confermarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Per quanto concerne la XIII legislatura si ricorda l'A.S. 3168 (Sen. Scopelliti e altri), recante *"Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione"*. Esso prevedeva due modifiche all'istituto della revisione. La prima - volta ad agganciare la competenza a decidere della revisione a quella per i procedimenti riguardanti i magistrati - è stata approvata ed è divenuta la legge 23 novembre 1998, n. 405<sup>16</sup>, che ha novellato in tal senso l'art. 633 c.p.p.. La seconda modifica - volta ad ammettere la revisione della sentenza di condanna nei soli casi in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo avesse rilevato con sentenza la violazione dell'art. 6, paragrafo 3, lettere *c*) e *d*), della Convenzione - è stata stralciata. Il relativo disegno di legge di stralcio (A.S. 3168-*bis*) non venne mai discusso dalla Commissione giustizia, cui era stato assegnato in sede referente. Due disegni di legge di analogo contenuto (A.C. 3799 (On. Cola) e A.C. 4719 (On. Tarditi) non hanno concluso il proprio *iter* in commissione. Tutte le suddette

---

adozione di una normativa che consentisse a costui il riesame interno della vicenda secondo condizioni conformi alla Convenzione.

Da ultimo, il Comitato dei ministri ha adottato la risoluzione finale ResDH(2007)83 del 20 giugno 2007 con la quale, pur deplorando il notevole ritardo con il quale le autorità italiane si sono mosse nel caso in esame (nonostante l'importanza e l'urgenza dei provvedimenti richiesti per porre fine alla violazione de qua e nonostante il fatto che il ricorrente abbia dovuto scontare quasi integralmente la pena comminatagli in esito ad un processo non equo), ha ritenuto che le pronunce giurisprudenziali di cui si è dato conto supra si conformino a quanto richiesto dallo stesso Comitato nelle suddette decisioni e che quindi esse abbiano costituito un valido rimedio, per quanto possibile, alle serie conseguenze della violazione di cui è stato vittima il ricorrente. In particolare, il Comitato dei ministri ha preso atto con soddisfazione dell'operato del Procuratore di Udine e della conseguente sentenza della Corte di cassazione del 1 dicembre 2006. Il Comitato dei ministri, sollecitando ancora una volta il legislatore a introdurre nell'ordinamento giuridico italiano la possibilità di riaprire il processo a seguito di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha preso atto che la giurisprudenza ha configurato uno strumento efficace - per quanto possibile - per rimuovere le conseguenze della violazione della Convenzione e ha deciso di chiudere l'esame del caso.

<sup>16</sup> *"Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione"*.

proposte di legge intervenivano sull'art. 630 c.p.p., introducendo un nuovo caso di revisione - contrassegnato dalla lettera *d-bis*) - che si affiancava ai quattro già previsti da tale disposizione.

Durante la XIV legislatura sono stati presentati, a breve distanza l'uno dall'altro, due disegni di legge aventi entrambi ad oggetto modifiche agli artt. 630 e 633 c.p.p. in materia di revisione: l'A.C. 1447 (On. Pepe e altri) e l'A.C. 1992 (On. Cola), i quali riproducevano sostanzialmente il contenuto di disegni di legge approvati nella legislatura precedente. La prima iniziativa mirava esclusivamente all'introduzione di un nuovo caso di revisione ove fosse stata "accertata con sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo la violazione dell'art. 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"; mentre la seconda estendeva l'operatività dell'istituto all'ipotesi in cui la Corte avesse "con sentenza irrevocabile, accertato la violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". In entrambi i progetti, dunque, l'ambito applicativo era limitato all'art. 6 della Convenzione (o addirittura al solo paragrafo 3 di tale articolo) e dunque non prendeva in considerazione tutte le altre violazioni di diritti previsti da diverse disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli. I suddetti progetti, inoltre, non indicavano i presupposti cui ancorare l'operatività del mezzo di impugnazione. Ciò faceva temere che la revisione in questione potesse trasformarsi da rimedio eccezionale in un quarto grado di giudizio cui accedere automaticamente per il solo fatto che la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva affermato l'esistenza di una qualsiasi violazione convenzionale, prescindendo da qualsivoglia verifica sull'impatto che tale violazione avesse concretamente avuto sul processo. L'esame delle proposte suddette si concluse, in commissione alla Camera, con l'approvazione di un testo formulato in maniera diversa rispetto alle proposte originarie, in quanto non consisteva in una novella dell'art. 630 c.p.p., ma nell'introduzione di un autonomo art. 630-*bis* c.p.p., dedicato alla revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il testo in questione prevedeva, a pena di inammissibilità, che (1) la richiesta di revisione riguardasse una violazione della Convenzione che avesse avuto "*incidenza rilevante*" sulla decisione e che (2) permanessero gli effetti negativi della esecuzione della sentenza impugnata. Conseguentemente, veniva stabilito che a tale tipo di revisione non si applicasse l'art. 631 c.p.p., ai sensi del quale "gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a orma degli artt. 529, 530 o 531". Il testo tentava dunque di ancorare la revisione a parametri definitivi, ma non andava immune da critiche per l'eccessiva elasticità dei criteri proposti, con il conseguente rischio di rimettere alla Corte d'appello, chiamata a delibare sull'ammissibilità della richiesta, un eccessivo potere discrezionale. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della disposizione, essa era sempre circoscritta alle violazioni dell'art. 6 della Convenzione (nella sua interezza). Nel testo approvato definitivamente dalla Camera si registrava invece una nuova inversione, con l'eliminazione dei suddetti presupposti specifici della "*incidenza rilevante*" e della attualità degli effetti negativi e l'eliminazione della inapplicabilità dell'art. 631 c.p.p. alla revisione *de qua*. Dunque, anche nel caso di una sentenza censurata dalla Corte europea, per potersi avere un giudizio di revisione nel nostro ordinamento, rimanevano i limiti generali del giudizio di revisione previsti dall'art. 631 c.p.p., vale a dire che la violazione rilevata dalla Corte europea, se accertata, doveva essere tale da determinare il proscioglimento del condannato. Doveva esservi, quindi, non una qualsiasi violazione dell'art. 6 della Convenzione, anche se meramente formale o procedurale, ma una trasgressione che portasse in concreto alla assoluzione di una persona che era stata ingiustamente condannata. Il disegno di legge così formulato veniva trasmesso al Senato (A.S. 2441) e assegnato in sede referente alla Commissione giustizia, che ne concludeva l'esame in data 17 febbraio 2004. Alla data dello scioglimento delle Camere, il provvedimento non era stato ancora discusso in aula. Si ricorda infine l'A.S. 3354 (Sen. Borea), recante "*Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004 e disposizioni per l'adempimento delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*", che prevedeva l'introduzione all'art. 630 c.p.p. dei seguenti due nuovi casi di revisione: "*d-bis*) se sia stata accertata con sentenza della

Corte europea dei diritti dell'uomo la violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere c) e d), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848; d-ter) al di fuori del caso di cui alla precedente lettera, se sia stato accertato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che la sentenza era stata pronunciata in violazione di disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, o dei suoi protocolli addizionali, purché la violazione sia stata constatata dalla Corte con sentenza definitiva ed abbia prodotto conseguenze di natura e gravità tali da non poter essere interamente sanate dal riconoscimento dell'equa riparazione ai sensi dell'articolo 41 della predetta Convenzione". L'esame di tale disegno di legge non è mai iniziato.

A pochi mesi dall'inizio della XV legislatura, è stato presentato – ma successivamente ritirato – il disegno di legge A.C. 917 (On. Pecorella) che riproduceva, sostanzialmente, il suddetto A.S. 2441 della legislatura precedente. Il Governo presentava invece al Senato l'A.S. 1797, recante "*Disposizioni in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*". In esso si proponeva la introduzione di un Titolo IV-bis nel libro IX del codice di procedura penale, destinato a disciplinare una ipotesi di revisione "speciale" delle sentenze di condanna, "quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848". La relazione illustrativa al disegno di legge sottolineava come la scelta della collocazione sistematica, realizzata attraverso la previsione del nuovo "titolo IV-bis", fosse "diretta, da un lato, a confermare la natura straordinaria del rimedio; dall'altro, a tenere distinto l'istituto in esame da quello della revisione della sentenza di cui agli articoli 629 e seguenti del codice di procedura penale. E ciò per una serie di ragioni, la prima delle quali risiede nella non automaticità della rinnovazione dell'intero processo (come precisato nel successivo articolo 647-septies), quando vi sia stata una pronuncia della Corte di Strasburgo che abbia riconosciuto la cosiddetta iniquità del processo celebrato in Italia; automatismo che rimane, invece, connotato essenziale della revisione dell'attuale sistema processuale". Inoltre, attraverso l'istituto "speciale", ipotizzato nel disegno di legge citato, si stabiliva la necessità della rinnovazione degli atti cui si fossero riferite le violazioni riscontrate dalla Corte di Strasburgo; con conseguente perdita di rilievo probatorio di quelli la cui pregressa assunzione era stata accertata come "iniqua". L'esame dell'A.S. 1797 non ebbe mai inizio

La **lettera a)** modifica l'art. 630 c.p.p., che elenca i casi in cui l'ordinamento ammette la revisione delle sentenze definitive, aggiungendovi un nuovo caso di revisione se la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato lo Stato italiano per violazione delle disposizioni di cui all'art. 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 629 c.p.p., la revisione è un mezzo di impugnazione straordinario ed eccezionale, avente ad oggetto decisioni di condanna già divenute irrevocabili e cioè sentenze di condanna e decreti penali di condanna non più impugnabili coi mezzi ordinari (appello e ricorso).

La *ratio* della revisione è quella di porre rimedio a decisioni ingiuste ed attualmente essa è consentita esclusivamente nei quattro casi elencati dall'art. 630 c.p.p., ossia:

1) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;

2) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'art. 3 c.p.p. ovvero una delle questioni previste dall'art. 479 c.p.p.;

3) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto;

4) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

La lettera in questione prevedendo l'inserimento della lettera *d-bis*) nell'art. 630 c.p.p. adotta l'approccio originario dei disegni di legge della XIII legislatura, mentre, come si è detto, nella XIV e nella XV legislatura si era optato per l'inserimento di un autonomo art. 630-*bis* o, addirittura, di un diverso Titolo IV-*bis*.

Viene invece confermata la scelta di circoscrivere la revisione ai casi di violazione del solo paragrafo 3 dell'art. 6 della Convenzione. Si ricorda che, ai sensi di tale disposizione, ogni accusato ha diritto soprattutto a:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;

b) disporre del tempo e dei mezzi necessari per preparare la sua difesa;

c) difendersi personalmente o con l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per pagare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata nell'udienza.

La **lettera b)** aggiunge un nuovo comma all'art. 631 c.p.p., recante i limiti della revisione.

Attualmente l'art. 631, comma 1, c.p.p. prevede che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p..

La lettera in esame inserisce un nuovo comma *1-bis*, secondo il quale la domanda di revisione in caso di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo è ammessa quando, al momento della sua presentazione, il condannato si trovi in stato di detenzione o vi debba essere sottoposto in virtù di un ordine di esecuzione, anche se sospeso, ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria (requisito della attualità).

La subordinazione della revisione a delle precise condizioni, risponde all'esigenza di evitare che tale rimedio possa trasformarsi da soluzione

eccezionale a quarto grado di giudizio cui accedere automaticamente per il solo fatto che a Strasburgo sia stata affermata l'esistenza di una violazione convenzionale, prescindendo da qualsivoglia verifica sull'impatto che ne abbia avuto sul processo.

La relazione al disegno di legge della scorsa legislatura ricordava a tal proposito la raccomandazione Rec(2000)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, richiamata da tutte le successive raccomandazioni e risoluzioni del medesimo organo, secondo la quale la riapertura del processo deve essere condizionata a due circostanze: 1) la sussistenza di una grave violazione della Convenzione, tale da "far seriamente dubitare sul risultato del procedimento interno contestato" (più precisamente, la citata raccomandazione si riferisce ai casi in cui risulti dalla sentenza della Corte che la decisione nazionale è contraria a diritti sostanziali della Convenzione o che la violazione constatata è causata da errori o mancanze di carattere procedurale di una gravità tale che seri dubbi ricadano sul risultato del procedimento interno sanzionato dalla sentenza); 2) la permanenza, per il condannato, "di conseguenze giuridiche molto gravi a causa della decisione nazionale, conseguenze che non possono essere compensate dall'equo indennizzo".

La relazione illustrativa al disegno di legge in esame afferma che la gran parte delle violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo trova rimedio nel pagamento dell'equa soddisfazione, ovvero nella constatazione della violazione, mentre solo nelle situazioni in cui la libertà personale può essere limitata si giustifica la riapertura del processo.

La **lettera c)** modifica l'art. 633, comma 2, c.p.p. prevedendo che anche nel caso di revisione a seguito di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo alla richiesta debba essere unita la copia autentica della sentenza indicata nella richiesta stessa.

La **lettera d)** stabilisce che la Corte d'appello debba dichiarare anche d'ufficio l'inammissibilità della domanda revisione a seguito di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, quando la richiesta di revisione è proposta dopo tre mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 33, comma 4, del disegno di legge in esame, la domanda di revisione delle sentenze della Corte europea divenute definitive prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame deve essere formulata, a pena d'inammissibilità, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento.

## Articolo 10

(Modifiche al decreto legislativo 29 luglio 1989, n. 271)

1. Alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, le parole: «nulla osta» sono sostituite dalla seguente; «parere»;

b) all'articolo 14:

1) al comma 1, la parola: «consenso» è sostituita dalla seguente: «parere»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di parere negativo, l'allontanamento o l'assegnazione di cui al comma 1 possono essere disposti con provvedimento specificamente motivato. Qualora l'allontanamento si renda necessario ai fini della progressione in carriera, il parere può essere omesso.»;

c) all'articolo 15, commi 1 e 2, la parola: «favorevole», ovunque ricorre, è soppressa;

d) all'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), secondo periodo, decorsi novanta giorni dalla comunicazione della presentazione del ricorso, in caso di mancata nomina da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'ufficiale di polizia giudiziaria, la commissione viene integrata da un commissario nominato dal prefetto.»;

e) dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:

«Art. 64-bis. - (Distruzione degli atti inseriti in registri diversi dal registro delle notizie di reato). 1. Gli atti pervenuti alla procura della Repubblica e inseriti in registri diversi dal registro

delle notizie di reato previsto nell'articolo 335 del codice, sono distrutti entro un anno con provvedimento adottato dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.

2. Le denunce e gli altri documenti anonimi sono distrutti, con le stesse modalità, decorsi cinque anni da quando sono pervenuti alla procura della Repubblica.»;

f) dopo l'articolo 73 è inserito il seguente:

«Art. 73-bis. - (Compensi spettanti al consulente tecnico nelle indagini tecnico-scientifiche). - 1. Gli appartenenti ai servizi di investigazione scientifica di cui all'articolo 370-bis, comma 1, del codice, che siano stati nominati consulenti tecnici o periti ai sensi dell'articolo 360 del codice, sono tenuti a versare il 30 per cento del compenso percepito al servizio di polizia giudiziaria di appartenenza»;

g) all'articolo 123, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità e urgenza, il giudice, con decreto motivato, può disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a sé.»;

h) l'articolo 146 è sostituito dal seguente:

«Art. 146. - (Aula di udienza). - 1. Nelle aule di udienza, i banchi riservati alle parti sono posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone stesse siano

agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti.»;

i) dopo l'articolo 201 è inserito il seguente:

«Art. 201-bis. - (*Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo*). – 1. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ai sensi dell'articolo

5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette immediatamente copia autentica della sentenza al Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia, ricevuta la sentenza, ne dispone senza indugio la traduzione in lingua italiana e la inoltra al procuratore generale presso la corte di appello competente.».

L'**articolo 10**, composto da un unico comma articolato in 10 lettere, reca modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Le **lettere da a) a e)** attenuano i poteri dei capi degli uffici giudiziari e dei procuratori generali presso la corte d'appello con riferimento al personale delle sezioni di polizia giudiziaria. La **lettera f)** prevede gli atti inseriti in registri diversi dal registro delle notizie di reato debbano essere distrutti. La **lettera g)** prevede che gli appartenenti ai servizi di investigazione scientifica ai quali il PM può delegare le indagini tecnico-scientifiche, che siano stati nominati consulenti tecnici o periti, sono tenuti a versare il 30% del compenso percepito al servizio di polizia giudiziaria di appartenenza. La **lettera h)** limita il potere del giudice di disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a sé esclusivamente ai casi in cui sussistono eccezionali motivi di necessità ed urgenza di cui sia dato conto nel decreto che dispone il trasferimento. La **lettera i)** prevede che in tutte le aule d'udienza i banchi riservati alle parti devono essere posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante. La **lettera l)** prevede che, quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'art. 6, paragrafo 3, della Convenzione medesima, il Presidente del Consiglio dei Ministri deve trasmettere immediatamente copia autentica della sentenza al Ministro della giustizia. Quest'ultimo, ricevuta la sentenza, ne dispone la traduzione in italiano e la inoltra al procuratore generale presso la corte di appello competente.

### **Trasferimenti e promozioni del personale di polizia giudiziaria**

Le lettere da a) a e) attenuano i poteri dei capi degli uffici giudiziari e dei procuratori generali presso la corte d'appello con riferimento al personale delle sezioni e dei servizi di polizia giudiziaria.



In particolare, la **lettera a)** modifica l'art. 11, in materia di trasferimento del personale delle sezioni di polizia giudiziaria. Attualmente è previsto che il trasferimento su iniziativa dell'amministrazione di appartenenza sia vincolato al nulla osta del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione e del procuratore generale presso la corte d'appello. La lettera a) in esame prevede invece che al posto del nulla osta debba essere formulato un semplice parere.

Le lettere b) e c) modificano l'art. 14, in materia di allontanamento dei dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria. In particolare, la **lettera b)** prevede che l'allontanamento anche provvisorio dalla sede o l'assegnazione ad altri uffici dei suddetti dirigenti non sia più condizionato al consenso del procuratore generale presso la corte d'appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale, ma che questi ultimi debbano formulare un semplice parere. La **lettera c)** stabilisce che in caso di parere negativo, l'allontanamento o l'assegnazione di cui sopra possono essere comunque disposti con provvedimento specificamente motivato. Qualora l'allontanamento si renda necessario ai fini della progressione in carriera, il parere può essere omesso.

Con le modifiche all'art. 15 previste dalla **lettera d)** il parere del procuratore generale presso la corte d'appello e dei capi degli uffici giudiziari interessati in merito alle promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria e dei dirigenti dei servizi medesimi non sarà più vincolante ma semplicemente obbligatorio.

La **lettera e)** modifica l'art. 18, in materia di ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nei confronti degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria. Essa stabilisce che, se l'incolpato non appartiene alla Polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, decorsi 90 giorni dalla comunicazione della presentazione del ricorso, in caso di mancata nomina da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla medesima amministrazione che deve andare a far parte della commissione giudicante, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) secondo periodo, la commissione viene integrata da un commissario nominato dal prefetto.

### **Distruzione degli atti inseriti in registri diversi dal registro delle notizie di reato**

La **lettera f)** introduce un nuovo art. 64-*bis*, che prevede la distruzione degli atti inseriti in registri diversi dal registro delle notizie di reato.

In particolare, il nuovo art. 64-*bis* stabilisce che gli atti pervenuti alla procura della Repubblica e inseriti in registri diversi dal registro delle notizie di reato previsto nell'art. 335 c.p.p., devono essere distrutti entro un anno con provvedimento adottato dal Procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.

Inoltre, le denunce e gli altri documenti anonimi devono essere comunque distrutti, con le stesse modalità, decorsi 5 anni da quando sono pervenuti alla procura della Repubblica.

### **Compenso degli appartenenti ai servizi di investigazione scientifica**

La **lettera g)** introduce un nuovo art. 73-*bis* il quale prevede che gli appartenenti ai servizi di investigazione scientifica ai quali il PM può delegare le indagini tecnico-scientifiche, ai sensi del nuovo art. 370-*bis* comma 1 c.p.p. (introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera e) del disegno di legge in esame), che siano stati nominati consulenti tecnici o periti, sono tenuti a versare il 30% del compenso percepito al servizio di polizia giudiziaria di appartenenza

La relazione illustrativa chiarisce che tale somma rappresenta una forma di ristoro per l'utilizzo dell'attrezzatura di servizio.

### **Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida**

La **lettera h)** modifica l'art. 123, che indica il luogo di svolgimento dell'udienza di convalida, stabilendo che il giudice potrà disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a sé esclusivamente quando sussistono eccezionali motivi di necessità ed urgenza di cui sia dato conto nel decreto che dispone il trasferimento.

### **Disposizione dei banchi nelle aule di udienza**

La **lettera i)** modifica l'art. 146, che prevede la disposizione dei banchi e delle parti nell'aula d'udienza, estendendone il contenuto (previsione che i banchi riservati al PM ed ai difensori siano posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante) a tutte le aule d'udienza e non solo alle aule di udienza per il dibattimento.

### **Adempimenti in caso di sentenza di condanna pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo**

La **lettera l)** introduce un nuovo art. 201-*bis*, recante gli adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Esso prevede che, quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'art. 6, paragrafo 3, della Convenzione medesima, il Presidente del Consiglio dei Ministri deve trasmettere immediatamente copia autentica della sentenza al Ministro della giustizia.

Quest'ultimo, ricevuta la sentenza, ne dispone senza indugio la traduzione in italiano e la inoltra al procuratore generale presso la corte di appello competente.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera *a-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400<sup>17</sup> (lettera aggiunta dall'art. 1 della legge 9 gennaio 2006, n. 12<sup>18</sup>), il Presidente del Consiglio dei ministri promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce .

Ai sensi del D.P.C.M. 1 febbraio 2007<sup>19</sup>, gli adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo sono curati dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale, previo raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, comunica tempestivamente all'Amministrazione interessata, se già non direttamente informata, nonchè al Ministero dell'economia e delle finanze, le sentenze di condanna della Corte per violazioni di norme della Convenzione, a carico dell'Italia, al fine di avviare le procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dalle sentenze stesse, ai sensi degli artt. 41 e 46 della Convenzione.

---

<sup>17</sup> *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*.

<sup>18</sup> *"Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo"*.

<sup>19</sup> *"Misure per l'esecuzione della L. 9 gennaio 2006, n. 12, recante disposizioni in materia di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo"*.



## **Articolo 11**

*(Modifiche alla legge 7 dicembre 1969, n. 742)*

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 7 dicembre 1969, n.742, dopo le parole: «in stato di custodia cautelare» sono inserite le seguenti: «o che siano sottoposti ad altra misura cautelare personale».

L'**articolo 11**, composto da un unico comma, modifica l'art. 2, primo comma, della legge 7 dicembre 1969, n. 742, recante la disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, stabilendo che la sospensione feriale dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati sottoposti a qualsiasi tipo di misura cautelare personale, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.

Attualmente, l'art. 2 della suddetta legge 742/1969 prevede che, in materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare.

La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi 45 giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale è specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza è dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero.

Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'articolo 1, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'art. 360 c.p.p..

Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione.

La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'art. 467 c.p.p..

Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessità di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell'art. 467 c.p.p.. Se le prove non sono state già

ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'art. 495 c.p.p.; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate.

Secondo la relazione illustrativa, si tratta di una norma che corregge una disparità di trattamento ingiustificata, nel segno della doverosa accelerazione del processo ogni qualvolta sussiste un sacrificio della libertà personale.

## **Articolo 12**

*(Modifiche alla legge 11 dicembre 1984, n. 839)*

1. All'articolo 3, quinto comma, primo periodo, della legge 11 dicembre 1984 n.839, dopo le parole: «Corte costituzionale» sono inserite le seguenti: «e quello delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che constatano, a carico dello Stato italiano, la violazione di una o più disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

L'**articolo 12**, modificando l'art. 3, comma quinto, della legge 11 dicembre 1984, n. 839<sup>20</sup> dispone la pubblicazione nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del testo integrale di tutte le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che constatano, a carico dello Stato italiano, la violazione di una o più disposizioni dell'art. 6, paragrafo 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Attualmente, il suddetto art. 3, comma quinto, stabilisce che nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze della Corte costituzionale. Vi sono pubblicati altresì, per notizia, tutte le leggi approvate e tutti i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed il testo integrale delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonché delle decisioni generali della CECA.

---

<sup>20</sup> "Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".





### **Articolo 13**

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di lavoro di pubblica utilità)*

1. Alla legge 26 luglio 1975, n.354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 47-bis1.»;

b) dopo l'articolo 47-bis è inserito il seguente:

«Art. 47-bis1. - (*Lavoro di pubblica utilità*) – 1. Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, da prestare per un periodo non inferiore a dieci giorni né superiore a due anni.

2. L'attività viene svolta nell'ambito del comune dove il condannato ha la

residenza o il domicilio ovvero, ove non sia possibile, presso la provincia, e consiste nella prestazione di non meno di quattro e non più di dodici ore settimanali, da svolgersi con modalità e tempi che non pregiudicano le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le quattro ore.

3. Ai fini del computo della pena, un giorno di arresto o di reclusione equivale alla prestazione, anche non continuativa, di quattro ore di lavoro.

4. L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso dell'imputato. La mancanza del consenso rende inapplicabili gli istituti la cui concessione è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità».

L'**articolo 13** apporta due modifiche all'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, prevedendo che l'affidamento in prova al servizio sociale, per condannati con pena definitiva non superiore a tre anni, sia subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità in favore della collettività.

La **lettera a)** inserisce nell'art. 47, che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale, un nuovo comma 5-bis, che subordina tale affidamento alla prestazione di lavoro di pubblica utilità (v. *infra*).

Secondo la relazione illustrativa, il principio che si intende affermare è che il beneficio al condannato deve essere subordinato a forme di riparazione a favore della collettività.

L'art. 47 dell'ordinamento penitenziario attualmente prevede che se la pena detentiva inflitta non supera 3 anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori

dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio suddetto. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'art. 54.

La **lettera b)** introduce nell'ordinamento penitenziario un nuovo art. 47-*bis*1., secondo cui per lavoro di pubblica utilità si intende la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, per un periodo non inferiore a 10 giorni né superiore a 2 anni.

L'attività viene svolta nell'ambito del Comune dove il condannato ha la residenza o il domicilio o, ove non sia possibile, presso la Provincia, e consiste nella prestazione di non meno di 4 e non più di 12 ore settimanali, da svolgersi con modalità e tempi che non pregiudicano le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le 4 ore.

Ai fini del computo della pena, un giorno di arresto o di reclusione equivale alla prestazione, anche non continuativa, di 4 ore di lavoro.

L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso dell'imputato.

La mancanza del consenso rende tuttavia inapplicabili gli istituti la cui concessione è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.



## Articolo 14

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230)*

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1, dopo le parole: «impronte digitali» sono inserite le seguenti: «, dell'impronta fonica, nonché di altri eventuali dati biometrici»;

b) all'articolo 85, comma 5, le parole: «inopportuno il compimento dell'attività da espletare nel luogo dove il detenuto è ristretto» sono sostituite dalle seguenti: «assolutamente necessario lo svolgimento dell'attività da espletare al di fuori del luogo dove il detenuto è ristretto».

L'**articolo 14** apporta due modifiche al d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, recante il regolamento delle norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

In particolare, la **lettera a)** modifica l'art. 23, che disciplina le modalità d'ingresso in istituto, disponendo che, al momento dell'ingresso in carcere, il detenuto sia sottoposto - oltre che a perquisizione personale e al rilievo delle impronte digitali - anche al rilievo dell'impronta fonica, nonché di altri eventuali dati biometrici.

*Si valuti l'opportunità di specificare quali sono gli altri eventuali dati biometrici che potrebbero essere rilevati in base alla disposizione in esame, di valutare la proporzionalità della misura e di chiarire quali garanzie siano poste a tutela della privacy dei soggetti ai quali tali dati sono prelevati.*

*Si ricorda che l'A.C. 2042, che istituisce la banca dati del DNA (già approvato dal Senato), prevede particolari cautele per il prelievo e la conservazione dei campioni di DNA.*

La **lettera b)** inasprisce l'art. 85, comma 5, prevedendo che i trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia penale diversi da quelli per la comparizione all'udienza ed i trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia civile sono consentiti solo quando, a giudizio dell'autorità giudiziaria competente, gravi motivi rendono assolutamente necessario lo svolgimento dell'attività da espletare al di fuori del luogo dove il detenuto è ristretto.

Attualmente tali trasferimenti sono consentiti quando è inopportuno il compimento dell'attività da espletare nel luogo dove il detenuto è ristretto.

*Si segnala che "non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di 'resistenza' ad interventi modificativi successivi" (circolare del Presidente del Senato e del Presidente della Camera 20 aprile 2001, Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, par. 3, lett. e)).*

## **Articolo 15**

*(Modifiche al codice di procedura penale in materia di assunzione della testimonianza di Cardinali)*

1. Dopo l'articolo 206 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 206-bis. - *(Assunzione della testimonianza di cardinali)*. – 1. Se deve essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto.

2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica.

3. Si procede nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205, comma 3».

Gli articoli 15 e 16 recano disposizioni in materia di assunzioni della testimonianza di Cardinali, rispettivamente nel processo penale e nel processo civile.

Secondo la relazione illustrativa, le disposizioni contenute negli artt. 15 e 16 del disegno di legge in esame sono state elaborate in applicazione dell'Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede, intervenuto con scambio di lettere in data 15 febbraio 2008. Tale Accordo si sarebbe reso necessario per armonizzare i vigenti codici di procedura penale e civile con l'art. 21 della legge 27 maggio 1929, n. 810, che ha dato esecuzione al Trattato sottoscritto in Roma fra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929. Il citato art. 21 prevede che "tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue", tra i quali il diritto di rendere testimonianza in luogo diverso da quello previsto dalle leggi. Avendo l'art. 205 del vigente c.p.p. italiano limitato tale possibilità alle cinque più alte cariche dello Stato, la Santa Sede ha fatto presente che l'omessa menzione dei cardinali tra i soggetti abilitati a chiedere l'assunzione della testimonianza nella sede in cui esercitano il loro ufficio risulterebbe in contrasto con l'art. 21 del Trattato, dal momento che tale possibilità risulta storicamente tra le prerogative dei principi del sangue. La Presidenza del Consiglio dei ministri e la Segreteria di Stato vaticana hanno affidato, nel 1999, ad un'apposita Commissione paritetica l'esame della questione. La Commissione ha esaminato l'evoluzione dell'ordinamento italiano in ordine all'assunzione della testimonianza in sede processuale, rilevando che:

a) l'art. 205 c.p.p. ha pretermesso il richiamo ai cardinali, escludendoli dal novero dei soggetti che possono chiedere l'acquisizione della testimonianza nella sede del proprio ufficio. Inoltre, la nuova disposizione ha modificato profondamente la logica dell'art. 356 del vecchio c.p.p., abolendo sia il riferimento alla ampia categoria dei

Grandi ufficiali dello Stato, sia il carattere privilegiato dell'esenzione. La disposizione attuale – dopo aver definito la peculiare posizione del Presidente della Repubblica – ha ricondotto la possibilità della testimonianza a domicilio a quattro soggetti tassativamente indicati (Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale) e l'ha fatto collegandola specificamente all'esercizio delle loro funzioni;

b) pur essendosi innovata profondamente la materia nel codice di procedura penale, l'assunzione delle testimonianze nel codice di procedura civile rimane invece disciplinata secondo i precedenti criteri. Infatti, l'art. 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, prevede che «la disposizione dell'articolo 255, secondo comma, del codice, relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso ai Cardinali e ai Grandi Ufficiali dello Stato». In tale modo, sussiste un oggettivo problema di coerenza all'interno dell'ordinamento italiano tra l'assunzione della testimonianza nel processo penale ed in quello civile.

Pertanto, la Commissione paritetica ha unanimemente ritenuto che la prerogativa dell'assunzione a domicilio della testimonianza possa essere riferita a quei cardinali le cui funzioni assumono un rilievo istituzionale così elevato da meritare una specifica considerazione nell'ordinamento italiano.

In questo senso si è convenuto che l'assunzione della testimonianza nella sede da essi indicata possa spettare ai cardinali che svolgano le funzioni di Decano del Sacro Collegio, di Prefetto dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di «Congregazione», di Prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica e al cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica. Con la soluzione che si propone resta salva, naturalmente, l'applicazione delle norme contenute negli articoli 696 e seguenti del codice di procedura penale e degli usi internazionali e restano quindi ferme le prerogative di diritto internazionale proprie del cardinale Segretario di Stato.

La Commissione, infine, ha affrontato la questione dell'armonizzazione degli impegni pattizi con le norme codicistiche dal momento che, come si è visto, nel codice di procedura civile è tuttora contemplata l'assunzione della testimonianza a domicilio per l'intera categoria dei cardinali. La Commissione ha quindi ritenuto che, una volta interpretato l'art. 21 del Trattato del Laterano come riferibile soltanto ad alcune funzioni cardinalizie, diventi opportuno e necessario che tale riconoscimento trovi applicazione anche nelle norme processual-civilistiche italiane (citato art. 105 disp. att. c.p.c.), che sono tuttora applicabili a tutti i membri del Collegio cardinalizio.

Si segnala che ulteriori modifiche alla procedura penale per quanto concerne i procedimenti nei confronti di ecclesiastici o religiosi del culto cattolico sono previsti dall'art. 15 dell'A.C. 1415-A (il c.d. disegno di legge intercettazioni).

**L'articolo 15** introduce nel codice di procedura penale un nuovo art. 206-*bis*, ai sensi del quale, se deve essere assunta la testimonianza di un Cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto.

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo, sono considerati Cardinali che svolgono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede:

- 1) il Cardinale Decano del Sacro Collegio;



- 2) i Cardinali Prefetti dei dicasteri della Curia Romana aventi la qualifica di Congregazione;
- 3) il Cardinale Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica;
- 4) il Cardinale che presiede la Penitenzieria Apostolica.

Quando il giudice ritenga indispensabile la comparizione delle persone suddette per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per altre necessità, si procede nelle forme ordinarie.

Un'analogo privilegio è attualmente contenuta nell'art. 205 c.p.p. esclusivamente a favore delle cinque più alte cariche dello Stato:

- Presidente della Repubblica;
- Presidenti delle Camere;
- Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Presidente della Corte costituzionale.

Tuttavia, mentre per le più alte cariche dello Stato l'assunzione della testimonianza avverrà sempre (per il Presidente della Repubblica) o dietro loro richiesta (per tutte le altre cariche) nel luogo in cui esse esercitano la loro funzione o ufficio, ai suddetti Cardinali viene riconosciuto il diritto di indicare un luogo qualsiasi (purchè ciò avvenga per garantire la continuità e la regolarità della funzione cui essi risultano preposti).



## **Articolo 16**

*(Modifiche al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di assunzione della testimonianza di Cardinali)*

1. All'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «Cardinali» sono inserite le seguenti: «che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica».

L'**articolo 16** modifica la disciplina dell'escussione dei Cardinali della Chiesa Cattolica come testi nell'ambito di processi civili celebrati davanti all'autorità giudiziaria italiana.

Si ricorda preliminarmente che l'art. 255, secondo comma, c.p.c. prevede che se il testimone è esentato dal presentarsi per rendere testimonianza in virtù della legge o di convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore del luogo.

L'art. 105 delle norme di attuazione del codice di procedura civile stabilisce attualmente che le disposizioni di cui al suddetto art. 255, secondo comma, c.p.c. relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice si applichi in ogni caso ai Cardinali e ai Grandi Ufficiali dello Stato.

Il disegno di legge in esame modifica il suddetto art. 105 disp. att. c.p.c., circoscrivendone la portata ai soli Cardinali che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede e introducendo una definizione di tali soggetti che è identica a quella contenuta nel nuovo art. 206-*bis* c.p.p. introdotto dall'art. 15 del disegno di legge in esame.



## Articolo 17

*(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n.240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis.* Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.

*1-ter.* Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica sul sito *internet* del Ministero della giustizia».

L'**articolo 17** aggiunge due nuovi commi all'art. 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante "*Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150*".

Il comma 1 dell'art. 1 attribuisce attualmente al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.

Ai sensi del nuovo comma *1-bis*, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.

Ai sensi del nuovo comma *1-ter*, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via

informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il CSM, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi.

I dati trasmessi sono comunicati al CSM e possono essere pubblicati in forma sintetica sul sito internet del Ministero della giustizia.

## Articolo 18

*(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.109, la lettera *n*) è sostituita dalla seguente:

«*n*) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate, anche in funzione della produttività dei servizi stessi, dagli organi competenti;».

L'**articolo 18** amplia l'ambito di applicazione della causa di responsabilità disciplinare del magistrato di cui all'art. 2, comma 1, la lettera *n*), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109<sup>21</sup>.

Mentre attualmente costituisce illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni la "*reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti*", l'articolo rende illecito disciplinare anche la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sui servizi organizzativi e informatici.

---

<sup>21</sup> "*Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150*".





## Articolo 19

*(Formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

«*d-bis*) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;».

2. Nel titolo III del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, dopo il capo II è inserito il seguente:

«Capo II-*bis*

Corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado

Art. 26-*bis*. - (*Oggetto*). – 1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi

informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, formula per ciascun partecipante una valutazione di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

3. La valutazione è comunicata al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.

4. La valutazione positiva di idoneità conserva validità per cinque anni.

5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione».

L'**articolo 19**, che consta di due commi, modifica il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante "*Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150*", introducendo l'obbligo per tutti i magistrati aspiranti ad incarichi direttivi di frequentare specifici corsi di formazione presso la Scuola superiore della magistratura.

In particolare, il **comma 1** inserisce tra le finalità della Scuola superiore della magistratura l'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e

requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado.

Conseguentemente, il **comma 2** inserisce nel Titolo III del suddetto decreto legislativo 26/2006, un nuovo Capo II-*bis*, dedicato ai suddetti corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado.

Il nuovo Capo II-*bis* contiene il solo art. 26-*bis*, ai sensi del quale possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato ad uno specifico corso di formazione.

Tale corso è mirato allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

Al termine del corso di formazione il comitato direttivo, sulla base delle "*schede valutative*" redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, formula per ciascun partecipante una "*valutazione di idoneità*" al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

La valutazione è comunicata al CSM per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.

La valutazione positiva di idoneità conserva validità per 5 anni.

Si ricorda che la legge 30 luglio 2007, n. 111<sup>22</sup>, alla luce dell'art. 105 Cost., ha espunto dal decreto legislativo 26/2006 ogni riferimento a possibili valutazioni effettuate dalla Scuola superiore della magistratura, riservando l'attività valutativa al solo CSM e, per quanto concerne la sessione del tirocinio presso gli uffici giudiziari, ai magistrati affidatari.

Pertanto, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 26/2006, al termine della sessione del tirocinio presso la Scuola il comitato direttivo trasmette al CSM non una "*scheda valutativa*", bensì una "*relazione*".

Analogamente, la suddetta legge 111/2007 ha altresì eliminato dal decreto legislativo 26/2006 il "*giudizio di idoneità*" che il comitato di gestione della sezione (organo ora soppresso) avrebbe dovuto predisporre sulla base delle schede valutative redatte dai docenti.

L'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 26/2006 stabilisce che debba essere inviata al CSM una "*relazione di sintesi*" predisposta dal comitato direttivo della Scuola.

---

<sup>22</sup> "*Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario*".

## Articolo 20

*(Disposizioni in materia di temporaneità delle funzioni direttive)*

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulla conferma delle funzioni direttive il Consiglio superiore della magistratura delibera, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n.195, e successive modificazioni».

L'**articolo 20** stabilisce che sulla conferma delle funzioni direttive degli uffici giudiziari il CSM deve agire di concerto con il Ministro della giustizia.

In particolare esso interviene sull'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160<sup>23</sup>, il quale prevede attualmente che le funzioni direttive di cui all'art. 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di 4 anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del CSM, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per 5 anni.

A tale comma, il disegno di legge in esame aggiunge un nuovo periodo ai sensi del quale sulla conferma delle funzioni direttive il CSM deve deliberare di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195<sup>24</sup>.

L'art. 11, comma 3, della suddetta legge 195/1958 (di cui l'art. 21 del disegno di legge in esame prevede la modifica), stabilisce tuttavia che sul conferimento degli uffici direttivi il CSM delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro della giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento.

Il concerto del Ministro è dunque sulla proposta non sulla delibera.

---

<sup>23</sup> "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150".

<sup>24</sup> "Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura".

*Si valuti se la formulazione dell'articolo in esame possa porsi in contrasto con l'art. 105 Cost. che riserva al CSM, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.*

## **Articolo 21**

*(Modifica all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195)*

1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n.195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture,» sono soppresse;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Il Ministro della giustizia, nell'atto del concerto, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi».

L'**articolo 21** modifica la disciplina del conferimento delle funzioni direttive degli uffici giudiziari.

Attualmente, l'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195<sup>25</sup> stabilisce che sul conferimento degli uffici direttivi, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture, il CSM delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro della giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento.

Il **comma 1** espunge dall'art. 11, terzo comma, della legge 195/1958 il riferimento alle preture, che sono state soppresse dalla riforma del giudice unico.

Il **comma 2** aggiunge dopo il terzo un nuovo comma che precisa che il Ministro della giustizia, nell'atto di concerto, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi.

---

<sup>25</sup> "Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura".



## Articolo 22

*(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133)*

1. Alla legge 4 maggio 1998, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «, ed indica tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni» sono soppresse;

b) all'articolo 1-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità da non più di quattro anni. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non abbiano presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente

comma può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre cento chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all'interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia»;

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione»;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di

pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dell'ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo».

L'**articolo 22** ritorna, a breve distanza di tempo dall'ultimo intervento normativo in materia, sulla disciplina della copertura degli organici delle c.d. sedi disagiate.

Da ultimo, il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante "*Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario*", come modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2008, n. 181, ha modificato la disciplina del trasferimento d'ufficio dei magistrati a sedi disagiate.

Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, l'intervento normativo in questione era stato dettato dall'esigenza di sopperire alla scopertura dell'organico del personale di magistratura nelle c.d. sedi disagiate, resa pressante dal divieto introdotto dalla legge 30 luglio 2007, n. 111<sup>26</sup> di destinare i magistrati ordinari al termine del tirocinio a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160<sup>27</sup>, come sostituito dall'art. 2, comma 4, della suddetta legge 111/2007).

In particolare, l'art. 1 del suddetto decreto-legge 143/2008 ha apportato le seguenti modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133, recante "*Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali*":

- sono stati esclusi dall'ambito di applicazione della legge i magistrati destinati alle sedi di servizio al termine del tirocinio;

- alle sedi disagiate possono ora essere trasferiti d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità;

- il numero di magistrati che possono essere destinati d'ufficio alle sedi disagiate non può essere superiore a 100 unità, in luogo delle 50 indicate dal testo previgente;

- è esclusa, ai fini del tramutamento nelle sedi disagiate, l'applicazione del termine triennale di cui all'art. 194 dell'ordinamento giudiziario. Tale articolo prevede che il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia;

- la definizione di trasferimento d'ufficio è stata modificata. Fermi restando gli altri requisiti previsti dalla legge, deve ora comportare una distanza superiore a 100

---

<sup>26</sup> "Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario".

<sup>27</sup> "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150".



chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio (il testo previgente richiedeva il mutamento di regione ed una distanza, eccezion fatta per la Sardegna, superiore ai 150 chilometri). Inoltre: (i) è stato eliminato il riferimento geografico alle Regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Pertanto, la disciplina delle sedi disagiate può trovare applicazione su tutto il territorio nazionale, laddove se ne verificano i presupposti; (ii) l'ufficio giudiziario è definito sede disagiata quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti: mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione e la quota di posti vacanti non inferiore al 20% dell'organico (la disciplina previgente considerava invece sede disagiata l'ufficio giudiziario ove si fosse verificata la mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione per il quale ricorressero almeno due dei seguenti requisiti: a) vacanze superiori al 15 per cento dell'organico; b) elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata; c) elevato numero di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alle consistenze degli organici);

- nell'ambito delle non più di 60 sedi disagiate individuate annualmente dal C.S.M., sono ora selezionate non più di 10 sedi definite "a copertura immediata". Tali sedi sono individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni e sono destinatarie di una nuova specifica disciplina. La disciplina del nuovo istituto del "Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata" è sostanzialmente mutuata da quella dettata dagli artt. 3 e 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321<sup>28</sup>, relativa ai trasferimenti nelle c.d. sedi non richieste (legge che pertanto è stata abrogata). Questo tipo di trasferimento (al contrario del trasferimento d'ufficio di cui all'art. 1 della legge 133/1998) prescinde dall'esistenza di manifestazioni di consenso o di disponibilità da parte del magistrato. Esso può riguardare magistrati che: (i) svolgono da oltre 10 anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni; (ii) alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio o che tale domanda abbiano successivamente revocato; (iii) prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi.

Il disegno di legge in esame prevede nuove modifiche alla legge 133/1998 che sopprime il neointrodotta sistema delle "sedi a copertura immediata". Secondo la relazione illustrativa, *"l'intervento, che si rende necessario per la sempre più grave situazione di copertura degli uffici giudiziari meno richiesti, specie delle procure meridionali, intende rendere più efficiente il procedimento di copertura delle sedi disagiate, consentendo, ove difettino aspiranti al trasferimento presso le medesime, il trasferimento d'ufficio, oltre che dei magistrati cosiddetti ultradecennali, anche di tutti i magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità da non oltre quattro anni. L'individuazione della fascia di anzianità dei quattro anni successivi al conseguimento della prima valutazione di professionalità si rende necessaria per consentire, da un lato, di*

---

<sup>28</sup> "Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia".

*destinare magistrati anche agli uffici di procura, vigendo il divieto di trasferirvi magistrati più giovani, e dall'altro, di delimitare nel tempo il periodo massimo in cui i magistrati sono soggetti ad essere trasferiti d'ufficio (eccezione fatta per i cosiddetti ultradecennali). In secondo luogo, la modifica normativa prevede che i magistrati in questione possano essere trasferiti presso tutte le sedi disagiate che non siano state coperte su disponibilità degli interessati, eliminando ogni riferimento alle sedi a copertura immediata".*

La **lettera a)** elimina dunque dall'art. 1, comma 3, della legge 133/1998 l'obbligo per il CSM, introdotto dal decreto-legge 143/2008, di individuare - tra le 60 sedi disagiate che vengono individuate ogni anno - 10 sedi a copertura immediata, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo 2 successive pubblicazioni.

Conseguentemente, la **lettera b)** modifica l'art. 1-*bis* della suddetta legge 133/1998, che è attualmente dedicato alle abrogande sedi a copertura immediata.

In primo luogo, il **numero 1)** sostituisce la rubrica dell'articolo, che da "*Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata*" diviene "*Copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti*".

Il **numero 2)** sostituisce il comma 1 del suddetto art. 1-*bis*, apportandovi le seguenti modifiche:

- il trasferimento d'ufficio di cui all'art. 1-*bis* potrà essere disposto verso tutte le sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento (e non solo verso le dieci sedi attualmente definite "a copertura immediata");

- tale trasferimento d'ufficio riguarderà anche (o, forse, in prima battuta, solo) i magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità da non più di 4 anni. Rimane inalterato il fatto che esso possa riguardare "*altresì*" i magistrati che svolgono da oltre 10 anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato;

- il trasferimento d'ufficio può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio;

- il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità da non più di 4 anni può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all'interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Secondo la relazione illustrativa, tale modifica si rende necessaria al fine di consentire al Consiglio superiore della magistratura, ove possibile, di individuare i magistrati da

sottoporre al trasferimento d'ufficio tra quelli in servizio presso i distretti della medesima regione, limitando al minimo i disagi necessariamente connessi allo spostamento della sede di servizio;

- viene eliminato il riferimento alla possibilità per il CSM, nel disporre il trasferimento d'ufficio, di derogare all'art. 19 del decreto legislativo 160/2006, secondo il quale i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di 5 e un massimo di 10 anni a seconda delle differenti funzioni.

Il **numero 3)** stabilisce che possono essere trasferiti d'ufficio non soli i magistrati che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi, ma anche quelli che prestano servizio nei distretti delle regioni limitrofe.

Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia.

Secondo la relazione illustrativa, tali modifiche sono volte a rendere più agevole l'individuazione dei magistrati da assoggettare al trasferimento d'ufficio anche per le regioni tradizionalmente a maggiore densità di sedi disagiate, in relazione alle quali il bacino di magistrati dal quale è consentito attingere risulta più ridotto in virtù dell'espresso divieto di trasferire magistrati che risultino già in servizio presso altre sedi disagiate.

Il **numero 4)** apporta una modifica conseguente a quella di cui al numero 3).

Secondo la relazione illustrativa, la modifica di cui al **numero 5)** ha lo scopo di rendere tassativamente individuabile l'ufficio giudiziario da cui attingere per i trasferimenti.



## Articolo 23

*(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)*

1. Alla legge 24 marzo 2001, n.89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: «Chi ha subito» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte del processo che ha subito»;

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo penale si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero ancora del deposito dell'istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato, di parte civile, di responsabile civile o di civilmente obbligato per la sanzione pecuniaria, ovvero, se anteriore, a quella di applicazione di una misura cautelare. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno. Tale limite non opera se il rinvio è stato richiesto espressamente per un periodo più lungo.

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di tre anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di un anno per il giudizio di legittimità, nonché

di un ulteriore anno in caso di giudizio di rinvio.

3-quater. Nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L'indennizzo è ridotto fino a un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.

3-quinquies. In ordine alla istanza di equa riparazione di cui all'articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, in ciascun grado del giudizio in cui assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice precedente di sollecita definizione del processo ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi e per gli effetti della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza depositata nella cancelleria o segreteria del giudice precedente.

3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell'ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza di cui al comma 3-*quinquies*. A decorrere dalla data del deposito: il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall'articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all'articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; il processo penale resta in ogni caso assoggettato alla disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativo e contabile l'udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. I processi sono definiti con sentenza e la motivazione è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge»;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Procedimento*). - 1. L'istanza di equa riparazione si presenta alla segreteria del presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice, individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, competente a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso ovvero pende il procedimento nel grado di merito per il quale si assume verificata la violazione.

2. L'istanza deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato, a pena di inammissibilità, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, e contiene la dichiarazione o l'elezione di domicilio

nel luogo dove si intendono ricevere le comunicazioni e il pagamento dell'eventuale indennizzo nonché l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. All'istanza è altresì allegata copia dei verbali del procedimento, del relativo atto introduttivo e, se esistente, del provvedimento con cui è stato definito.

3. L'istanza è proposta nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposta nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il presidente della corte di appello o un magistrato delegato del distretto, col supporto di personale amministrativo dello stesso distretto, previa eventuale acquisizione d'ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili, respinge l'istanza se non ravvisa la sussistenza della violazione di cui all'articolo 2; altrimenti emana decreto esecutivo con il quale dispone, a carico dell'Amministrazione responsabile, ai sensi del comma 3, il pagamento di un equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, sono annualmente determinati gli importi minimi e massimi riconoscibili nella liquidazione degli indennizzi. La motivazione del provvedimento è limitata al riscontro del periodo eccedente il termine ragionevole. Il procedimento di cui al presente comma è gratuito. Il provvedimento è comunicato, a cura della segreteria della corte d'appello, all'istante nel domicilio di cui al comma 2 ed all'Amministrazione responsabile che, nei successivi centoventi giorni, effettua il

pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 6.

5. Contro il provvedimento di rigetto e contro quello che liquida un indennizzo ritenuto incongruo, il ricorrente può proporre opposizione alla corte di appello entro sessanta giorni dalla sua comunicazione. L'opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'Amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Le parti possono chiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 e possono chiedere di essere sentite in camera di consiglio, se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti fino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la

camera di consiglio. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso in opposizione, decreto impugnabile per cassazione con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento presidenziale opposto. Il decreto collegiale è immediatamente esecutivo. In ogni caso la corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, esclusa ogni possibilità di compensazione. Se l'Amministrazione non si costituisce e l'opposizione è comunque respinta, la condanna al pagamento delle spese è pronunciata in favore della cassa delle ammende e il relativo ammontare può essere compensato con l'indennizzo eventualmente già liquidato in favore del ricorrente.

6. Contro il provvedimento che ha accolto l'istanza di equo indennizzo, l'Amministrazione responsabile, entro sessanta giorni dalla notifica, può proporre opposizione ai sensi del comma 5. In tale caso la corte di appello, su istanza dell'opponente, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del provvedimento. L'atto di impugnazione, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato al creditore, a cura dell'Avvocatura dello Stato, nel domicilio eletto di cui al comma 2. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme di cui al comma 5».

L'**articolo 23** modifica la disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89<sup>29</sup> (c.d. legge Pinto).

La questione dei costi della legge Pinto è stata sollevata di recente dal Primo presidente della Corte di Cassazione in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2009<sup>30</sup>. Egli ha ricordato che l'incremento di tali costi "*continua ad essere esponenziale*

<sup>29</sup> "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile".

<sup>30</sup> <http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione%20anno%20giudiziario%202008.pdf>.

e allarmante: alla fine del 2006 erano di 41,5 milioni di Euro; in due anni sono 81,3 milioni già sborsati, più almeno altri 36,6 milioni, dovuti ma non pagati. Essi sono in parte già oggetto di procedure di pignoramento nei confronti del Ministero della Giustizia che non ha potuto onorare l'ulteriore debito derivante dai provvedimenti di condanna delle varie Corti d'Appello". La relazione del Primo presidente contiene anche una serie di dati al riguardo.

## I costi della legge Pinto dal 2002 al 2008

Anno	Somme richieste al Ministero dell'economia	Somme assegnate dal Ministero dell'economia	Somme pagate dal Ministero o dalle Corti (a seguito circ. DAG 938/05*)	Mandati e/o Ordini di accreditamento
2001*				
2002	€ 3.873.427,00 il 06/03/02	€ 1.807.600,00 il 27/05/02	€ 1.266.354,84	360 OP
2003	€ 5.000.000,00 il 17/02/03	€ 5.000.000,00 il 17/04/03	€ 4.995.000,00	1713 OP
2004	€ 10.627.410,00 il 28/01/04	€ 10.627.411,00 il 01/04/04	€ 6.627.974,36	2169 OP
2005 *	€ 11.530.194,00 l'11/02/05	€ 10.730.194,00 il 01/04/05	€ 10.730.000,00	2363 OP 21 OA
2006	€ 22.000.000,00 il 30/01/06	€ 17.947.167,00 il 03/07/06	€ 17.946.314,53	1013 OP 70 OA
2007	€ 25.000.000,00 il 07/02/07	€ 15.000.000,00 l'11/06/07	€ 14.774.602,63	481 OP 48 OA
2008	€ 40.000.000,00 il 15/01/08	€ 25.000.000,00 il 18/04/08	€ 24.999.847,45	694 OP 35 OA
<b>totale</b>	<b>€ 118.031.031,00</b>	<b>€ 86.112.372,00</b>	<b>€ 81.340.093,81</b>	

\* a seguito della circolare DAG 938/05 sono state delegate le Corti d'Appello al pagamento degli indennizzi

\* l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene a decorrere dal 01/01/2002

Fonte: Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione generale contenzioso e diritti umani – Ufficio I – decreti di condanna – cap. 1264

I procedimenti per Legge Pinto definiti dalle Corti di Appello per gli anni 2001-2008 sono pari a 37.903, indicati per anno come di seguito.

ANNO	RICORSI
2001	1.622
2002	5.018
2003	2.470
2004	3.579
2005	5.729
2006	5.916
2007	6.270
2008	7.299

Per quanto si tratti di meri procedimenti camerali, la Legge Pinto sovraccarica – soprattutto per quanto concerne la fase del pagamento dei decreti – in particolare alcune Corti territoriali, indicate di seguito dalla più alla meno gravata. I dati riportati sono esaustivi e significativi dal momento che non si registrano né arretrati né ritardi nella emissione dei decreti Pinto.



**RITARDI SUPERIORI AI 1000 PROCEDIMENTI**

**Roma**, competente su **11.071** casi di ritardi di **Napoli**;

**Perugia**, competente **3.992** ritardi di **Roma**;

**Catanzaro**, competente **2.149** ritardi di **Potenza**;

**Trento**, competente **1.474** ritardi di **Venezia**;

**Napoli**, competente su **1.100** ritardi di **Salerno**;

**Genova**; competente su **1.100** ritardi di **Firenze**.

**RITARDI INFERIORI AI 1000 MA SUPERIORI AI 500 PROCEDIMENTI**

**Salerno**, competente su **894** ritardi di **Catanzaro**;

**Torino**, competente su **793** ritardi di **Genova**;

**Messina**, competente su **694** ritardi di **Catania**;

**L'Aquila**, competente su **666** ritardi di **Ancona**;

**Brescia**, competente su **661** ritardi di **Milano**;

**Venezia**, competente su **561** ritardi di **Brescia**.

Non sono state considerate per la compilazione dell'elenco le procedure esecutive attivate a seguito del mancato pagamento del decreto costituente per legge titolo esecutivo.

Il Primo presidente ha anche svolto le seguenti considerazioni: *"Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con la Risoluzione interinale ResDH (2007) riguardante l'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari in Italia, ha, tuttavia, rimarcato i risultati insoddisfacenti, nonostante l'introduzione, nel 2001, della legge Pinto, rivolgendo un appello alle più alte istanze italiane affinché mantengano il loro impegno nel risolvere il problema dell'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari. Il Comitato dei Ministri ha anche invitato le autorità ad intraprendere un'azione interdisciplinare, che coinvolga gli attori e protagonisti principali della Giustizia, coordinata ai più alti livelli politici, per elaborare una strategia, nuova ed efficace, con una costante e regolare informazione dei progressi compiuti per la realizzazione di una nuova strategia nazionale. Val la pena di ricordare come la Corte Europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera, Scordino c. Italia del 29 marzo 2006) sottolinei che "il miglior rimedio in assoluto è la prevenzione" e non il risarcimento dei danni, che può indurre a provocare deliberatamente ulteriori ritardi per conseguire non più una vittoria (ipotetica) nel processo, ma un titolo (certo) per richiedere il risarcimento per il ritardo. Oggi si assiste anche alla cd. "Pinto sulla Pinto", cioè alla richiesta di risarcimento per il ritardo nella definizione non solo della prima causa, ma anche della causa sul ritardo, in una logica che può ingenerare abusi processuali. Va dato atto dello sforzo che stanno compiendo il Governo e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'adozione di una nuova normativa basata su tre cardini essenziali: a) cooperazione indispensabile della parte, che deve richiedere la sollecita definizione del processo; b) procedura amministrativa presso il capo dell'ufficio (che, di fronte all'istanza sottoscritta direttamente dalla parte, adotta, oltre a revisioni organizzative all'interno dell'ufficio, uno specifico provvedimento amministrativo di liquidazione del danno a favore del privato); c) previsione di un'eventuale fase contenziosa successiva*

*con esclusione della compensazione delle spese. L'augurio è che si provveda al più presto ad eliminare un gravissimo danno, anche di immagine, per il Paese. Nelle more, gli uffici giudiziari devono ricercare strategie organizzative prioritarie per fronteggiare il fenomeno, come quella adottata dal Tribunale di Torino".*

Si ricorda che, da ultimo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, ha adottato una nuova risoluzione interinale sulla eccessiva durata delle procedure giudiziarie in Italia - CM/ResDH(2009)42 del 19 marzo 2009 - con la quale ha, tra l'altro, fortemente incoraggiato le autorità italiane a prendere in considerazione un emendamento alla Legge Pinto, al fine di istituire un sistema in grado di risolvere i problemi di ritardo nel pagamento degli indennizzi accordati, di semplificare le procedure per ottenere gli stessi, nonché di prevedere strumenti processuali che consentano di accelerare le procedure in questione.

La **lettera a)** dell'articolo in esame modifica l'art. 2 della legge Pinto, che sancisce il diritto all'equa riparazione.

In primo luogo, il **numero 1)** inserisce nel comma 1 un riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost.<sup>31</sup> e specifica che il soggetto che ha diritto all'equa riparazione è la parte processuale.

Il **numero 2)** inserisce, dopo il comma 3, cinque nuovi commi.

I nuovi commi *3-bis* e *3-ter* introducono criteri volti a chiarire le modalità di computo della durata del processo.

Pertanto, il "*processo penale*" (*sic!*) si considera iniziato, in ciascun grado:

- per i processi il cui atto introduttivo è costituito dal ricorso, alla data di deposito del ricorso;

- per i processi introdotti con atto di citazione, alla data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (e non invece dalla notifica dell'atto di citazione);

- quando trova applicazione il rito societario, alla data del deposito dell'istanza di fissazione udienza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5<sup>32</sup>.

Il processo termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado.

Il processo si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato, di parte civile, di responsabile civile o di civilmente obbligato per la sanzione pecuniaria, ovvero, se anteriore, a quella di applicazione di una misura cautelare.

---

<sup>31</sup> "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata".

<sup>32</sup> "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366".

*I primi due periodi del nuovo comma 3-bis dovrebbero essere reconsiderati, in quanto il primo periodo sembrerebbe doversi più correttamente riferire al processo civile (come risulta dal testo del disegno di legge in esame pubblicato sul sito del Ministero della giustizia<sup>33</sup>) ed il secondo al processo penale.*

Viene inoltre specificato che non vengono presi in considerazione nel calcolo i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno. Tale limite non opera se il rinvio è stato richiesto espressamente per un periodo più lungo.

Attualmente la Corte di cassazione prevede che dalla durata sono detraibili i rinvii richiesti dalle parti solo nei limiti in cui siano imputabili ad intento dilatorio o a negligente inerzia delle stesse e, in generale, all'abuso del diritto di difesa (Cass. civ. 18 dicembre 2008, n. 29543).

Non sono considerati irragionevoli i periodi che non eccedono la durata di 3 anni per il primo grado, di 2 anni per il grado di appello e di 1 anno per il giudizio di legittimità, nonché di un ulteriore anno in caso di giudizio di rinvio.

Con riferimento a tale disposizione, la relazione illustrativa al disegno di legge in esame afferma che *"la nuova previsione legale dei periodi da considerarsi eccedenti rispetto alla durata ragionevole del processo, per ogni grado, si colloca nell'ottica di una maggiore certezza dei presupposti del ricorso, peraltro nel rispetto delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo"*.

*A tal proposito, si ricorda che dalla ricostruzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo condotta dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ), istituita dal Consiglio d'Europa,<sup>34</sup> emerge la riluttanza della Corte stessa a individuare una durata standard del processo o di un particolare tipo di procedimento. Al contrario, la Corte ritiene che ogni situazione debba essere valutata alla luce delle sue specificità. Nel compiere tale valutazione, essa prende normalmente in considerazione i seguenti criteri: (a) complessità del caso; (b) la condotta dell'istante; (c) la condotta delle autorità competenti; (d) l'importanza della causa per la parte. Secondo il CEPEJ, l'esame della giurisprudenza della Corte fa emergere che una durata eccedente i due anni per grado di giudizio normalmente induce la Corte a valutare con particolare attenzione le circostanze del caso. Nei casi di rilevante interesse per la parte, la Corte può ritenere violata la Convenzione anche se il processo è durato meno di due anni. Viceversa, se la causa è particolarmente complessa, la Corte può ammettere una durata maggiore.*

---

<sup>33</sup> [http://www.giustizia.it/dis\\_legge/xvileg/riforma\\_processo\\_penale\\_ddl.htm#r23](http://www.giustizia.it/dis_legge/xvileg/riforma_processo_penale_ddl.htm#r23).

<sup>34</sup> "Analyse des délais judiciaires dans les Etats membres du Conseil de l'Europe a partir de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme", 6-8 dicembre 2006.

*La Corte di cassazione - nell'affermare che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stimato tale durata in anni 3 per quanto riguarda il giudizio di primo grado ed in 2 anni per quello di secondo grado - non dimentica infatti di sottolineare che tale stima è effettuata "in linea di massima" e che "da questi parametri il giudice può discostarsi riconoscendo una durata ragionevole maggiore o minore in considerazione della maggiore o minore complessità del procedimento" (v., tra le tante, Cass. civ. 3 aprile 2008, n. 8521).*

*Si ricorda che l'art. 52 A.S. 1524 della scorsa legislatura, recante "Disposizioni per la razionalizzazione e l'accelerazione del processo civile" prevedeva l'inserimento nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di un nuovo art. 152-bis così formulato "Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità. I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare".*

Il nuovo comma 3-*quater* prevede che nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice tenga conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione. L'indennizzo è ridotto fino a un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.

Il nuovo comma 3-*quinqües* introduce il principio della cooperazione indispensabile della parte, che deve richiedere la sollecita definizione del processo. Viene infatti considerata priva di interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., la parte che, in ciascun grado del giudizio in cui assume essersi verificata la violazione, non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al comma 3-*ter*, una espressa **richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del processo**.

Se tale richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-*bis*, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione.

Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi e per gli effetti della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.

Ai sensi del nuovo comma 3-*sexies*, il giudice procedente e il capo dell'ufficio giudiziario devono essere avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza di sollecita definizione del processo di cui al comma 3-*quinqües* e, a decorrere dalla data del suo deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi

degli artt. 81, secondo comma, e 83 disp. att. c.p.c., con esclusione della deroga ivi prevista e di quella di cui al successivo art. 115, secondo comma.

L'art. 81, secondo comma, disp. att. c.p.c. stabilisce che, nello stesso processo, l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze d'istruzione, non può essere superiore a 15 giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore.

Ai sensi dell'art. 83 disp. att. c.p.c., il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.

L'art. 115, secondo comma, c.p.c. prevede invece che il collegio possa rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore a norma dell'art. 190 c.p.c..

Il processo penale resta in ogni caso assoggettato alla disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare.

Nei processi amministrativo e contabile l'udienza di discussione è fissata entro 90 giorni.

I processi sono definiti con sentenza e la motivazione è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda.

Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge.

La **lettera b)** sostituisce l'art. 3 della legge Pinto, che disciplina il procedimento di equa riparazione, introducendo una fase amministrativa preliminare presso il capo dell'ufficio e prevedendo che l'eventuale fase contenziosa intervenga solo successivamente.

Attualmente, l'art. 3 stabilisce che la domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p. a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'art. 125c.p.c..

Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

La corte di appello provvede ai sensi degli artt. 737 e ss. c.p.c.. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della

notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni.

Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a 5 giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.

La corte pronuncia, entro 4 mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

Alla fase giurisdizionale attualmente prevista dall'art. 3 il disegno di legge in esame antepone dunque una fase amministrativa.

Tale fase ha inizio con la presentazione di un'istanza alla segreteria del **presidente della corte di appello** del distretto in cui ha sede il giudice, individuato ai sensi dell'art. 11 c.p.p., competente a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso ovvero pende il procedimento nel grado di merito per il quale si assume verificata la violazione.

L'istanza deve essere **sottoscritta personalmente dall'interessato**, a pena di inammissibilità, secondo un modello che dovrà essere stabilito con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa. L'istanza deve contenere la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel luogo dove si intendono ricevere le comunicazioni e il pagamento dell'eventuale indennizzo, nonché l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. All'istanza è altresì allegata copia dei verbali del procedimento, del relativo atto introduttivo e, se esistente, del provvedimento con cui è stato definito.

Il presidente della corte d'appello o un magistrato delegato del distretto, col supporto di personale amministrativo dello stesso distretto, previa eventuale acquisizione **d'ufficio** degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili, respinge la richiesta se non ravvisa la sussistenza della violazione; altrimenti emana decreto esecutivo con il quale dispone, a carico dell'Amministrazione responsabile, il pagamento di un equo indennizzo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato d'intesa con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, devono essere determinati annualmente gli importi minimi e massimi riconoscibili nella liquidazione degli indennizzi.

*Si ricorda che l'indennizzo deve costituire un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo. In tema di quantificazione dell'indennizzo, si veda, da ultimo, Cass. civ. 11 marzo 2009, n. 5892, secondo cui: "In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea*

*non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo che ha individuato nell'importo compreso fra euro 1.000,00 ed euro 1.500,00 per anno il parametro per la quantificazione dell'indennizzo". Secondo Cass. civ. 9 marzo 2009, n. 5665, "... al giudice nazionale è consentito di derogare ai canoni elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; la scelta di discostarsi dagli standard va motivata in base alle circostanze concrete della vicenda: oltre alla posta in gioco, ad esempio, fra i criteri discretivi per l'importanza della causa spicca il numero dei giudici che sono stati aditi dal cittadino per ottenere giustizia oltre che la condotta della parte".*

La motivazione del provvedimento è limitata al riscontro del periodo eccedente il termine ragionevole.

Tale procedimento è gratuito.

L'amministrazione responsabile, nei 120 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento, effettua il pagamento della somma ingiunta (a meno che la corte d'appello non sospenda in tutto o in parte l'esecuzione del provvedimento, v. *infra*).

Contro il provvedimento di rigetto e contro quello che liquida un indennizzo ritenuto incongruo, il ricorrente può proporre **opposizione alla corte di appello** entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Inizia dunque una fase giurisdizionale modellata sul procedimento attuale, dal quale si differenzia per i seguenti elementi:

- il deposito di memorie e la produzione di documenti deve avvenire sempre entro 5 giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio (dunque la corte non ha il potere di modificare tale termine);

- in ogni caso la corte provvede sulle spese ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., esclusa ogni possibilità di compensazione. Se l'Amministrazione non si costituisce e l'opposizione è comunque respinta, la condanna al pagamento delle spese è pronunciata in favore della cassa delle ammende e il relativo ammontare può essere compensato con l'indennizzo eventualmente già liquidato in favore del ricorrente.

Contro il provvedimento che, al contrario, ha accolto l'istanza di equo indennizzo, l'Amministrazione responsabile, entro 60 giorni dalla notifica, può proporre opposizione. In tal caso la corte di appello, su istanza dell'opponente, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del provvedimento. Il giudizio di opposizione si svolge nelle medesime forme di quello avverso il provvedimento di rigetto e contro quello che liquida un indennizzo ritenuto incongruo.





## **Articolo 24**

*(Delega al Governo in materia di riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale e di audizione di testimoni a distanza)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 32 della presente legge, un decreto legislativo diretto al riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale e di audizione di testimoni a distanza, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'obbligo per ciascun avvocato e ausiliario del giudice e del pubblico ministero di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, stabilendo le modalità di comunicazione ed aggiornamento;

b) prevedere che le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni siano effettuati dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice e del pubblico ministero in forma telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata, mediante la trasmissione dell'atto firmato digitalmente o di copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale;

c) prevedere che gli atti, le memorie e le istanze delle parti private siano trasmessi, mediante atto firmato digitalmente o copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale, direttamente all'ufficio giudiziario, agli avvocati e agli ausiliari del giudice e del pubblico ministero in forma telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata;

d) prevedere la notificazione in forma telematica come forma principale di comunicazione e notificazione, ove possibile, anche per le parti private, diverse dall'imputato, ed i testimoni;

e) prevedere che le comunicazioni tra gli uffici giudiziari avvengano esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o per diretta interconnessione tra i sistemi;

f) modificare le disposizioni del codice di procedura penale prevedendo che gli atti che richiedono la firma autografa dell'indagato e delle altre parti private possano essere trasmessi per copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale da parte dell'avvocato patrocinatore;

g) procedere al riassetto delle disposizioni concernenti le comunicazioni relative alla non accettazione, alla rinuncia o alla revoca del difensore con riferimento all'obbligo in capo all'autorità procedente di nominare in tempi brevi il difensore d'ufficio in caso di non accettazione del difensore;

h) prevedere che il giudice possa disporre che, dinanzi al tribunale del riesame, le notificazioni agli imputati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari siano eseguite dalla polizia penitenziaria;

i) prevedere, con riferimento alla disciplina delle notificazioni all'imputato non detenuto, che le notificazioni successive alla prima siano eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale e che per le modalità della notificazione trovino applicazione anche le disposizioni introdotte ai sensi della lettera b);

l) prevedere che se la nomina del difensore di fiducia è effettuata dinanzi

ad autorità giudiziaria diversa da quella che procede in ordine al procedimento principale, essa sia trasmessa a quest'ultima e che, in caso contrario, la nomina non si intenda riferita al procedimento principale;

*m)* prevedere che, quando non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157 del codice di procedura penale, l'ufficiale giudiziario proceda, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziaria centrale, il luogo di nascita, di residenza anagrafica, di domicilio, di dimora e di lavoro, e proceda d'ufficio alla nuova notificazione; che, l'ufficiale giudiziario precedente possa incaricare l'ufficiale giudiziario competente per territorio per la notificazione; che, in caso di esito negativo delle ricerche eseguite, l'autorità giudiziaria emetta decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore; prevedere che l'autorità giudiziaria possa rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite polizia giudiziaria;

*n)* prevedere che, quando l'ufficiale giudiziario procede a ricerche dell'imputato ai sensi dell'articolo 159 del codice di procedura penale, rediga verbale delle ricerche compiute, indicando i luoghi, nonché le persone e gli enti interpellati; che al verbale debba essere allegata copia di tutta la documentazione fornita da dette persone o enti; prevedere che, quando incarica l'ufficiale giudiziario competente per territorio per la notificazione, l'ufficiale giudiziario trasmetta allo stesso copia di tutta la documentazione utile al reperimento dell'imputato;

*o)* modificare l'articolo 169 del codice di procedura penale prevedendo che

l'invito di cui al comma 1 contenga anche la nomina di difensore d'ufficio, ove la persona sottoposta alle indagini non abbia provveduto alla nomina di difensore di fiducia;

*p)* attribuire al Ministro della giustizia la facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2010, l'utilizzazione obbligatoria delle notificazioni telematiche;

*q)* prevedere, subordinandola al consenso delle parti, la possibilità per testimoni, consulenti e periti di partecipare al dibattimento a distanza, quando gli stessi si trovino in località notevolmente distante da quella presso cui si celebra il processo o l'incidente probatorio, ovvero quando sussistano altri gravi motivi;

*r)* prevedere, nel caso previsto alla lettera *q)*, che il giudice disponga l'audizione a distanza con ordinanza motivata; che l'audizione avvenga presso sale appositamente istituite presso il tribunale del luogo ove si trova la persona da escutere; che l'audizione garantisca, tramite mezzi tecnici idonei, la piena visibilità della persona da escutere; che l'audizione venga videoregistrata e della stessa sia redatto sommario verbale; che alla deposizione assista un ausiliario del tribunale ove viene assunta, il quale redige verbale contenente le generalità della persona e l'orario di inizio e conclusione della deposizione; che gli aspetti tecnici dell'audizione a distanza possano essere successivamente disciplinati da apposito decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

L'**articolo 24** delega il Governo ad adottare un decreto legislativo diretto al riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale e di audizione di testimoni a distanza.

*Secondo la relazione illustrativa, "... si intende, in primo luogo, rendere possibile l'utilizzo in via principale delle moderne tecnologie per la comunicazione tra i soggetti del procedimento, congiuntamente all'introduzione di appositi meccanismi di sicurezza all'interno del sistema che impediscano l'utilizzo fraudolento delle medesime ... La delega prevede, inoltre, una serie di modifiche della disciplina codicistica in materia di comunicazioni e notificazioni volta ad eliminare le ricorrenti stasi procedurali che possono essere risolte senza limitare in alcun modo le garanzie per il corretto esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato. La terza parte della delega in parola prevede, infine, la possibilità per testimoni, consulenti e periti di partecipare al dibattimento a distanza, quando gli stessi si trovino in località notevolmente distante da quella presso cui si celebra il processo o l'incidente probatorio, ovvero quando sussistano altri gravi motivi. Le moderne tecnologie consentono infatti di ricorrere a tale modalità di partecipazione per non interrompere il dibattimento in ogni occasione in cui uno dei summenzionati soggetti risulti impedito. Il principio di delega prevede, però, che detta possibilità debba essere subordinata al consenso delle parti".*

La relazione tecnica evidenzia che parte degli uffici giudiziari già dispongono delle attrezzature e dei sistemi informatici necessari all'espletamento delle nuove procedure di comunicazione, mentre per la rimanente parte è possibile stimare oneri connessi agli adeguamenti strutturali della rete e alla diffusione della posta elettronica certificata pari complessivamente a 16,5 milioni di euro. Tali investimenti risultano già finanziati nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio sui capitoli 1501 e 7203 (euro 10 milioni per la posta certificata) e nell'ambito dello stanziamento del progetto per la "Realizzazione, evoluzione e messa in sicurezza delle infrastrutture ICT, dei sistemi informatici e della rete di telecomunicazione della giustizia".

Il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi.

**Lettera a):** gli avvocati e gli ausiliari del giudice e del PM avranno l'obbligo di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata.

Il Governo dovrà stabilire le modalità di comunicazione ed aggiornamento degli indirizzi.

**Lettera b):** le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni saranno effettuati dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice e del PM in forma

telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata, mediante la trasmissione dell'atto firmato digitalmente o di copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale.

**Lettera c):** gli atti, le memorie e le istanze delle parti private saranno trasmessi, mediante atto firmato digitalmente o copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale, direttamente all'ufficio giudiziario, agli avvocati e agli ausiliari del giudice e del PM in forma telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata.

**Lettera d):** la notificazione in forma telematica dovrà essere la forma principale di comunicazione e notificazione, ove possibile, anche per le parti private, diverse dall'imputato, ed i testimoni.

**Lettera e):** le comunicazioni tra gli uffici giudiziari dovranno avvenire esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o per diretta interconnessione tra i sistemi.

**Lettera f):** dovranno essere modificate le disposizioni del codice di procedura penale prevedendo che gli atti che richiedono la firma autografa dell'indagato e delle altre parti private possano essere trasmessi per copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale da parte dell'avvocato patrocinatore.

**Lettera g):** in caso di non accettazione, rinuncia o revoca del difensore l'autorità procedente avrà l'obbligo di nominare in tempi brevi il difensore d'ufficio.

**Lettera h):** il giudice potrà disporre che, dinanzi al tribunale del riesame, le notificazioni agli imputati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari siano eseguite dalla polizia penitenziaria.

**Lettera i):** con riferimento alla disciplina delle notificazioni all'imputato non detenuto, le notificazioni successive alla prima saranno eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 96 c.p.p. (per le modalità della notificazione troveranno applicazione anche le disposizioni introdotte ai sensi della lettera b).

**Lettera l):** se la nomina del difensore di fiducia è effettuata dinanzi ad autorità giudiziaria diversa da quella che procede in ordine al procedimento principale, essa sarà trasmessa a quest'ultima.

In caso contrario, la nomina non si intenderà riferita al procedimento principale.

**Lettera m):** quando non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'art. 157 c.p.p., l'ufficiale giudiziario procederà anche consultando i

competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziaria centrale, il luogo di nascita, di residenza anagrafica, di domicilio, di dimora e di lavoro, e proceda d'ufficio alla nuova notificazione. L'ufficiale giudiziario precedente potrà incaricare l'ufficiale giudiziario competente per territorio per la notificazione. In caso di esito negativo delle ricerche eseguite, l'autorità giudiziaria emetterà decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordinerà che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore. L'autorità giudiziaria potrà rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite polizia giudiziaria.

**Lettera n):** quando l'ufficiale giudiziario procede a ricerche dell'imputato ai sensi dell'art. 159 c.p.p., redigerà verbale delle ricerche compiute, indicando i luoghi, nonché le persone e gli enti interpellati.

Al verbale dovrà essere allegata copia di tutta la documentazione fornita da dette persone o enti.

Quando incarica l'ufficiale giudiziario competente per territorio per la notificazione, l'ufficiale giudiziario trasmetterà allo stesso copia di tutta la documentazione utile al reperimento dell'imputato.

**Lettera o):** l'art. 169 c.p.p. - in materia di notifica all'imputato all'estero - dovrà essere modificato, prevedendo che l'invito di cui al comma 1 contenga anche la nomina di difensore d'ufficio, ove la persona sottoposta alle indagini non abbia provveduto alla nomina di difensore di fiducia.

L'art. 169, comma 1, c.p.p. attualmente prevede che se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.

**Lettera p):** il Ministro della giustizia avrà la facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2010, l'utilizzazione obbligatoria delle notificazioni telematiche.

**Lettera q):** subordinatamente al consenso delle parti, testimoni, consulenti e periti potranno partecipare al dibattimento a distanza, quando gli stessi si trovino in località notevolmente distante da quella presso cui si celebra il processo o l'incidente probatorio, ovvero quando sussistano altri gravi motivi.

**Lettera r):** nel caso previsto alla lettera q), il giudice disporrà l'audizione a distanza con ordinanza motivata. L'audizione avverrà presso sale appositamente istituite presso il tribunale del luogo ove si trova la persona da escutare. L'audizione garantirà, tramite mezzi tecnici idonei, la piena visibilità della persona da escutare. L'audizione verrà videoregistrata e della stessa sarà redatto sommario verbale. Alla deposizione assisterà un ausiliario del tribunale ove viene assunta, il quale dovrà redigere verbale contenente le generalità della persona e l'orario di inizio e conclusione della deposizione. Gli aspetti tecnici dell'audizione a distanza potranno essere successivamente disciplinati da apposito decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

## Articolo 25

*(Delega al Governo per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 32 della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali e reali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che sulle richieste di applicazione, modifica e revoca delle misure cautelari personali e reali, nonché delle misure cautelari previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sia competente a decidere il tribunale in composizione collegiale del luogo ove ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto la misura;

b) prevedere che sulle richieste di riesame e di appello avverso le misure di cui alla lettera a) sia competente a decidere la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il tribunale che

ha emesso la misura o che ha provveduto alla modifica o revoca della stessa;

c) prevedere, nelle ipotesi di arresto in flagranza e fermo, la competenza in ordine alla convalida del giudice per le indagini preliminari, ovvero, nei casi di presentazione per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo, del tribunale in composizione monocratica o collegiale competente secondo i criteri ordinari;

d) prevedere, nel caso previsto dalla lettera c), che in caso di applicazione di misura cautelare personale questa debba essere rinnovata dal tribunale di cui alla lettera a) nei termini e nei modi previsti dall'articolo 27 del codice di procedura penale;

e) prevedere che all'udienza dinanzi alla corte di appello, nei casi previsti dalla lettera b), possa partecipare un rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto l'emissione o la modifica della misura.

L'**articolo 25** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali e reali.

Il Governo si dovrà attenere ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire al tribunale in composizione collegiale del luogo ove ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del PM che ha richiesto la misura la competenza a decidere sulle richieste di applicazione, modifica e revoca:

- delle misure cautelari personali e reali, nonché

- delle misure cautelari previste dall'art. 47 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231<sup>35</sup> nei confronti degli enti.

Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge in esame, l'intervento in questione si fonda sulla necessità di approntare le maggiori garanzie possibili per l'indagato destinatario di una misura cautelare, personale o reale.

*Né la relazione illustrativa né la relazione tecnica contengono alcun riferimento all'impatto che l'accentramento e la collegialità determinerebbero sulle risorse e sulla funzionalità degli uffici giudiziari interessati.*

*A tal proposito, si ricorda che la Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ) ha esortato i legislatori nazionali ad effettuare ex ante una valutazione dell'impatto che ogni disegno di legge potrebbe avere sull'attività degli uffici giudiziari<sup>36</sup>.*

b) prevedere che sulle richieste di riesame e di appello avverso le misure di cui alla lettera a), sia competente a decidere la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il tribunale che ha emesso la misura o che ha provveduto alla modifica o revoca della stessa;

c) prevedere, nelle ipotesi di arresto in flagranza e fermo, la competenza in ordine alla convalida del GIP, ovvero, nei casi di presentazione per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo, del tribunale in composizione monocratica o collegiale competente secondo i criteri ordinari;

d) prevedere, nel caso previsto dalla lettera c), che in caso di applicazione di misura cautelare personale, questa debba essere rinnovata dal tribunale di cui alla lettera a) nei termini e nei modi previsti dall'art. 27 c.p.p.;

e) prevedere che all'udienza dinanzi alla corte di appello, nei casi previsti dalla lettera b), possa partecipare un rappresentante dell'ufficio del PM che ha richiesto l'emissione o la modifica della misura.

La relazione illustrativa pone in evidenza che l'accentramento previsto dall'articolo in esame è idoneo a determinare una situazione in cui il PM di udienza è all'oscuro delle attività di indagine, anche nei casi relativi alle indagini più complesse.

La possibilità per un rappresentante dell'ufficio del PM che ha richiesto l'emissione o la modifica della misura di partecipare all'udienza dinanzi alla

---

<sup>35</sup> "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300".

<sup>36</sup> Il 13 settembre 2005, il CEPEJ ha approvato un documento, denominato "Programma Quadro", recante una serie di linee d'azione di cui si suggerisce l'adozione agli Stati membri del Consiglio d'Europa, al fine di consentire che ogni processo si svolga entro un limite temporale (non semplicemente ragionevole, bensì) ottimale e prevedibile *ex ante*.



corte di appello, durante la fase di impugnazione, serve a ovviare a tale inconveniente.



## Articolo 26

*(Delega al Governo in materia di sospensione del processo celebrato in assenza dell'imputato)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 32 della presente legge, un decreto legislativo recante la disciplina della sospensione del processo da celebrare in assenza dell'imputato, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, quando si procede per taluno dei reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, alla prima udienza dibattimentale il giudice, salvo che l'imputato sia presente all'udienza, disponga che la citazione venga notificata all'imputato personalmente o a mani di familiare convivente quando la stessa risulti notificata in modo da non garantire l'effettiva conoscenza del procedimento;

b) prevedere che, quando la notificazione disposta ai sensi della lettera a) non risulta possibile, il giudice:

1) disponga con ordinanza la sospensione del processo, sempre che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, ferma restando l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 71, commi 4 e 6, del codice di procedura penale, in quanto compatibili;

2) disponga la separazione dei processi quando si procede a carico di più imputati e la sospensione concerne solo taluni di essi;

c) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino, salvo che l'imputato provi di non avere avuto conoscenza del procedimento non per sua colpa, se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la

prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti o che lo stesso si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento;

d) prevedere:

1) che, quando l'imputato non compare alla prima udienza e non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, il giudice ordini procedersi in assenza dell'imputato, salva revoca dell'ordinanza se questi compare prima della pronuncia della sentenza;

2) che l'imputato presente a una udienza, il quale non compare alle udienze successive, sia considerato presente non comparso;

3) che l'ordinanza di cui al numero 1) sia nulla se il processo doveva essere sospeso ai sensi della lettera b) e che, in tale caso, il giudice disponga la sospensione del processo;

4) che nel caso previsto dal numero 3) restino validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione viene revocata, possa ottenere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 del codice di procedura penale o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti;

e) prevedere che, avverso la sentenza emessa in assenza dell'imputato, il difensore d'ufficio possa proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato;

f) prevedere che la corte d'appello proceda alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso in cui l'imputato, assente in primo grado, ne faccia

richiesta e provi di non essere potuto comparire per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa; in tale caso valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere se, e in, che limiti, allo stesso possa essere concessa la remissione in termini per formulare richiesta di riti alternativi;

g) prevedere che, nei casi previsti dalla lettera b), l'ordinanza del giudice che dispone la sospensione del processo, unitamente al decreto di citazione a giudizio, vengano trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria per il successivo inserimento per estratto nella banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, e successive modificazioni; valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere, tramite le opportune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.313, l'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del

processo e la cancellazione della medesima iscrizione quando il provvedimento è revocato;

h) disciplinare le modalità di notificazione dell'ordinanza di sospensione e del decreto di citazione a giudizio da parte della polizia giudiziaria che procede al rintraccio dell'imputato nei cui confronti il processo sia stato sospeso ai sensi della lettera b), nonché di successiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente dell'avvenuta notificazione;

i) prevedere la sospensione del processo dinanzi al giudice di pace, quando ricorrono i presupposti di cui alle lettere a) e b);

l) stabilire che con decreto adottato dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'interno siano determinate le modalità ed i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato, al decreto di citazione a giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.

**L'articolo 26** delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante la disciplina della sospensione del processo da celebrare in assenza dell'imputato.

*La relazione illustrativa ricorda che "già nella XV legislatura, il Governo aveva presentato, con disegno di legge atto Camera n. 2664, alcune norme per modificare il processo in absentia, nel condivisibile intento di contemperare le regole sul giusto processo, contenute nell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con i principi costituzionali di non dispersione della prova e di ragionevole durata del processo. In particolare, al paragrafo 3, lettera c), dell'articolo 6, della Convenzione di Roma, è sancito il diritto dell'imputato di difendersi personalmente ovvero tramite difensore di fiducia, eventualmente usufruendo, gratuitamente, della difesa tecnica d'ufficio. Nel corso degli ultimi anni, il nostro Paese ha riportato diverse condanne a Strasburgo per violazione di tale diritto (tra le altre, le sentenze rese nei processi Colozza c/ Italia, 1985, Sejdovic c/ Italia, 2004, Somoggi c/ Italia, 2005). Come ogni Stato parte, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, l'Italia ha l'obbligo di conformarsi alle pronunce della Corte*

europea e quindi di introdurre, a livello legislativo, le norme che diano piena attuazione al diritto dell'imputato di partecipare personalmente al giudizio e di potersi difendere e, in caso di processo celebrato in sua incolpevole assenza, di ottenerne la riapertura, ovvero la rinnovazione. Proprio in ossequio a tale esigenza, con il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, è stato modificato l'istituto della rimessione in termini, disciplinato dall'articolo 175 del codice di procedura penale, per il caso di processo contumaciale svoltosi senza che l'imputato ne abbia avuto conoscenza. Non tutte le problematiche derivanti dal processo in contumacia possono, però, dirsi ad oggi risolte. In particolare, a parte la mancanza di una disciplina transitoria nella novella del 2005, appaiono ancora censurabili, rispetto alla giurisprudenza di Strasburgo, il sistema di presunzione legale di conoscenza del processo, discendente dal sistema di notifiche vigente, e l'applicazione rigorosa del cosiddetto principio di unicità della giurisdizione, che impedisce al contumace di essere rimesso in termini per proporre l'impugnazione di una condanna subita in absentia, qualora il suo difensore abbia, comunque, percorso i vari gradi di giudizio. Altra questione è quella se la restituzione in termini per proporre impugnazione, specie se riferita al giudizio in cassazione – ma anche a quello di appello, attesa la mera eventualità della riapertura dell'istruttoria – possa integrare quel nuovo giudizio che, secondo i giudici di Strasburgo, ogni Stato parte deve assicurare al condannato contumace, rimasto inconsapevolmente e involontariamente assente dal processo. Nel nostro sistema, come in quasi tutti quelli continentali, l'imputato non è obbligato a presenziare al processo: da qui la possibilità del cosiddetto «processo contumaciale», che, in sé, non confligge con il giusto processo, a condizione che le norme ad esso relative garantiscano che la mancata partecipazione al giudizio risponda ad un'effettiva e consapevole scelta dell'interessato e che, in caso contrario, a questi sia offerta la possibilità di un nuovo processo. In altre parole, la contumacia è istituito ammissibile negli ordinamenti europei, a determinate condizioni, pur se la previsione della sospensione del processo a carico dell'irreperibile, adottata dai Paesi di common law, è quella giudicata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo maggiormente in linea con i principi convenzionali in materia. La Corte ha più volte affermato che, affinché possa ritenersi rispettata la regola del giusto processo, in caso di absentia, i sistemi legislativi devono prevedere o un rimedio «preventivo», consistente nella sospensione del procedimento in caso di assenza incolpevole, ovvero un rimedio «riparatorio», simile a quello introdotto con la riforma dell'articolo 175 del codice di rito. Su queste premesse, l'intervento legislativo in esame combina rimedi preventivi e restitutori, secondo la natura dei reati per i quali si procede. Tendenzialmente, i processi penali non potranno celebrarsi senza l'effettiva garanzia che l'imputato abbia avuto conoscenza perlomeno dell'inizio degli stessi: per contro, saranno ancora possibili le indagini preliminari e l'udienza preliminare nei confronti di indagati irreperibili, ovvero nei cui confronti le notifiche vengano effettuate presso il difensore, a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169 del codice di procedura penale, che disciplinano ipotesi di conoscenza «legale» o «formale». D'altro canto, è stata tenuta presente la necessità di assicurare la celebrazione del cosiddetto simultaneus processus in tutti quei casi in cui, vuoi per la natura necessariamente plurisoggettiva del reato, vuoi per la presenza di numerosi imputati, la sospensione solo per alcuni di essi potrebbe generare la ripetizione del processo più e più volte".

**Lettera a):** quando si procede per taluno dei reati di cui all'art. 550 c.p.p. (ossia nei soli casi di citazione diretta a giudizio), alla prima udienza dibattimentale, se la citazione risulti essere stata notificata in modo da non garantire l'effettiva conoscenza del procedimento, il giudice, salvo che l'imputato sia presente all'udienza, dispone che essa venga notificata all'imputato personalmente o a mani di familiare convivente.

**Lettera b):** nel caso in cui la suddetta notifica non vada a buon fine, il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, sospende il processo. Se si procede a carico di più imputati e la sospensione concerne solo taluni di essi, il giudice dispone la separazione dei processi. E' fatta salva l'applicabilità dall'art. 71, commi 4 e 6, c.p.p., in quanto compatibile.

**Lettera c):** la disciplina suddetta non si applica:

- se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare (salvo che l'imputato provi di non avere avuto conoscenza del procedimento non per sua colpa);
- in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti o che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento.

**Lettera d):** se l'imputato non compare alla prima udienza e non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, il giudice ordina che si proceda in assenza dell'imputato, salva revoca dell'ordinanza se questi compare prima della pronuncia della sentenza. L'ordinanza è nulla (e il processo deve essere sospeso) se il processo avrebbe dovuto essere sospeso ai sensi della lettera b). In tal caso, gli atti compiuti in precedenza restano validi, ma l'imputato, se la sospensione viene revocata, può ottenere l'ammissione di prove ai sensi dell'art. 493 c.p.p. o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti.

L'imputato presente a una udienza, che non compare alle udienze successive, è considerato presente non comparso;

**Lettera e):** avverso la sentenza emessa in assenza dell'imputato, il difensore d'ufficio può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato.

**Lettera f):** se l'imputato, assente in primo grado, ne faccia richiesta e provi di non essere potuto comparire per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento (sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa), la corte d'appello proceda alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

La lettera in esame lascia al Governo la facoltà di decidere se, e in che limiti, all'imputato che si trovi nella suddetta posizione possa essere concessa la remissione in termini per formulare richiesta di riti alternativi.

**Lettera g):** l'ordinanza del giudice che dispone la sospensione del processo ai sensi della lettera b), unitamente al decreto di citazione a giudizio, devono essere trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria per il successivo inserimento per estratto nella banca dati del Ministero dell'interno - Direzione centrale della polizia criminale, di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121<sup>37</sup>.

Il Governo ha la facoltà di prevedere, tramite le opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313<sup>38</sup>, l'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo e la cancellazione della relativa iscrizione quando il provvedimento è revocato.

**Lettera h):** il Governo dovrà disciplinare le modalità di notificazione dell'ordinanza di sospensione e del decreto di citazione a giudizio da parte della polizia giudiziaria che procede al rintraccio dell'imputato nei cui confronti il processo sia stato sospeso ai sensi della lettera b), nonché di successiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente dell'avvenuta notificazione.

**Lettera i):** quando ricorrono i presupposti di cui alle lettere a) e b), dovrà essere sospeso anche il processo dinanzi al giudice di pace.

**Lettera l):** con decreto adottato dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'interno saranno determinate le modalità ed i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato, al decreto di citazione a giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.

---

<sup>37</sup> "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".

<sup>38</sup> "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)".





## Articolo 27

*(Delega al Governo in materia di digitalizzazione del processo civile)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 32 della presente legge, uno o più decreti legislativi per dare attuazione, nel processo civile, alle disposizioni contenute nel codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, di seguito denominato: «CAD», attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'utilizzo obbligatorio degli ordinari strumenti di posta elettronica certificata, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68, per le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni destinati agli uffici giudiziari, agli avvocati, agli ausiliari delle parti e del giudice ed alle amministrazioni pubbliche, anche regionali e locali;

b) dettare disposizioni per l'utilizzo del documento informatico di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del CAD, in sostituzione del documento cartaceo;

c) dettare disposizioni per la formazione del documento e del fascicolo informatico di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 del CAD, in sostituzione degli attuali su supporto cartaceo;

d) stabilire la archiviazione centralizzata dei documenti e dei provvedimenti in attuazione dell'articolo 56 del CAD, prevedendo la possibilità di affidare, sotto la vigilanza del responsabile di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, la gestione dei sistemi a soggetti esterni, cui attribuire conseguentemente la qualità di incaricato di pubblico servizio;

e) prevedere la consultazione e l'accesso da remoto dei sistemi informatici di cui alla lettera d), stabilendo, per i soggetti esterni che ne hanno diritto, le modalità tecniche necessarie per assicurare, prioritariamente mediante gli strumenti di cui articolo 64 del CAD, la identificazione e la tracciabilità dell'accesso;

f) prevedere l'adozione di tecnologie che garantiscano in ogni caso la continuità del servizio nella gestione dei sistemi di cui alla lettera d), nonché nell'accesso agli stessi;

g) dettare disposizioni per l'accesso alle informazioni e ai documenti di cui all'articolo 56 del CAD.

Gli articoli 27 e 28 conferiscono al Governo deleghe in materia di digitalizzazione del processo civile, del processo penale e dell'amministrazione della giustizia.

In particolare, l'**articolo 27** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione, nel processo civile, alle disposizioni contenute nel codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, il "Codice").

Secondo la relazione illustrativa, il presente disegno di legge intende:

- ricondurre la normativa già precedentemente dettata in materia di processo civile telematico (v. *infra*) nell'alveo degli strumenti ordinari per la comunicazione con la pubblica amministrazione previsti dal Codice, estendendo l'utilizzo del mezzo informatico sia per la formazione degli atti processuali sia per le comunicazioni alle parti;

- sviluppare la piena funzionalità degli uffici giudiziari anche attraverso un forte impulso all'utilizzo dei moderni strumenti informatici per la gestione dei processi penali e civili.

Si ricorda che i servizi telematici della giustizia civile sono già disciplinati da una specifica normativa: D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, recante "*Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti*", D.M. 17 luglio 2008, recante "*Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, in sostituzione del decreto del Ministro della giustizia 14 ottobre 2004*", e D.M. 29 settembre 2008, recante "*Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile*".

Secondo quanto si apprende dal documento "*Servizi telematici della giustizia civile - Stato dell'arte e prospettive*" predisposto dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, del gennaio 2009,<sup>39</sup> gli interventi oggetto dell'articolo in esame si trovano già in fase di attuazione.

Il predetto documento del Ministero della giustizia afferma che i servizi telematici della giustizia civile realizzano una interoperabilità tra utenti esterni (avvocati, ausiliari del giudice, altre Pubbliche Amministrazioni) ed utenti interni (magistrati e cancellieri). L'architettura prevede che gli utenti esterni interagiscano con il "dominio Giustizia" (il Sistema informativo civile, anche noto come SICI) previa autenticazione con un punto di accesso esterno autorizzato dal Ministero della Giustizia. I servizi telematici interagiscono direttamente con i sistemi informatizzati di gestione dei registri di cancelleria, installati all'interno degli Uffici Giudiziari, diffusi per la cognizione ordinaria nel 90% dei circa 200 tribunali e corti d'Appello; relativamente alle esecuzioni civili (individuali e concorsuali) la diffusione è del 30% circa. Il "processo civile telematico" (PCT) consiste nell'interscambio bidirezionale di dati e di documenti informatici a valore legale, firmati quindi digitalmente e veicolati su canali sicuri (autenticati e criptati), con relativa creazione del fascicolo informatico, sostitutivo del cartaceo. Il sistema si basa su standard aperti (SOAP, XML,...) e realizza pertanto un'interoperabilità tra le applicazioni esterne al "dominio Giustizia" (es. software di studio, sistemi di altre PP.AA.) e le applicazioni presso gli Uffici Giudiziari. Gli atti processuali e i provvedimenti sono documenti elettronici in formato PDF corredati di un

---

<sup>39</sup> Tale documento è disponibile sul sito del Ministero della giustizia all'indirizzo <http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/PCT%20-%20Stato%20dell%27arte%20e%20prospettive%20-%20gennaio%202009.pdf>

file XML, che contiene i dati strutturati necessari per la veicolazione e per l'aggiornamento automatico dei sistemi. Le funzioni del PCT sono in sintesi:

- a) trasmissione telematica degli atti giudiziari civili;
- b) consultazione web degli atti processuali e dei provvedimenti;
- c) richiesta e rilascio telematico copie;

d) disponibilità di una casella di posta elettronica certificata, gestita dal punto di accesso, che costituisce l'unico indirizzo telematico, ove quindi il soggetto esterno riceve telematicamente le comunicazioni e le notificazioni inviate dalla cancelleria nonché da altri difensori.

La sperimentazione, partita a Dicembre 2005, ha coinvolto i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Genova, Lamezia Terme e Padova, ed ha riguardato i procedimenti di ingiunzione *ante causam*; ha coinvolto circa 100 avvocati, 150 magistrati e 50 cancellieri. L'11 dicembre 2006 è stato attivato il "decreto ingiuntivo telematico" a valore legale presso il Tribunale di Milano, dove sono coinvolti ad oggi oltre 1.200 avvocati, 50 magistrati e 30 cancellieri. Nel corso del 2008 il "decreto ingiuntivo telematico" è stato attivato a valore legale anche presso i Tribunali di Napoli, Genova, Catania, Padova, Vigevano, Lodi e Varese. Ogni mese vengono gestiti telematicamente oltre 1.200 decreti ingiuntivi. Possono utilizzare le funzioni del PCT gli avvocati registrati presso i seguenti punti di accesso autorizzati: Punti di Accesso degli Ordini di Milano, Catania, Vigevano, Lodi, Varese; Lextel S.p.A. e Datamat S.p.A. (come soggetti privati); Punto di Accesso del Ministero, per gli avvocati dello Stato.

I magistrati utilizzando un'apposita applicazione, denominata "console del magistrato" che oltre a consentire la gestione del proprio ruolo e della propria agenda, permette la redazione e l'invio telematico – anche da fuori ufficio – dei provvedimenti in formato elettronico. In generale il PCT consente di perseguire i seguenti obiettivi primari: riduzione degli oneri di accesso agli uffici giudiziari; riduzione degli oneri relativi alla gestione cartacea dei procedimenti; riduzione dei tempi di lavoro amministrativi all'interno degli uffici giudiziari; possibilità di recuperare personale per attività connesse alla giurisdizione.

È in corso di realizzazione il sistema che permetterà la notifica telematica alle parti, attraverso gli ufficiali giudiziari (UNEP) ed è allo studio un sistema per il pagamento telematico degli oneri previsti.

Per quanto riguarda il processo esecutivo, nel corso del 2007 è stato firmato un protocollo di intesa tra Ministero della Giustizia e ABI, che mira non solo a diffondere il PCT nel mondo delle esecuzioni, cogliendo anche l'occasione per proporre una riflessione sugli assetti organizzativi più coerenti tanto con l'innovazione tecnologica che con la recente innovazione normativa. Il progetto, che esecutivamente si basa sul piano operativo concordato con l'ABI, si avvale anche di un contributo economico della stessa ABI e riguarda i seguenti 14 tribunali pilota: Bari, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Milano, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e Verona. Il collaudo è stato completato nel mese di dicembre 2008, ed entro il mese di febbraio 2009 verrà completata l'installazione e l'attivazione del sistema, prima presso la sede pilota di Verona e a seguire tutte le altre. È inoltre in fase di completamento il recupero del pregresso pendente al fine di popolare correttamente le basi dati del registro di cancelleria informatizzato (SIECIC).

Si ricorda inoltre che, il 26 novembre 2008, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro della giustizia hanno sottoscritto

un protocollo per la realizzazione di programmi di innovazione digitale della giustizia, che prevede i seguenti interventi: a) notificazioni telematiche delle comunicazioni e degli atti processuali ad avvocati e ausiliari del giudice, in attuazione dell'art. 51 della Legge 6 agosto 2008, n. 133; b) rilascio telematico di certificati giudiziari e aumento degli sportelli sul territorio dove gli utenti possono richiedere i certificati; c) trasmissione telematica delle notizie di reato tra forze di polizia e procure della Repubblica; d) registrazione telematica degli atti giudiziari civili presso l'Agenzia delle Entrate; e) accesso pubblico via rete alle sentenze ed ai dati dei procedimenti, in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.

La **lettera a)** dell'articolo in esame riguarda le **notifiche e le comunicazioni telematiche**. Il Governo dovrà prevedere l'utilizzo obbligatorio degli ordinari strumenti di posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68<sup>40</sup>, per le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni destinate agli uffici giudiziari, agli avvocati, agli ausiliari delle parti e del giudice ed alle amministrazioni pubbliche, anche regionali e locali.

Si ricorda che l'art. 51 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112<sup>41</sup> già prevede che, nell'ambito del processo civile, buona parte delle notificazioni e delle comunicazioni debbano essere effettuate per via telematica all'indirizzo *e-mail* fornito da difensori e consulenti.

In particolare, il comma 1 di tale articolo prevede che il Ministro della giustizia adotti uno o più decreti ministeriali con i quali determinare la data a decorrere dalla quale le seguenti notificazioni e comunicazioni dovranno essere effettuate per via telematica ad un indirizzo elettronico (*e-mail*):

- notificazioni e comunicazioni, dopo la costituzione in giudizio, al procuratore costituito (art. 170, primo comma, c.p.c.);
- notificazione dell'ordinanza di nomina, con invito a comparire all'udienza fissata, e ogni ulteriore comunicazione al consulente tecnico (art. 192, primo comma, c.p.c.).

L'indirizzo elettronico cui si fa riferimento è quello comunicato dal difensore al Consiglio dell'ordine e dal consulente al proprio ordine professionale o all'albo dei consulenti presso il tribunale.

La disposizione precisa che le notificazioni e comunicazioni dovranno essere effettuate per via telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, soprattutto per quanto riguarda la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti.

---

<sup>40</sup> "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3".

<sup>41</sup> "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il comma 3 precisa che le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento ai difensori e consulenti che non abbiano comunicato l'indirizzo elettronico saranno effettuate in cancelleria.

Il comma 4 estende l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 al rito societario. Esso, infatti, stabilisce che, a decorrere dalla data fissata con il citato decreto del Ministro della giustizia, le notificazioni e le comunicazioni previste dall'art. 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5<sup>42</sup> (notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti costituite) siano effettuate ai sensi dell'art. 170 c.p.c..

Il comma 5 ha novellato il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che disciplina la professione di avvocato<sup>43</sup>. In particolare, inserendo un comma nell'art. 16, il decreto-legge 112/2008 ha previsto che all'interno dell'albo degli avvocati debba essere indicato, per ogni professionista, il relativo indirizzo di posta elettronica.

Inoltre, sostituendo il quarto comma, il decreto-legge 112/2008 ha disposto che, a decorrere dalla data fissata da un apposito decreto del Ministro della giustizia, gli albi – rivisti e integrati dell'informazione di cui sopra – debbano essere comunicati al Ministero della giustizia per via telematica.

Secondo il già citato documento del Ministero della giustizia la prospettiva temporale della diffusione delle notifiche telematiche ai difensori e ai consulenti è la seguente:

**giugno 2009:** 30% dei procedimenti di cognizione e Corte di Cassazione;

**ottobre 2009:** 70% dei procedimenti di cognizione;

**dicembre 2009:** tutti i procedimenti di cognizione e 40% dei procedimenti di esecuzione;

**marzo 2010:** tutti i procedimenti di cognizione;

**giugno 2010:** tutti i procedimenti di esecuzione.

Le lettere b) e c) riguardano il documento ed il fascicolo informatico.

In particolare, la **lettera b)** prevede che il Governo dovrà dettare disposizioni per l'utilizzo del **documento informatico** di cui agli artt. 20, 21, 22 e 23 del Codice, in sostituzione del documento cartaceo.

L'art. 20 del Codice stabilisce che il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti agli effetti di legge. L'idoneità del documento informatico a soddisfare

---

<sup>42</sup> "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366". Attualmente, ai sensi dell'art. 17, tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli artt. 136 e ss. c.p.c., via fax, via posta elettronica o con scambio diretto tra difensori, attestato da sottoscrizione per ricevuta sull'originale, apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore.

<sup>43</sup> "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore".

il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal Codice si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma e soddisfa comunque il requisito della forma scritta. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell'art. 71 del Codice; la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

L'art. 21 disciplina il valore probatorio del documento informatico sottoscritto. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c.. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

L'art. 22 disciplina la formazione e la conservazione degli originali e delle copie dei documenti informatici. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle PPAA costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l'operazione. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'art. 71, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 23, i duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale,

sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli artt. 2714 e 2715 c.c., se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71. Con D.P.C.M. possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. La spedizione o il rilascio di copie dei suddetti atti e documenti, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'art. 71 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**Lettera c):** il Governo dovrà dettare disposizioni per la formazione del documento e del **fascicolo informatico** di cui agli artt. 40, 41, 42 e 43 del Codice, in sostituzione degli attuali su supporto cartaceo.

Ai sensi dell'art. 40, le PPAA che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni del Codice. La redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità. Con apposito regolamento sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.

Ai sensi dell'art. 41, le PPAA gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente. La PA titolare del procedimento può raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'art. 10 della legge

241/1990. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'art. 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) delle altre amministrazioni partecipanti; c) del responsabile del procedimento; d) dell'oggetto del procedimento; e) dell'elenco dei documenti contenuti. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti.

Ai sensi dell'art. 42, le PPAA valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art 71.

L'art. 43 stabilisce che i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali.

Secondo il già citato documento del Ministero della giustizia, la prospettiva temporale della diffusione del deposito telematico degli atti civili è la seguente:

- ricorso introduttivo presso la Corte di Cassazione: entro **febbraio 2009**;
- tutti gli atti della Corte di Cassazione: entro **dicembre 2009**;
- tutti gli atti in tutti gli uffici giudiziari: entro **dicembre 2011**.

Le lettere d), e), f) e g) riguardano l'accessibilità dei dati identificativi delle questioni pendenti, delle sentenze e delle altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

**Lettera d)**: il Governo dovrà stabilire l'**archiviazione centralizzata** dei documenti e dei provvedimenti in attuazione dell'art. 56 del Codice.

Il suddetto art. 56 prevede che:



- i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet delle autorità emananti;

- le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;

- i dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'art. 51 del Codice della *privacy* di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ossia anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele in materia di dati identificativi degli interessati previste dal successivo art. 52 del Codice della *privacy*.

Il Governo inoltre dovrà prevedere la possibilità di affidare la "*gestione dei sistemi*" a soggetti esterni, cui attribuire conseguentemente la qualità di incaricato di pubblico servizio. L'affidamento all'esterno dovrà avvenire sotto la vigilanza del dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39<sup>44</sup>.

**Lettera e):** il Governo dovrà prevedere la **consultazione ed accesso da remoto** dei sistemi informatici di cui alla lettera d), stabilendo, per i soggetti esterni che ne hanno diritto, le modalità tecniche necessarie per assicurare, prioritariamente mediante gli strumenti di cui all'art. 64 del Codice, la identificazione e la tracciabilità dell'accesso.

Il richiamato art. 64 del Codice detta le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, prevedendo che la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscano strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

**Lettera f):** il Governo deve prevedere l'adozione di tecnologie che garantiscano in ogni caso la continuità del servizio nella gestione dei sistemi di cui alla lettera d), nonché nell'accesso agli stessi.

**Lettera g):** il Governo dovrà dettare disposizioni per l'**accesso alle informazioni ed ai documenti** di cui al suddetto art. 56 del Codice.

---

<sup>44</sup> "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421".

Per quanto riguarda la consultazione via web dei procedimenti civili, il documento del Ministero della giustizia del gennaio 2009 afferma che tale servizio è realizzato attraverso il sistema PolisWeb, che permette la consultazione via internet dei dati relativi ai procedimenti di contenzioso, lavoro, volontaria giurisdizione ed esecuzioni civili individuali e concorsuali, evitando ai professionisti di recarsi in cancelleria per ottenere informazioni allo sportello. I dati vengono copiati nottetempo dai sistemi di gestione dei registri presso gli Uffici Giudiziari nel sito unico nazionale dislocato fisicamente a Napoli. Insieme ai siti distrettuali temporanei di Milano e Roma, il sistema consente la consultazione di oltre 200 uffici giudiziari, di cui 16 Corti d'Appello e 66 sezioni distaccate. Gli avvocati che possono accedere a tali informazioni, attraverso 120 punti di accesso autorizzati, sono potenzialmente circa 120.000 (sui quasi 200.000 avvocati italiani). L'accesso è inoltre consentito a tutta l'Avvocatura dello Stato.

Entro il 2009 si prevede l'estensione della consultazione web alla Corte di Cassazione e ai giudici di pace circondariali.

**Articolo 28**

*(Delega al Governo in materia di digitalizzazione del processo penale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 32 della presente legge, uno o più decreti legislativi per dare attuazione, nel processo penale, alle disposizioni contenute nel CAD, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, salvo quanto previsto dalla lettera b) l'utilizzo obbligatorio degli ordinari strumenti di posta elettronica certificata, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68, per le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni destinati agli uffici giudiziari, agli avvocati, agli ausiliari delle parti e del giudice od alle amministrazioni pubbliche, anche regionali e locali;

b) prevedere, per la fase delle indagini preliminari, specifiche modalità di comunicazione tra l'ufficio del pubblico ministero, l'ufficio del giudice per le indagini preliminari e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, in modo da garantire la assoluta riservatezza e sicurezza della connessione, dei dati e dei documenti trasmessi, la identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività, anche mediante l'utilizzo di misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dal disciplinare tecnico di cui all'allegato B del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;

c) dettare disposizioni per l'utilizzo del documento informatico di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del CAD;

d) dettare disposizioni per la formazione del documento e del fascicolo

informatico di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 del CAD;

e) prevedere una specifica e distinta regolamentazione del documento e del procedimento informatico di cui alla lettera d) per la fase delle indagini preliminari, in considerazione delle specifiche necessità di riservatezza, anche per quanto concerne la istituzione e tenuta delle banche di dati e di documenti presso l'ufficio giudiziario, stabilendo le modalità tecniche di consultazione delle predette banche di dati e di documenti per i soggetti esterni autorizzati da specifiche disposizioni processuali, anche mediante sportelli polifunzionali presso il singolo ufficio, necessarie per assicurare, prioritariamente mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del CAD, la identificazione del soggetto e la tracciabilità dell'accesso;

f) stabilire, per la fase successiva all'esercizio dell'azione penale, la archiviazione centralizzata dei documenti e dei provvedimenti in attuazione dell'articolo 56 del CAD, prevedendo la possibilità di affidare, sotto la vigilanza del responsabile di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, la gestione dei sistemi a soggetti esterni, cui attribuire conseguentemente la qualità di incaricato di pubblico servizio;

g) prevedere, per la fase successiva all'esercizio dell'azione penale, la consultazione e l'accesso da remoto degli archivi centralizzati di cui alla lettera f), stabilendo, per i soggetti esterni che ne hanno diritto, le modalità tecniche necessarie per assicurare, prioritariamente mediante gli strumenti di

cui all'articolo 64 del CAD, la identificazione del soggetto e la tracciabilità dell'accesso;

h) dettare, per la fase successiva all'esercizio dell'azione penale, disposizioni di attuazione e coordinamento per l'accesso alle informazioni e ai documenti di cui all'articolo 56 del CAD;

i) stabilire, per la fase dell'esecuzione penale e della sorveglianza, nonché per i procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione e per quelli relativi alle misure cautelari di cui agli articoli 272 e seguenti del codice di procedura penale, la archiviazione centralizzata presso strutture dell'amministrazione della giustizia di dati, documenti e provvedimenti, assicurando l'interconnessione sicura del casellario giudiziario e dei carichi pendenti previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.313, dell'anagrafe penitenziaria e dell'esecuzione penale esterna, del

servizio informatico di cui all'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedurapenale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, e della banca dati prevista dall'articolo 2-*duodecies* della legge 31 maggio 1965, n.575, con gli uffici giudiziari, in modo da garantire la riservatezza e sicurezza della connessione, dei dati e dei documenti trasmessi, nonché l'uniformità delle informazioni oggetto di scambio per la univoca identificazione dei soggetti anche mediante l'interconnessione con il Centro di elaborazione dati, previsto dall'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, e con il servizio di polizia scientifica;

l) prevedere l'adozione di tecnologie che garantiscano in ogni caso la continuità del servizio nella gestione dei sistemi di cui alle lettere e), f) ed i), nonché nell'accesso agli stessi.

L'**articolo 28** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione, nel processo penale, alle disposizioni contenute nel codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, il "Codice").

Secondo la relazione illustrativa, con riferimento al processo penale, la delega contenuta nel presente disegno di legge ricalca le linee già viste in materia di processo civile (precedente art. 27), adattando i principi di delega alle esigenze di riservatezza peculiari del processo penale.

L'articolo 28 mira, in particolare, alla "*costituzione di un unico patrimonio informativo integrato, tale da trasformare i sistemi informatici, da strumenti di semplice supporto alle attività svolte nell'ufficio, a strumenti di gestione dei processi lavorativi e di archiviazione formale degli atti*". In questa direzione la realizzazione di soluzioni di gestione documentale e di interoperabilità con altri sistemi e l'introduzione di sistemi di firma digitale e di trasmissione elettronica dei documenti "*sono elementi essenziali ai fini dell'accelerazione del processo penale, ma anche del più preciso monitoraggio dei suoi atti costitutivi e della sua dinamica (si pensi ad esempio, al controllo costante dei termini della custodia*

*cautelare, che può impedire scarcerazioni per decorrenza dei termini dovute a mera negligenza o a scarso controllo dei tempi del processo)".*

**Lettera a):** sarà reso obbligatorio l'utilizzo degli ordinari strumenti di posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni destinate agli uffici giudiziari, agli avvocati, agli ausiliari delle parti e del giudice ed alle amministrazioni pubbliche, anche regionali e locali.

**Lettera b):** il Governo dovrà prevedere, per la fase delle indagini preliminari, specifiche modalità di comunicazione tra l'ufficio del PM, l'ufficio del GIP e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, in modo da garantire l'assoluta riservatezza e sicurezza della connessione, dei dati e dei documenti trasmessi, la identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività, anche mediante l'utilizzo di misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dal disciplinare tecnico di cui all'allegato B del codice della *privacy* di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**Lettera c):** analogamente a quanto previsto dall'art. 27, lettera b), per quanto riguarda il processo civile, il Governo dovrà dettare, anche con riferimento al processo penale, disposizioni per l'utilizzo del documento informatico di cui agli artt. 20, 21, 22 e 23 del Codice.

Diversamente da quanto previsto dall'art. 27, la lettera in esame non fa però riferimento al fatto che il documento informatico debba sostituire quello cartaceo.

**Lettera d):** analogamente a quanto previsto dall'art. 27, lettera c), per quanto riguarda il processo civile, il Governo dovrà dettare, anche con riferimento al processo penale, disposizioni per la formazione del documento e del fascicolo informatico di cui agli artt. 40, 41, 42 e 43 del Codice.

**Lettera e):** il Governo dovrà prevedere una specifica e distinta regolamentazione del documento e del procedimento informatico di cui alla lettera d) per la fase delle indagini preliminari, in considerazione delle specifiche necessità di riservatezza, anche per quanto concerne la istituzione e tenuta delle banche di dati e di documenti presso l'ufficio giudiziario, stabilendo le modalità tecniche di consultazione delle predette banche di dati e documenti per i soggetti esterni autorizzati da specifiche disposizioni processuali, anche mediante sportelli polifunzionali presso il singolo ufficio, necessarie per assicurare,

prioritariamente mediante gli strumenti di cui all'art. 64 del Codice, la identificazione del soggetto e la tracciabilità dell'accesso (carta d'identità elettronica; carta nazionale dei servizi; altri strumenti che consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede l'accesso).

La relazione illustrativa chiarisce che per quanto riguarda i dati relativi alle indagini preliminari saranno introdotti sportelli polifunzionali presso ogni singolo ufficio giudiziario dai quali i difensori abilitati potranno avere accesso agli atti contenuti nei fascicoli relativi ai propri clienti.

**Lettera f):** per quanto riguarda invece la fase successiva all'esercizio dell'azione penale stabilire, il Governo dovrà stabilire - analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 27, lettera d) del disegno di legge in esame - la archiviazione centralizzata dei documenti e dei provvedimenti in attuazione dell'art. 56 del Codice, prevedendo la possibilità di affidare, sotto la vigilanza del dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, la gestione dei sistemi a soggetti esterni, cui attribuire conseguentemente la qualità di incaricato di pubblico servizio.

Con riferimento a tale fase, poi, il Governo dovrà prevedere (**lettera g)**) la consultazione ed accesso da remoto degli archivi centralizzati di cui alla lettera f), stabilendo, per i soggetti esterni che ne hanno diritto, le modalità tecniche necessarie per assicurare, prioritariamente mediante gli strumenti di cui al già ricordato art. 64 del Codice, la identificazione del soggetto e la tracciabilità dell'accesso.

In altri termini, chiarisce la relazione illustrativa, per tutto ciò che riguarda il dibattito sarà consentito anche un accesso remoto senza necessità di recarsi presso lo sportello polifunzionale previsto dalla lettera e) per quanto riguarda le indagini preliminari.

**Lettera h):** analogamente a quanto previsto dall'art. 27, lettera g), per quanto riguarda il processo civile, il Governo dovrà dettare - anche con riferimento alla fase successiva all'esercizio dell'azione penale - disposizioni di attuazione e coordinamento per l'accesso alle informazioni ed ai documenti di cui all'art. 56 del Codice.

**Lettera i):** per quanto riguarda, infine, la fase dell'esecuzione penale e della sorveglianza, nonché per i procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione e per quelli relativi alle misure cautelari di cui agli artt. 272 e ss. c.p.p., il Governo dovrà stabilire l'archiviazione centralizzata presso strutture dell'amministrazione della giustizia di dati, documenti e provvedimenti, assicurando l'interconnessione sicura con gli uffici giudiziari:

- del casellario giudiziario e dei carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313<sup>45</sup>;
- dell'anagrafe penitenziaria e dell'esecuzione penale esterna;
- del servizio informatico di cui all'art. 97 disp. att. c.p.p.;
- della banca dati prevista dall'art. 2-*duodecies* della legge 7 marzo 1996 n. 109<sup>46</sup>,

in modo da garantire la riservatezza e sicurezza della connessione, dei dati e documenti trasmessi, nonché l'uniformità delle informazioni oggetto di scambio per la univoca identificazione dei soggetti anche mediante l'interconnessione con:

- il centro di elaborazione dati, previsto dall'art. 8, della legge 1 aprile 1981, n. 121<sup>47</sup>, e con
- il servizio di polizia scientifica.

A tal proposito si ricorda che l'art. 38 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159<sup>48</sup> ha autorizzato, per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro per le seguenti finalità: 1) realizzazione della banca dati delle misure cautelari, di cui all'art. 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 2) rafforzamento della struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziario e sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione.

Secondo la relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del suddetto decreto-legge 159/2007, con l'intervento in esame si sarebbe dovuto assicurare, in particolare, lo scambio e l'integrazione dei dati tra il Sistema di Indagine (SDI) del Centro Interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ove confluiscono tutte le segnalazioni di reato effettuate dalle varie Forze di polizia, la Banca dati AFIS, che custodisce il Codice Unico Identificativo dei soggetti sottoposti a fotosegnalamento, la Banca dati delle Misure Cautelari, il Sistema dell'Anagrafe dei detenuti, il Sistema del Casellario e dei Carichi pendenti, nonché il Sistema dei Registri della Cognizione penale.

Il piano triennale per l'informatica 2007/2009 della giustizia<sup>49</sup>, predisposto dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, prevede, tra le iniziative facenti capo al Dipartimento organizzazione giudiziaria,

---

<sup>45</sup> "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)".

<sup>46</sup> "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'art. 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282".

<sup>47</sup> "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".

<sup>48</sup> "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

<sup>49</sup> Il piano in questione è rinvenibile sul sito <http://www.giustizia.it/ministero/struttura/pt2007-2009.htm>.

l'azione denominata "Automazione ed integrazione Banche Dati". Nell'ambito di tale azione, rientra la *"predisposizione di una banca dati delle misure cautelari personali, anche per consentire il continuo monitoraggio dei termini di scadenza e prevenire il rischio di scarcerazioni. Il progetto prevede la gestione dell'intero ciclo di vita delle misure prevedendo l'alimentazione automatica dal sistema Re.Ge. prosegue pertanto nella logica della informatizzazione dei registri rispondendo ad una pressante richiesta degli Uffici Giudiziari e si pone nell'ottica di dare concreta attuazione al disposto dell'art. 97 disp. att. c.p.p. con la creazione di una banca dati nazionale delle misure cautelari personali finalizzata, tra l'altro, al monitoraggio dei termini di custodia cautelare"*.

Ai sensi del già menzionato Piano triennale per l'informatica 2007/2009 della giustizia, alla messa in esercizio del nuovo sistema informativo del casellario deve seguire la realizzazione di funzioni di interconnessione telematica con i sistemi informatici preposti alla gestione delle informazioni che vanno a confluire nel sistema informativo del casellario (i cc.dd. sistemi "fonte" quali Re.Ge. relazionale, SIES, ecc.), al fine di assicurare la trasmissione dei provvedimenti emessi dagli uffici giudiziari verso la banca dati centralizzata del sistema del casellario e, viceversa, la corrispondente trasmissione verso gli uffici giudiziari suddetti dei *feedback* di ritorno (conferme, ricevute, ecc.). L'intento è quello di garantire l'alimentazione del nuovo sistema del casellario direttamente dai registri penali mediante l'integrazione con i sistemi informativi penali, il che dovrebbe consentire di conseguire un miglioramento della qualità dei servizi resi agli utenti interni ed esterni, in termini di tempestività e aggiornamento delle banche dati del Casellario sia di snellimento e semplificazione procedurale ed organizzativa.

In un'ottica più ampia, l'obiettivo finale sarebbe quello di semplificare le installazioni presenti sul territorio pervenendo all'installazione, in modo uniforme, su tutto il territorio di tre diversi sistemi informativi<sup>50</sup>:

a) il sistema informativo della cognizione (rappresentato dai sistemi RE.GE., Misure cautelari personali e Misure cautelari reali) che costituiranno le banche dati di tutti i dati fondamentali della fase di cognizione del processo penale (nel sistema misure cautelari reali verranno integrati i sistemi informativi relativi ai corpi di reato e depositi giudiziari);

b) il sistema informativo dell'esecuzione (costituito dal sistema SIES articolato in vari moduli che informatizzano la Procura, il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza, il Giudice dell'Esecuzione, gli scambi informativi con l'UEPE e il Carcere e lo SDI);

c) il sistema informativo delle misure di prevenzione (costituito dal sistema SIPPI) nell'ambito del quale vengono gestite sia le misure di prevenzione personali che reali ed è stata realizzata la base dati dei beni confiscati.

Tali sistemi dovrebbero poi essere variamente integrati tra loro.

---

<sup>50</sup> Le informazioni sono tratte dal dossier "Informatizzazione della Giustizia - Obiettivi area penale", disponibile sul sito del Governo [http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/giustizia\\_informatizzazione/index.html](http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/giustizia_informatizzazione/index.html).



**Lettera l):** il Governo, infine, dovrà prevedere l'adozione di tecnologie che garantiscano in ogni caso la continuità del servizio nella gestione dei sistemi di cui alle lettere e), f) ed i), nonché nell'accesso agli stessi.



## Articolo 29

### *(Regolamento in materia di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia)*

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, un regolamento al fine di disciplinare, in attuazione dei principi stabiliti dalla presente legge e delle innovazioni introdotte dai decreti legislativi adottati nell'esercizio delle deleghe da essa previste, le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.123, anche mediante l'abrogazione della precedente regolamentazione e l'emanazione delle necessarie disposizioni di coordinamento e transitorie con le vigenti disposizioni di settore.

2. Le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al comma 1 sono obbligatorie dal 30 giugno 2010.

3. Il Ministro della giustizia, previa verifica della dotazione delle attrezzature da parte dell'ufficio, dispone con proprio decreto l'anticipazione del termine di cui al comma 2, anche solo per specifiche

materie, in singoli tribunali o corti d'appello, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati dei circondari interessati.

4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato.

5. Il Ministro della giustizia istituisce un sistema centralizzato, sotto la responsabilità del dirigente di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, per la gestione delle identità dei soggetti abilitati all'accesso ai sistemi informatici e di telecomunicazione della giustizia, adottando, in via prioritaria per i magistrati ed i dipendenti dell'amministrazione, gli strumenti di cui all'articolo 66, comma 8, del CAD.

L'**articolo 29** autorizza il Governo ad adottare un nuovo regolamento per disciplinare *"le forme del processo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123"*, anche mediante:

- l'abrogazione della precedente regolamentazione;
- l'emanazione delle necessarie disposizioni di coordinamento e transitorie con le vigenti disposizioni di settore.

Sembrerebbe dunque che il Governo - alla luce dei principi contenuti nel provvedimento in esame e delle innovazioni introdotte dai decreti legislativi di attuazione - debba adottare una nuova disciplina regolamentare dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

Conseguentemente la precedente regolamentazione verrà abrogata.

Il **comma 2** stabilisce che le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al comma 1 saranno obbligatorie dal 30 giugno 2010.

Tuttavia, ai sensi del **comma 3**, il Ministro della giustizia, previa verifica della dotazione delle attrezzature da parte dell'ufficio, può disporre con proprio decreto l'anticipazione del suddetto termine, anche solo per specifiche materie, in singoli tribunali o corti d'appello, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati dei circondari interessati.

Si ricorda che l'art. 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112<sup>51</sup> stabilisce invece che la data a decorrere dalla quale le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 c.p.c., la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 c.p.c. e ogni altra comunicazione al consulente dovranno essere effettuate per via telematica deve essere fissata dal Ministro della giustizia.

*Si valuti l'opportunità di coordinare le due disposizioni in questione.*

Il **comma 4** autorizza invece il Ministro della giustizia ad adottare un regolamento per disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici dell'amministrazione della giustizia.

Il **comma 5**, infine, dispone che il Ministro della giustizia istituisca un sistema centralizzato per la verifica dell'identità dei soggetti abilitati all'accesso ai sistemi informatici e di telecomunicazione della giustizia, nel rispetto delle norme già introdotte dal codice dell'amministrazione digitale.

In particolare, il Ministro della giustizia dovrà adottare, in via prioritaria per i magistrati ed i dipendenti dell'amministrazione, gli strumenti di cui all'art. 66, comma 8 del Codice dell'amministrazione digitale (ossia le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, realizzate anche con modalità elettroniche e contenenti le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni).

---

<sup>51</sup> "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

### **Articolo 30**

*(Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese del processo civile e penale)*

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 191 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili sui circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento a carico dei privati del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e del pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione.

2. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 1.

3. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ogni singolo pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo specifico fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute esigenze di spese per consumi intermedi dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

4. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'**articolo 30**, composto da 4 commi, introduce nuove modalità di pagamento del contributo unificato, dei diritti di copia, di certificato e del pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari connesse alle attività di esecuzione e notificazione, con il ricorso a sistemi di pagamento con moneta elettronica quali carte di debito, di credito, prepagate o altro. Analoghe modalità di pagamento sono previste anche relativamente a diritti, spese processuali, sanzioni pecuniarie e gratuito patrocinio nell'ambito del processo penale.

Esso riproduce l'art. 11 dell'A.S. 579 e l'art. 11 dell'A.S. 739, in materia di ufficio del processo, attualmente all'esame della 2<sup>a</sup> Commissione del Senato.

Secondo la relazione illustrativa, l'articolo in esame ha la duplice finalità di:

- (1) semplificare le modalità di effettuazione dei pagamenti a carico dei privati e
- (2) consentire di avere il completo e tempestivo monitoraggio degli importi versati, con possibilità di registrare, attraverso apposito sistema informatico, le causali dei singoli pagamenti, alleggerendo in tal modo anche il lavoro di verifica delle cancellerie.

In particolare, per quanto attiene al processo civile, il **comma 1**, fatte salve le disposizioni di cui al Testo unico delle spese di giustizia (artt. 191 e ss.), prevede che gli uffici giudiziari debbano utilizzare sistemi elettronici di pagamento, ovvero carte di credito, di debito (es. il bancomat) o prepagate, o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale. Ciò varrà per il pagamento:

- del contributo unificato;
- dei diritti di copia;
- del diritto di certificato;
- delle spettanze ufficiali giudiziari per attività di notificazione e esecuzione.

Si ricorda che il Testo unico delle spese di giustizia dispone che il contributo unificato sia corrisposto mediante (art. 192):

- versamento ai concessionari;
- versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
- versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

Gli stessi sistemi elettronici di pagamento dovranno essere predisposti nell'ambito del processo penale (**comma 2**), per consentire il pagamento di:

- diritto di copia;
- diritto di certificato;
- recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato;
- spese processuali;
- spese di mantenimento;
- pene pecuniarie;
- sanzioni amministrative pecuniarie;
- sanzioni pecuniarie processuali.

Il **comma 3** aggiunge, poi, che i soggetti che erogano il servizio di pagamento telematico riceveranno il versamento e gireranno le somme incassate alla tesoreria dello Stato. Contestualmente sarà effettuata una registrazione informatica dei pagamenti eseguiti e della relativa causale.

Il disegno di legge in esame prevede che la riduzione dei costi del servizio di pagamento dia luogo a maggiori introiti netti che, una volta accertati, dovranno essere versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al Ministero della giustizia che utilizzerà tali somme per l'incentivazione del personale.

Dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo sembra, quindi, evincersi che l'obiettivo perseguito dalle citate disposizioni sia quello di consentire il pagamento elettronico delle spese connesse al processo direttamente presso l'ufficio giudiziario, così da risparmiare su quanto attualmente dovuto a titolo di aggio.

Se così fosse, gli uffici giudiziari dovranno presumibilmente dotarsi di un'idonea strumentazione, sostenendone le relative spese (v. sul punto il comma successivo).

Il **comma 4** prevede dunque che il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipuli una convenzione per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture richieste.

Tale convenzione dovrà essere preceduta da una procedura di gara ad evidenza pubblica e non dovrà comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame, gli oneri connessi all'allestimento ed al funzionamento delle strumentazioni tecnico-informatiche presso le cancellerie degli uffici giudiziari saranno a carico dei soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico e la disposizione in esame determina un minor costo per l'amministrazione, rispetto ai costi attuali connessi all'affidamento del servizio agli intermediari abilitati.

*Sarebbe opportuno valutare il coordinamento dell'articolo in esame con le modifiche già apportate alla disciplina delle spese di giustizia, a partire dalla legge finanziaria per il 2008, e con quelle attualmente all'esame del Parlamento (si veda l'art. 68 dell'A.C. 1441-bis-B, già A.S. 1082, che reca misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia).*





## Articolo 31

*(Delega al Governo in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 32 della presente legge, un decreto legislativo recante norme in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace, nel rispetto della normativa contenuta negli statuti delle regioni a statuto speciale.

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche mediante l'accorpamento in un unico testo normativo.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, nei limiti dei posti coperti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano formati un ruolo ed una pianta organica dei vice procuratori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero nei procedimenti penali davanti al giudice di pace ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274;

b) prevedere che i vice procuratori onorari facenti parte del ruolo di cui alla lettera a) siano nominati, nell'ambito di ciascun distretto di corte d'appello, dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario, tra i candidati eletti dai magistrati in servizio nel distretto, dagli iscritti negli ordini degli avvocati del distretto e dai professori in materie giuridiche delle università del distretto;

c) prevedere che in ciascun distretto di corte d'appello il numero dei vice procuratori onorari da nominare sia pari alla dotazione organica prevista dalla legge;

d) prevedere che il procuratore generale presso la corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica di cui alla lettera a), provveda ad indire le relative elezioni, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e da rendere noto mediante idonee forme di pubblicità, anche tramite mezzi informatici;

e) prevedere che la candidatura debba essere presentata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera d), presso il consiglio giudiziario della corte d'appello nella quale l'aspirante intende esercitare le funzioni, allegando la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per la nomina e dichiarando che non sussistono le cause di incompatibilità previste dalla legge;

f) prevedere criteri oggettivi di composizione dell'ufficio elettorale;

g) prevedere che sia possibile candidarsi in un solo distretto di corte d'appello;

h) prevedere che i candidati debbano possedere i requisiti stabiliti dall'articolo 42-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n.12;

i) prevedere che si applichino ai vice procuratori onorari di cui alla lettera a) in quanto compatibili, le medesime cause di incompatibilità previste dal vigente ordinamento per i magistrati ordinari;

l) prevedere che l'ufficio elettorale, acquisita la documentazione prodotta dal candidato attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera h) e ogni

ulteriore elemento di valutazione della idoneità all'esercizio della funzione giurisdizionale, dia pubblicità delle candidature presentate, anche mediante mezzi informatici, provvedendo altresì alla pubblicazione del *curriculum* di ciascun candidato;

*m)* prevedere che l'elezione abbia luogo con un'unica votazione e che risultino eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, definendo criteri oggettivi per la formazione di una graduatoria in caso di parità di voti;

*n)* prevedere che l'ufficio elettorale proceda a convalidare l'elezione, ad approvare la graduatoria degli eletti e ad adottare i provvedimenti di decadenza per l'ipotesi di insussistenza dei requisiti di eleggibilità e di incompatibilità;

*o)* prevedere le modalità di ricorso, davanti al giudice amministrativo, avverso le decisioni rese dall'ufficio elettorale;

*p)* prevedere che i candidati nominati scelgano la sede di servizio nel distretto di corte d'appello in base all'ordine della graduatoria e siano nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura;

*q)* prevedere che il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di vice procuratore onorario dinanzi al giudice di pace assuma il possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina;

*r)* prevedere che, quando il magistrato cessa dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio superiore della magistratura deliberi la sostituzione con altro dei soggetti eletti;

*s)* prevedere che la carica abbia una durata di cinque anni ed il candidato possa essere rieletto una sola volta;

*t)* prevedere che sei mesi prima del termine del mandato e, in ogni caso,

all'esito della cessazione dalla carica, il consiglio giudiziario presso la corte d'appello, integrato da due rappresentanti eletti dai vice procuratori onorari del distretto, rediga una relazione sull'attività giurisdizionale svolta, con la formulazione di una valutazione circa l'idoneità all'espletamento di funzioni giudiziarie basata sulla quantità e qualità del lavoro svolto, sull'aggiornamento professionale, sull'equilibrio e sulla capacità di organizzazione del lavoro dimostrati;

*u)* prevedere che i vice procuratori onorari che siano stati negativamente valutati ai sensi della lettera *t)* non possano presentare nuovamente la propria candidatura;

*v)* prevedere che il vice procuratore onorario previsto dalla lettera *a)*, durante il periodo del mandato, non possa svolgere la professione di avvocato, anche in forma associata, nella sede in cui svolge le funzioni giudiziarie;

*z)* prevedere che il vice procuratore onorario sia tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari ed abbia inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi contemplati dal vigente ordinamento processuale, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti o dei loro difensori;

*aa)* prevedere che si applichino al vice procuratore onorario, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di procedimento e sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento giudiziario per i magistrati ordinari, e che l'azione disciplinare possa essere promossa dal Ministro della giustizia e dal procuratore generale presso la corte d'appello del distretto di appartenenza;

*bb)* disciplinare la durata dell'incarico dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega;

cc) prevedere che i compensi spettanti ai vice procuratori onorari facenti parte del ruolo di cui alla lettera a) siano determinati ai sensi dell'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,

n.449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.273.

L'**articolo 31** delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante norme in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace, nel rispetto della normativa contenuta negli statuti delle regioni a statuto speciale.

La riforma deve realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche mediante l'accorpamento in un unico testo normativo.

L'art. 106, secondo comma, Cost. stabilisce che “la legge sull'ordinamento giudiziario, può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”. In attuazione della suddetta previsione costituzionale, l'art. 4 dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 stabilisce che, oltre ai magistrati ordinari, appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari: i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte d'appello per i minorenni, i giudici popolari della corte d'assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle funzioni giudiziarie<sup>52</sup>.

Le funzioni svolte dai vice procuratori onorari (i c.d. V.P.O.) – che ai sensi dell'art. 71 dell'ordinamento giudiziario possono essere addetti alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari – sono indicate dall'art. 72 dello stesso ordinamento giudiziario. Tale norma stabilisce che, nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del PM possono essere svolte dai V.P.O., su delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario. In relazione ai procedimenti penali tali funzioni possono essere svolte: nell'udienza dibattimentale; nell'udienza di convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, purché si tratti di V.P.O. in servizio da almeno sei mesi; per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 459, comma 1, c.p.p.<sup>53</sup>; nei procedimenti camerali di cui all'art. 127 c.p.p. (salvo quanto previsto dalla lettera b)), nei procedimenti di

<sup>52</sup> A tali categorie si aggiungono inoltre: gli esperti dei tribunali di sorveglianza di cui all'art. 70 dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e i G.O.A., cioè i giudici onorari aggregati addetti alle c.d. “sezioni stralcio”, previsti dalla legge 22 luglio 1997, n. 276 per lo smaltimento del contenzioso civile pendente.

<sup>53</sup> L'art. 459 c.p.p. prevede che nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

esecuzione (ai fini dell'intervento del PM di cui all'art. 655, comma 2) e nei procedimenti di opposizione al decreto di pagamento motivato emesso dal giudice in favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino dei luoghi (art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115<sup>54</sup>). Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in ordine a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 550 c.p.p..

Si ricorda che l'art. 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106<sup>55</sup> ha abrogato il comma 2 del citato art. 72 dell'ordinamento giudiziario, il quale prescriveva che la delega fosse conferita in relazione ad una determinata udienza o ad un singolo procedimento e che essa, in ambito penale, fosse revocabile solo nei casi in cui era prevista la sostituzione del PM.

Per quanto riguarda invece i procedimenti penali davanti al giudice di pace, l'art. 50 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274<sup>56</sup> prevede che le funzioni del pubblico ministero possano essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da V.P.O. addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali;

b) per gli atti del pubblico ministero previsti dagli artt. 15 e 25 del medesimo decreto legislativo 274/2000, da V.P.O. addetti all'ufficio;

c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 c.p.p., nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'art. 655, comma 2, c.p.p. e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da V.P.O. addetti all'ufficio.

Per quanto attiene alla nomina, alla durata nell'incarico, alle incompatibilità, alla cessazione, alla decadenza e alla revoca dall'ufficio, trovano applicazione (in virtù del richiamo contenuto nell'art. 71 dell'ordinamento giudiziario) le disposizioni di cui agli artt. 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies dell'ordinamento giudiziario.

Le modalità del procedimento di **nomina** sono definite con decreto del Ministro della Giustizia, adottato su conforme deliberazione del C.S.M.. Da ultimo, si veda il decreto del Ministro della Giustizia del 26 settembre 2007, che recepisce la circolare del C.S.M. P-17795/2007 del 19 luglio 2007. Preliminarmente si ricorda che, riaffermando il principio per cui i giudici onorari possono essere adibiti a mere funzioni di supplenza dei magistrati ordinari, il suddetto decreto ministeriale fissa i limiti numerici relativi alla presenza dei magistrati onorari nei tribunali: il numero dei V.P.O. non può superare

<sup>54</sup> "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia".

<sup>55</sup> "Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150".

<sup>56</sup> "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468".

quello dei magistrati togati in organico. Si può derogare a tale limite per specifiche e motivate esigenze di servizio.

Per quanto concerne i **requisiti**, l'art. 42-*ter* prevede che, oltre all'età non inferiore a 25 e non superiore a 69 anni, la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda (fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili), la cittadinanza italiana, il possesso dei diritti civili e politici, l'idoneità psico-fisica, il non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza, è sufficiente il possesso della laurea in giurisprudenza. Sono poi previsti numerosi titoli di preferenza, tra i quali si segnalano l'esercizio, anche pregresso, di funzioni giudiziarie (comprese quelle onorarie) o della professione di avvocato o di notaio, l'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali, l'esercizio di funzioni dirigenziali nelle cancellerie, nelle segreterie giudiziarie, nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici. Un ulteriore titolo preferenziale, in assenza di quelli indicati, è costituito dal conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazioni legali.

La **nomina** avviene con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del C.S.M., su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio<sup>57</sup>. In ogni distretto di corte d'appello, il consiglio giudiziario predispone una graduatoria degli aspiranti da inviare al C.S.M. per l'approvazione e la successiva copertura dei posti. La copertura inizia dall'ufficio sede di corte d'appello per proseguire poi in ordine decrescente in relazione agli organici di ogni tribunale o procura. La graduatoria, cui attingere periodicamente in tutti i casi di vacanze di organico, è utilizzata dal C.S.M. fino alla pubblicazione del successivo bando di concorso.

Quanto al **tirocinio**, propedeutico all'assunzione delle funzioni giudiziarie, il suddetto decreto ministeriale prescrive specifici tempi di formazione pratico-teorica: il tirocinio è di tre mesi. Al tirocinio consegue una valutazione di idoneità da parte del magistrato "di riferimento" (art. 6), essenziale per la prosecuzione dell'attività in conformità al sistema vigente per i giudici di pace<sup>58</sup>.

Nel rispetto del limite massimo di sei anni di durata totale dell'incarico, il decreto ministeriale contempla anche la possibilità di **mobilità territoriale** dei magistrati onorari (art. 9). Le stesse norme consentono una circolarità funzionale del giudice laico che – durante lo svolgimento delle funzioni (non sono dettati limiti minimi di permanenza nell'ufficio) – da giudice onorario di tribunale può, ad esempio, chiedere di svolgere funzioni di vice procuratore onorario e di giudice di pace. L'eventuale nomina sarà ovviamente incompatibile con la funzione onoraria fino ad allora svolta.

L'art. 42-*quater* dell'ordinamento giudiziario – il cui contenuto è ripreso dall'art. 5 del citato decreto ministeriale del 2007 – prevede numerose situazioni di **incompatibilità** con le funzioni di V.P.O.. Non possono assumere tale ufficio, tra gli altri, i parlamentari nazionali ed europei, i membri del Governo, i titolari di cariche

---

<sup>57</sup> Il consiglio giudiziario decide nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, ovvero integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello.

<sup>58</sup> Vedi la circolare CSM P-23482/2002 del 23 dicembre 2002.

elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali<sup>59</sup>. Direttamente connessa all'attività svolta è l'impossibilità per avvocati e praticanti avvocati di esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale davanti al quale esercitano le funzioni onorarie. Agli stessi è inoltre preclusa la rappresentanza o la difesa delle parti, nelle fasi successive, nei procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici. Il magistrato onorario non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove esercita funzioni giudiziarie. Qualora, ai sensi dell'art. 71-*bis* dell'ordinamento giudiziario, il procuratore della Repubblica stabilisca che determinati V.P.O. addetti al suo ufficio svolgano le funzioni di PM soltanto presso la sede principale del tribunale e/o presso una o più sezioni distaccate, i pubblici ministeri onorari che esercitano la professione forense risultano in situazione di incompatibilità unicamente in relazione all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte effettivamente le funzioni. Il decreto ministeriale del 26 settembre 2007 ha sancito l'incompatibilità delle funzioni onorarie con l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale<sup>60</sup> davanti all'ufficio in cui il magistrato onorario svolge le proprie funzioni (art. 5).

Ai sensi dell'art. 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario, la nomina a V.P.O. ha **durata** triennale<sup>61</sup>, con la possibilità della conferma per un solo ulteriore mandato di tre anni (primo e quarto comma). Il periodo massimo di permanenza nell'ufficio è quindi di sei anni. La conferma della nomina ha effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i magistrati onorari in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del C.S.M. (secondo comma). Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma (terzo comma). Per rendere più agile la procedura di conferma, il decreto ministeriale del 2007 (art. 7) prevede che il giudizio di idoneità alla conferma<sup>62</sup> da parte del

---

<sup>59</sup> Le altre situazioni di incompatibilità riguardano: i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico; gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose; coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici; gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale; coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria; l'assunzione dell'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale di esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie.

<sup>60</sup> Il citato art. 5 conferma che le incompatibilità di sede di cui all'art. 19 dell'ordinamento giudiziario (per vincoli di parentela o affinità tra magistrati della stessa sede, compresi quelli tra coniugi) si estendono anche ai magistrati onorari; quelle per parentela o affinità con professionisti di cui all'art. 18 del regio decreto n. 12 del 1941 non riguardano, invece, i magistrati onorari. Per l'elettorato passivo, in caso di candidatura nella circoscrizione di attuale svolgimento delle funzioni, anche i magistrati onorari - come quelli ordinari (art. 8, legge 361/1957) - sono tenuti alle dimissioni.

<sup>61</sup> La nomina a magistrato onorario, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-*ter*, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina (art. 42-*quinquies*, comma 4, del regio decreto n. 12 del 1941).

<sup>62</sup> La relativa richiesta deve essere avanzata dall'interessato sei mesi prima della scadenza del mandato.

consiglio giudiziario in composizione “allargata” sia espresso non al termine, ma tre mesi prima della scadenza del mandato triennale; il giudizio è formulato sulla base di ogni elemento utile, compreso l’esame a campione dei provvedimenti del magistrato onorario.

La **cessazione**, la **decadenza** o la **revoca** dall’ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina (art. 42-*sexies* dell’ordinamento giudiziario). I V.P.O.: cessano dall’ufficio al compimento del 72° anno di età, ovvero per scadenza del termine triennale di durata dell’ufficio o della proroga o ancora per dimissioni; decadono dall’ufficio per mancata assunzione delle funzioni entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina (o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia per necessità di servizio), ovvero se non esercitano volontariamente le funzioni inerenti all’ufficio, se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o se sopravviene una causa di incompatibilità; sono revocati dall’ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in caso di esito negativo del tirocinio.

In base all’art. 42-*septies* dell’ordinamento giudiziario, i magistrati onorari condividono i **doveri** dei magistrati ordinari, in quanto compatibili. E’ attribuito al dirigente dell’ufficio giudiziario (Presidente del tribunale e procuratore della Repubblica) il potere/dovere di vigilanza sull’attività dei magistrati onorari (eventualmente delegabile), corredato da obblighi specifici (art. 11 dei decreti ministeriali del 2007): oltre a vigilare sul buon andamento del servizio (relazione annuale al consiglio giudiziario) e a procedere, se del caso, all’attivazione del procedimento disciplinare o di decadenza, il dirigente controlla l’effettiva durata dell’incarico del magistrato onorario, ai fini dell’avvio delle eventuali procedure di conferma o di nuova nomina. A parte le ipotesi in cui la legge prescrive la decadenza automatica del magistrato onorario al ricorrere di determinate circostanze, la procedura correlata all’inosservanza dei doveri di ufficio o all’insorgenza di una causa di incompatibilità assicura le necessarie garanzie di contraddittorio per l’interessato. La suddetta procedura prevede che l’istruttoria sia affidata al consiglio giudiziario, il quale formula una proposta al C.S.M., competente alla decisione finale (art. 13).

Quanto ai diritti, competono al giudice onorario esclusivamente le **indennità** e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al servizio onorario. La disciplina delle indennità in favore dei V.P.O., secondo quanto indicato dall’art. 64 del Testo unico sulle spese di giustizia, è contenuta nell’art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273<sup>63</sup>. La suddetta norma prevede che ai V.P.O. spetti un’indennità giornaliera di euro 98 per l’espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente: a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega; b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge. Ai V.P.O. spetta un’ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più delle suddette attività superi le cinque ore giornaliere.

---

<sup>63</sup> "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni".

Nell'esercizio della delega, il Governo si deve attenere ai seguenti principi e criteri direttivi.

**Lettera a):** nei limiti dei posti coperti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, devono essere formati un ruolo ed una pianta organica dei V.P.O. delegati allo svolgimento delle funzioni del PM nei procedimenti penali davanti al giudice di pace ai sensi dell'art. 50 del suddetto decreto legislativo 274/2000.

**Lettera b):** i V.P.O. facenti parte del ruolo suddetto devono essere nominati, nell'ambito di ciascun distretto di corte d'appello, dal C.S.M., su proposta del consiglio giudiziario, tra i candidati eletti da:

- i magistrati in servizio nel distretto,
- gli iscritti negli ordini degli avvocati del distretto,
- i professori in materie giuridiche delle università del distretto.

**Lettera c):** in ciascun distretto di corte d'appello il numero dei V.P.O. da nominare deve essere pari alla dotazione organica prevista dalla legge.

**Lettera d):** il procuratore generale presso la corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica di cui alla lettera a), deve indire le relative elezioni, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da rendere noto mediante idonee forme di pubblicità, anche tramite mezzi informatici.

**Lettera e):** la candidatura deve essere presentata, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera d), presso il consiglio giudiziario della corte d'appello nella quale l'aspirante intende esercitare le funzioni, allegando la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per la nomina e dichiarando che non sussistono le cause di incompatibilità previste dalla legge.

**Lettera f):** il Governo dovrà prevedere criteri oggettivi di composizione dell'ufficio elettorale.

**Lettera g):** sarà possibile candidarsi in un solo distretto di corte d'appello.

**Lettera h):** i candidati dovranno possedere i requisiti stabiliti dal già ricordato art. 42-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

I requisiti rimarranno dunque immutati rispetto a quanto attualmente previsto dalla legge (età non inferiore a 25 e non superiore a 69 anni, laurea in giurisprudenza, residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda -fatta eccezione per coloro



che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili -, cittadinanza italiana, possesso dei diritti civili e politici, l'idoneità psico-fisica, non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza).

**Lettera i):** ai V.P.O. si applicheranno, in quanto compatibili, le medesime cause di incompatibilità previste dal vigente ordinamento per i magistrati ordinari.

**Lettera l):** l'ufficio elettorale, acquisita la documentazione prodotta dal candidato attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera h) e ogni ulteriore elemento di valutazione della idoneità all'esercizio della funzione giurisdizionale, darà pubblicità delle candidature presentate, anche mediante mezzi informatici, provvedendo altresì alla pubblicazione del *curriculum* di ciascun candidato.

**Lettera m):** l'elezione avrà luogo con un'unica votazione e risulteranno eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Dovranno essere definiti criteri oggettivi per la formazione di una graduatoria in caso di parità di voti.

**Lettera n):** l'ufficio elettorale procederà a convalidare l'elezione, ad approvare la graduatoria degli eletti e ad adottare i provvedimenti di decadenza per l'ipotesi di insussistenza dei requisiti di eleggibilità e di incompatibilità.

**Lettera o):** il Governo dovrà prevedere le modalità di ricorso, davanti al giudice amministrativo, avverso le decisioni rese dall'ufficio elettorale.

**Lettera p):** i candidati nominati sceglieranno la sede di servizio nel distretto di corte d'appello in base all'ordine della graduatoria e saranno nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del C.S.M..

**Lettera q):** il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di V.P.O. dinanzi al giudice di pace assumerà il possesso dell'ufficio entro 30 giorni dalla data di nomina.

**Lettera r):** quando il magistrato cesserà dalla carica per qualsiasi ragione, il C.S.M. delibererà la sostituzione con altro dei soggetti eletti.

**Lettera s):** la carica avrà una durata di 5 anni (invece che gli attuali 3) ed il candidato potrà essere rieletto una sola volta.

**Lettera t):** sei mesi prima del termine del mandato e, in ogni caso, all'esito della cessazione dalla carica, il consiglio giudiziario presso la corte d'appello, integrato da due rappresentanti eletti dai V.P.O. del distretto, redigerà una

relazione sull'attività giurisdizionale svolta, con la formulazione di una valutazione circa l'idoneità all'espletamento di funzioni giudiziarie basata sulla quantità e qualità del lavoro svolto, sull'aggiornamento professionale, sull'equilibrio e sulla capacità di organizzazione del lavoro dimostrati.

**Lettera u):** i V.P.O. che siano stati negativamente valutati ai sensi della lettera t) non potranno presentare nuovamente la propria candidatura.

**Lettera v):** il V.P.O., durante il periodo del mandato, non potrà svolgere la professione di avvocato, anche in forma associata, nella sede in cui svolge le funzioni giudiziarie.

**Lettera z):** il V.P.O. sarà tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari ed avrà inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi contemplati dal vigente ordinamento processuale, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti o dei loro difensori.

**Lettera aa):** al V.P.O. si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di procedimento e sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento giudiziario per i magistrati ordinari.

L'azione disciplinare potrà essere promossa dal Ministro della giustizia e dal procuratore generale presso la corte d'appello del distretto di appartenenza.

**Lettera bb):** il Governo dovrà disciplinare la durata dell'incarico dei V.P.O. in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega in esame.

**Lettera cc):** i compensi spettanti ai V.P.O. facenti parte del ruolo di cui alla lettera a) saranno determinati - come già avviene attualmente per tutti i V.P.O. - ai sensi dell'art. 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

## **Articolo 32**

*(Disposizioni comuni relative alle deleghe legislative conferite al Governo)*

1. I decreti legislativi previsti dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 31 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza

di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto del procedimento di cui al comma 1.

L'**articolo 32** reca le disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe di cui agli artt. 24, 25, 26, 27, 28 e 31 del disegno di legge in esame.

Ai sensi del **comma 1**, i decreti legislativi attuativi delle deleghe suddette devono essere adottati entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Essi saranno successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia che devono essere resi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

Qualora detto termine venga a scadere nei 30 giorni antecedenti allo spirare del termine della delega o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di 60 giorni.

Il **comma 2** prevede che nella stesura dei decreti legislativi il Governo deve tener conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

Ai sensi del **comma 3**, i decreti legislativi devono contenere, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui all'articolo in esame, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 1 (**comma 4**).

### **Articolo 33** *(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), hanno efficacia a decorrere dalla data del 30 giugno 2010.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 1, lettera *f*), si applicano ai soli procedimenti per iscritti nel registro delle notizie di reato in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano ai reati in ordine ai quali è stata acquisita notizia in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno accertato la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.848, divenute definitive prima della data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 630, comma 1, lettera *d-bis*), del codice di procedura penale, introdotta dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della presente

legge è presentata, a pena d'inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso il termine di cui al periodo precedente, la pena o la misura di sicurezza la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo viene in ogni caso messa in esecuzione.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 291, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *c*), della presente legge, non si applicano alle richieste di misura cautelare presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

6. In sede di prima applicazione, l'istanza di cui all'articolo 2, comma 3-*quinqies*, della legge 24 marzo 2001, n.89, introdotto dall'articolo 23, comma 1, lettera *a*), numero 2), della presente legge, è depositata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**L'articolo 33** reca alcune disposizioni transitorie.

Il **comma 1** stabilisce che le modifiche alla competenza della corte di assise di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge in esame hanno efficacia a decorrere dalla data del 30 giugno 2010.

Il **comma 2** stabilisce le disposizioni concernenti l'obbligo di avocazione da parte della procura generale presso la corte di appello di cui all'art. 6, comma 1, lettera *f*), del disegno di legge in esame si applicano ai soli procedimenti iscritti

sul registro delle notizie di reato in epoca successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Ai sensi del **comma 3**, le disposizioni di cui all'art. 7 (relativo all'attività autonoma di investigazione della polizia giudiziaria nei procedimenti per i reati per i quali si procede mediante citazione diretta a giudizio) si applicano ai reati in ordine ai quali è stata acquisita notizia in data successiva a quella di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Ai sensi del **comma 4**, per le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno accertato la violazione dell'art. 6, paragrafo 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, divenute definitive prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, la richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lettera d-*bis*), c.p.p. (la cui introduzione nel codice di procedura penale è disposta dall'art. 9 del disegno di legge in esame) deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Decorso tale termine, la pena o la misura di sicurezza la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo viene in ogni caso messa in esecuzione.

Il **comma 5** stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 291, comma 1-*ter*, c.p.p., così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. c), del disegno di legge in esame (che prevede la necessità dell'assenso scritto del procuratore della Repubblica, a pena di inammissibilità), non si applicano alle richieste di misura cautelare presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore provvedimento in esame.

Il **comma 6** prevede che, in sede di prima applicazione, l'istanza di cui all'art. 2, comma 3-*quinquies*, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto), così come introdotto dall'art. 23, comma 1, lettera a), n. 2, del disegno di legge in esame deve essere depositata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

*Si ricorda che il nuovo comma 3-quinquies dell'art. 2 della legge Pinto: 1) contiene riferimento all'"istanza" di equa riparazione di cui all'art. 3 della stessa legge Pinto e 2) introduce nell'ordinamento la "richiesta" al giudice procedente di sollecita definizione del processo.*

*Si valuti l'opportunità di chiarire a quale atto faccia riferimento la disposizione transitoria in esame.*

## **Articolo 34** *(Copertura finanziaria)*

1. All'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, il comma 4 è abrogato.

2. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, il comma 2 è sostituito dal seguente;

«2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120».

3. All'articolo 23, della legge 24 novembre 1981, n.689, il decimo comma è sostituito dal seguente:  
«Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del medesimo testo unico».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 27, 28 e 29 riguardanti la digitalizzazione del processo civile e penale, pari ad euro 15,5 milioni per l'anno 2009, euro 31 milioni per l'anno 2010, euro 31 milioni per l'anno 2011 ed euro 12,5 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 34** reca la copertura finanziaria per l'attuazione degli artt. 27, 28 e 29 del disegno di legge in esame, riguardanti la digitalizzazione del processo civile e penale.

Il **comma 1** abroga l'art. 10, comma 4, del Testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (di seguito il "Testo unico"), così eliminando l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a euro 2.500.

Conseguentemente, il **comma 2** modifica l'art. 13, comma 2, del Testo unico, introducendo per i suddetti processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro un contributo unificato fisso di euro 30.

Il **comma 3** modifica l'art. 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689<sup>64</sup>, eliminando la gratuità del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.

La nuova formulazione prevede che gli atti del processo siano soggetti al pagamento:

- del contributo unificato secondo gli importi previsti dall'art. 13 del Testo unico, nonché
- delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'art. 30 del medesimo Testo unico.

La disposizione richiamata riguarda le anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile. Essa stabilisce che la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319<sup>65</sup> e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.

Il **comma 4** prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 27, 28 e 29 del disegno di legge in esame riguardanti la digitalizzazione del processo civile e penale, pari a

- euro 15,5 milioni per l'anno 2009,
  - euro 31 milioni per l'anno 2010,
  - euro 31 milioni per l'anno 2011 ed
  - euro 12,5 milioni a decorrere dall'anno 2012,
- si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo in esame.

Il **comma 5** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

<sup>64</sup> "Modifiche al sistema penale".

<sup>65</sup> "Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro".



**Articolo 35**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai sensi dell'**articolo 35**, il provvedimento in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



**TESTO A FRONTE**



**Articolo 1**

*(Disposizioni in materia di competenza e atti urgenti del pubblico ministero)*

**Comma 1, lett. a)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 5	
<i>Competenza della corte di assise</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La corte di assise è competente:  a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, <b>e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ;</b>	1. La corte di assise è competente:  a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati;
b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 del codice penale;	b) <i>identica;</i>
c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;	c) <i>identica;</i>
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.	d) <i>identica,</i>
	<b>d-bis) per i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo 51, comma 3-</b>

<b><i>Codice di procedura penale</i></b>	
Articolo 5	
<i>Competenza della corte di assise</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b><i>bis, esclusi i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal medesimo articolo, e comma 3-quater.</i></b>

**Articolo 1**

*(Disposizioni in materia di competenza e atti urgenti del pubblico ministero)*

**Comma 1, lett. b)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 9 <i>Regole suppletive</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.	1. <i>Identico.</i>
2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.	2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora, <b>anche provvisoria</b> , o del domicilio dell'imputato.
<b>3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.</b>	<i>Abrogato</i>





**Articolo 1**

*(Disposizioni in materia di competenza e atti urgenti del pubblico ministero)*

**Comma 1, lett. c)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 16 <i>Competenza per territorio determinata dalla connessione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.	1. <i>Identico.</i>
	<b>1-bis. Rispetto al reato individuato ai sensi del comma 1, per la determinazione del giudice competente si applicano gli articoli 8 e 9. Quando si applica l'articolo 9, comma 2, e più sono gli imputati, la competenza appartiene al giudice della residenza, del domicilio o della dimora, anche provvisoria, del maggior numero di essi. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice competente per il reato che, successivamente, è il più grave tra quelli residui.</b>
2. Nel caso previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento.	2. <i>Identico.</i>
3. I delitti si considerano più gravi	3. <i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 16	
<i>Competenza per territorio determinata dalla connessione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.	

**Articolo 1**

*(Disposizioni in materia di competenza e atti urgenti del pubblico ministero)*

**Comma 1, lett. d)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 54-bis <i>Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.	1. <i>Identico.</i>
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.	2. <i>Identico.</i>
3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma	3. <i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 54-bis <i>Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dell'articolo 54 comma 1.	
4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.	4. <i>Identico.</i>
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.	5. <i>Identico.</i>
	<b>5-bis. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 5, quando sussistono eccezionali situazioni di contrasto tra uffici del pubblico ministero, tali da pregiudicare l'ordinato esercizio dell'attività ovvero da ledere gravemente il prestigio degli uffici medesimi, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, assunte le necessarie informazioni, può trasferire il procedimento ad altro ufficio del pubblico ministero. A tale fine, il procuratore generale individua l'ufficio che ha provveduto a iscrivere il reato più grave ovvero, in caso di reati di pari gravità, il primo reato, e in relazione ad esso determina l'ufficio competente, secondo i criteri previsti dall'articolo 11.</b>

**Articolo 1**

*(Disposizioni in materia di competenza e atti urgenti del pubblico ministero)*

**Comma 1, lett. e)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 328 <i>Giudice per le indagini preliminari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.	1. <i>Identico.</i>
1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.	1-bis. <i>Identico.</i>
1-ter. [Comma abrogato dal numero 2) della lettera 0b) del comma 1 dell'art. 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125]	
1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.	1-quater. <i>Identico.</i>
	<b>1-quinquies. Nei casi di cui</b>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 328 <i>Giudice per le indagini preliminari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>all'articolo 54-bis, comma 5-bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate da un magistrato del tribunale presso cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero individuato dal procuratore generale.</b>

**Articolo 1**

*(Disposizioni in materia di competenza e atti urgenti del pubblico ministero)*

**Comma 2**

<b>Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b> <i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>Art. 116-bis</b></p> <p><i>Atti urgenti del pubblico ministero</i></p> <p><b>1. Il pubblico ministero che riceve una notizia di reato, quando non è possibile determinare immediatamente la competenza, compie gli atti urgenti e le indagini necessarie. Entro trenta giorni trasmette gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice.</b></p>





**Articolo 2***(Disposizioni in materia di astensione e ricusazione del giudice)***Comma 1, lett. a)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 36 <i>Astensione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:	1. <i>Identico.</i>
<i>a)</i> se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;	<i>a) identica;</i>
<i>b)</i> se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;	<i>b) identica;</i>
<i>c)</i> se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;	<i>c) identica;</i>
<i>d)</i> se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;	<i>d) identica;</i>
<i>e)</i> se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;	<i>e) identica;</i>
<i>f)</i> se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;	<i>f) identica;</i>
<i>g)</i> se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli	<i>g) identica;</i>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 36 <i>Astensione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;	
<i>h)</i> se esistono altre gravi ragioni di convenienza;	<i>h)</i> se esistono altre gravi ragioni di convenienza <b>anche rappresentate da giudizi espressi fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, nei confronti delle parti del procedimento e tali da provocare fondato motivo di pregiudizio all'imparzialità del giudice.</b>
2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera <i>b)</i> seconda ipotesi e lettera <i>e)</i> o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.	2. <i>Identico.</i>
3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale, che decide con decreto senza formalità di procedura.	3. <i>Identico.</i>
4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.	4. <i>Identico.</i>

**Articolo 2***(Disposizioni in materia di astensione e ricusazione del giudice)***Comma 1, lett. b)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 37 <i>Ricusazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:	1. <i>Identico.</i>
a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);	a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g) e <b>h)</b> ;
b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.	b) <i>identica.</i>
2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.	2. <i>Identico.</i>



**Articolo 3**

*(Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, indagini preliminari, notizia di reato e registri penali)*

**Comma 1, lett. a)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 55 <i>Funzioni della polizia giudiziaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La polizia giudiziaria deve, <b>anche</b> di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.	1. La polizia giudiziaria deve prendere di propria iniziativa <b>e ricevere</b> notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.	2. <i>Identico.</i>
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.	3. <i>Identico.</i>



**Articolo 3**

*Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, indagini preliminari,  
notizia di reato e registri penali*

**Comma 1, lett. b)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 56 <i>Servizi e sezioni di polizia giudiziaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria:</p> <p>a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;</p> <p>b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;</p> <p>c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.</p>	<p>1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte <b>dalle sezioni di polizia giudiziaria, istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria</b>, alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.</p> <p><b>2. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge, nonché dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato, sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.</b></p>





**Articolo 3**

*(Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, indagini preliminari, notizia di reato e registri penali)*

**Comma 1, lett. c)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 291 <i>Procedimento applicativo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.	1. <i>Identico.</i>
1-bis [Comma abrogato dall'art. 8, L. 8 agosto 1995, n. 332].	
	<b>1-ter. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, nei casi in cui l'assenso è previsto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.</b>
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 27.	2. <i>Identico.</i>
2-bis. In caso di necessità o urgenza il	2-bis. <i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 291 <i>Procedimento applicativo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282- <i>bis</i> . Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata.	

**Articolo 3**

*(Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, indagini preliminari, notizia di reato e registri penali)*

**Comma 1, lett. d)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 326	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Finalità delle indagini preliminari</i>	<b><i>Indagini preliminari</i></b>
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.	1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono <b>le indagini preliminari nell'ambito delle rispettive attribuzioni. Il pubblico ministero assume le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale tenuto conto anche dei risultati delle indagini della polizia giudiziaria.</b>



**Articolo 3**

*(Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, indagini preliminari,  
notizia di reato e registri penali)*

**Comma 1, lett. e)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 330 <i>Acquisizione delle notizie di reato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.	<b>1. La polizia giudiziaria prende di propria iniziativa e riceve notizia dei reati. Il pubblico ministero riceve</b> le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.



**Articolo 3**

*(Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, indagini preliminari, notizia di reato e registri penali)*

**Comma 1, lett. f)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 335 <i>Registro delle notizie di reato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene <b>o che ha acquisito di propria iniziativa</b> nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.	1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.	2. <i>Identico.</i>
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.	3. <i>Identico.</i>
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per	3-bis. <i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 335 <i>Registro delle notizie di reato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.	
	<b>3-ter. Delle notizie iscritte in registri diversi dal registro di cui al presente articolo non può esser fatto alcun uso, né può essere svolto in relazione ad esse alcun atto di indagine.</b>



### Articolo 3

*(Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, indagini preliminari, notizia di reato e registri penali)*

#### Comma 2

<p><b>Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274</b>  <i>Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468</i></p>	
<p>Articolo 12  <i>Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>1. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero se <b>prende direttamente notizia di un reato di competenza del giudice di pace ovvero la</b> riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, la trasmette alla polizia giudiziaria, perché proceda ai sensi dell'articolo 11, impartendo, se necessario, le direttive. Il pubblico ministero, se non ritiene necessari atti di indagine, formula l'imputazione e autorizza la polizia giudiziaria alla citazione a giudizio dell'imputato.</p>	<p>1. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero se riceve da privati <b>ovvero</b> da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio notizia di un reato di competenza del giudice di pace, la trasmette alla polizia giudiziaria, perché proceda ai sensi dell'articolo 11, impartendo, se necessario, le direttive. Il pubblico ministero, se non ritiene necessari atti di indagine, formula l'imputazione e autorizza la polizia giudiziaria alla citazione a giudizio dell'imputato.</p>



**Articolo 4**

*(Modifiche al codice di procedura penale in materia di termine per la difesa, diritto alla prova e acquisizione delle sentenze irrevocabili)*

**Comma 1, lett. a)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 108 <i>Termine per la difesa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.	1. <i>Identico.</i>
	<b><i>1-bis. La stessa disposizione si applica nei casi previsti dall'articolo 97, comma 4, quando il difensore designato d'ufficio ne fa richiesta. In tale caso, il termine non può essere inferiore a quarantotto ore.</i></b>
2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza.	2. <i>Identico.</i>



**Articolo 4**

*(Modifiche al codice di procedura penale in materia di temine per la difesa, diritto alla prova e acquisizione delle sentenze irrevocabili)*

**Comma 1, lett. b)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 190 <i>Diritto alla prova</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. [...]	1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. <b>L'imputato ha diritto all'interrogatorio, all'esame e al controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate negli articoli 197-bis e 210 e delle altre parti, nelle stesse condizioni del pubblico ministero, e di ottenere l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.</b>
[...] Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.	<b>2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente irrilevanti.</b>
<b>2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.</b>	
3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.	3. <i>Identico.</i>



**Articolo 4**

*(Modifiche al codice di procedura penale in materia di temine per la difesa, diritto alla prova e acquisizione delle sentenze irrevocabili)*

**Comma 1, lett. c)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 238-bis <i>Sentenze irrevocabili</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3.	<b>1.</b> Fermo quanto previsto dall'articolo 236, <b>nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a)</b> , le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova <b>del</b> fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3.





**Articolo 4**

*(Modifiche al codice di procedura penale in materia di temine per la difesa, diritto alla prova e acquisizione delle sentenze irrevocabili )*

**Comma 1, lett. d)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 468	
<i>Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.</p>	<p>1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici, nonché delle persone indicate nell'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione delle <b>specifiche</b> circostanze su cui deve vertere l'esame <b>e della relazione tra le persone ivi elencate e il fatto da provare.</b></p>
<p>2. Il presidente del tribunale o della Corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 468	
<i>Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.	3. <i>Identico.</i>
4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.	4. <i>Identico.</i>
4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495.	4-bis. <i>Identico.</i>
5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392 comma 2.	5. <i>Identico.</i>

**Articolo 4**

*(Modifiche al codice di procedura penale in materia di temine per la difesa, diritto alla prova e acquisizione delle sentenze irrevocabili )*

**Comma 1, lett. e)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 495 <i>Provvedimenti del giudice in ordine alla prova</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190, <b>comma 1</b> , e 190- <i>bis</i> . Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento.	1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190 e 190- <i>bis</i> . Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento.
2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.	2. <i>Identico.</i>
3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.	3. <i>Identico.</i>
4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse.	4. <i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 495	
<i>Provvedimenti del giudice in ordine alla prova</i>	
Testo vigente	Testo modificato
4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunciare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta.	4-bis. <i>Identico.</i>

**Articolo 5**

*(Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, pubblico ministero, incidente probatorio e investigazioni difensive)*

**Comma 1, lett. a)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 348 <i>Assicurazioni delle fonti di prova</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.	1. <i>Identico.</i>
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:  a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;  b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;  c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.	2. <i>Identico.</i>
3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di	3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria <b>svolge di propria iniziativa tutte le attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova, informandone il pubblico ministero, compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma degli articoli 370 e 370-bis</b> ed esegue le

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 348 <i>Assicurazioni delle fonti di prova</i>	
Testo vigente	Testo modificato
prova.	<b>direttive del pubblico ministero.</b>
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.	4. <i>Identico.</i>

**Articolo 5**

*(Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, pubblico ministero, incidente probatorio e investigazioni difensive)*

**Comma 1, lett. b)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 354 <i>Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino <b>e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini</b>, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.</p>	<p>2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.</p>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 354	
<i>Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro</i>	
Testo vigente	Testo modificato
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma <i>2-bis</i> dell'articolo 349.	3. <i>Identico.</i>



**Articolo 5**

*(Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, pubblico ministero, incidente probatorio e investigazioni difensive)*

**Comma 1, lett. c)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 360 <i>Accertamenti tecnici non ripetibili</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.	1. <i>Identico.</i>
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.	2. <i>Identico.</i>
3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.	3. <i>Identico.</i>
4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.	4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti. <b>La richiesta di incidente probatorio deve essere presentata nei dieci giorni successivi alla riserva di cui al presente comma.</b>
5. Se il pubblico ministero, malgrado	5. <i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 360 <i>Accertamenti tecnici non ripetibili</i>	
Testo vigente	Testo modificato
l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.	

**Articolo 5**

*(Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, pubblico ministero, incidente probatorio e investigazioni difensive)*

**Comma 1, lett. e)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>Articolo 370-bis</b></p> <p><i>Indagini tecnico-scientifiche</i></p> <p><b>1. Il pubblico ministero può delegare l'esecuzione di indagini e accertamenti tecnico-scientifici ai servizi di investigazione scientifica istituiti presso i servizi centrali e territoriali di polizia giudiziaria.</b></p>
	<p><b>2. Se le indagini e gli accertamenti di cui al comma 1 comportano modificazioni irreversibili dello stato dei luoghi o delle cose, si applicano le garanzie di cui all'articolo 360.</b></p>



**Articolo 5**

*(Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, pubblico ministero, incidente probatorio e investigazioni difensive)*

**Comma 1, lett. f)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 391-bis <i>Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere <i>c)</i> e <i>d)</i>, per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:</p> <p><i>a)</i> della propria qualità e dello scopo del colloquio;</p> <p><i>b)</i> se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 391-bis <i>Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;</p> <p>d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;</p> <p>e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;</p> <p>f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.</p>	
<p>4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 391-bis <i>Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.	
7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.	<i>7. Identico.</i>
8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.	<i>8. Identico.</i>
9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.	<i>9. Identico.</i>
10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale	<i>10. Identico.</i>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 391-bis <i>Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362.	
11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.	11. <i>Identico.</i>
	<b>11-bis. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa non compare senza che sia stato addotto legittimo impedimento, il giudice, su richiesta motivata del difensore, ne dispone l'accompagnamento coattivo dinanzi al difensore o al sostituto, per rendere le dichiarazioni di cui al comma 1.</b>
	<b>11-ter. I soggetti di cui al comma 1 che hanno espletato investigazioni difensive nello stesso procedimento, ovvero in procedimenti connessi o in indagini collegate, possono informarsi reciprocamente e comunicare al proprio assistito ogni attività espletata, nonché lo stato delle</b>



<b>Codice di procedura penale</b>	
<i>Articolo 391-bis</i> <i>Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>indagini dell'autorità giudiziaria.</b>



**Articolo 5**

*(Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, pubblico ministero, incidente probatorio e investigazioni difensive)*

**Comma 1, lett. g)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 398 <i>Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.</p>	<p>1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1 <b>e 360, comma 4</b>, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.</p>
<p>2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:</p> <p><i>a)</i> l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;</p> <p><i>b)</i> le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;</p> <p><i>c)</i> la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 398	
<i>Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.	
3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis.	3-bis. <i>Identico.</i>
4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.	4. <i>Identico.</i>
5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.	5. <i>Identico.</i>
5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può	5-bis. <i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 398	
<i>Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.	



**Articolo 5**

*(Disposizioni in materia di polizia giudiziaria, pubblico ministero, incidente probatorio e investigazioni difensive)*

**Comma 2**

<b>Codice penale</b>	
Articolo 481	
<i>Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.	<i>Identico.</i>
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.	<i>Identico.</i>
	<b>Le pene stabilite dal primo e dal secondo comma si applicano altresì al difensore o al sostituto che, nell'attività di documentazione delle investigazioni difensive, attestano come da loro ricevute dichiarazioni a loro non rese ovvero omettono o alterano dichiarazioni da loro ricevute, se delle stesse è fatto uso nel procedimento.</b>





**Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)*

**Comma 1, lett. a)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 405 <i>Inizio dell'azione penale. Forme e termini</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.	1. <i>Identico.</i>
<b>1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.</b>	<i>Abrogato</i>
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415- <i>bis</i> , il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. <b>Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a).</b>	2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415- <i>bis</i> , il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato <b>ovvero dalla data in cui risulta il nome della persona alla quale il reato è attribuito, ai sensi dell'articolo 335, comma 1. A tale fine il giudice verifica l'iscrizione operata dal pubblico ministero e determina la data nella quale essa doveva essere effettuata, anche agli effetti dell'articolo 407, comma 3.</b>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 405 <i>Inizio dell'azione penale. Forme e termini</i>	
Testo vigente	Testo modificato
3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.	3. <i>Identico.</i>
4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.	4. <i>Identico.</i>

**Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)*

**Comma 1, lett. b)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 406 <i>Proroga del termine</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.	1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene <b>le generalità della persona sottoposta alle indagini</b> , l'indicazione della notizia di reato, <b>del luogo e del tempo del reato, nonché</b> l'esposizione dei motivi <b>specifici</b> che <b>giustificano la richiesta sulla base delle indagini già svolte</b> .
(...)	(...)



**Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)*

**Comma 1, lett. c)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 407	
<i>Termini di durata massima delle indagini preliminari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.	1. <i>Identico.</i>
<p>2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p><i>a)</i> i delitti appresso indicati:</p> <p>1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-<i>bis</i> e 422 del codice penale, 291-<i>ter</i>, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere <i>a)</i>, <i>d)</i> ed <i>e)</i> del comma 2, e 291-<i>quater</i>, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;</p> <p>2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;</p> <p>3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-<i>bis</i> del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;</p> <p>4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione</p>	2. <i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 407	
<i>Termini di durata massima delle indagini preliminari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;</p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</p> <p>6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;</p> <p>7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;</p> <p>7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale;</p> <p>b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le</p>	

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 407	
<i>Termini di durata massima delle indagini preliminari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;</p> <p><i>c)</i> indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;</p> <p><i>d)</i> procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.</p>	
<p>3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-<i>bis</i>, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.</p>	<p><i>3. Identico.</i></p>
	<p><b>3-bis. Quando il pubblico ministero trasmette per competenza gli atti ad altra autorità giudiziaria, nonché in ogni altro caso in cui si verifica la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, se i termini di cui ai commi 1 e 2 sono scaduti, le indagini possono essere proseguite per un periodo non superiore a sei mesi.</b></p>





**Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)*

**Comma 1, lett. d)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 408	
<i>Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.	1. <i>Identico.</i>
	<b>1-bis. Il pubblico ministero presenta la richiesta di archiviazione, ai sensi del comma 1, quando l'ordinanza che dispone la misura cautelare personale è stata annullata per mancanza di gravi indizi di colpevolezza e non sono stati acquisiti ulteriori elementi a carico della persona sottoposta ad indagini rispetto a quelli valutati nella decisione di annullamento.</b>
2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.	2. <i>Identico.</i>
3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona	3. <i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 408	
<i>Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.	

**Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)*

**Comma 1, lett. e)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 409	
<i>Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.	1. <i>Identico.</i>
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.	2. Il giudice, se non accoglie la richiesta <b>di archiviazione e ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine per il loro compimento. In nessun caso i termini di cui all'articolo 407, commi 1 e 2, possono essere superati per un periodo superiore ai sei mesi.</b>
3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.	4. <i>Identico.</i>
<b>4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine</b>	

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 409	
<i>Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>indispensabile per il compimento di esse.</b>	
5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.	5. <b>A seguito dell'udienza</b> , il giudice, <b>se non accoglie la richiesta di archiviazione e non ritiene necessarie ulteriori indagini ai sensi del comma 2</b> , dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.
6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5.	6. <i>Identico.</i>

**Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)*

**Comma 1, lett. g)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 413	
<i>Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412 comma 1.	1. <i>Identico.</i>
2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.	2. <i>Identico.</i>
	<b>2-bis. Se il procuratore generale non provvede all'avocazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, ovvero non formula le sue richieste nel termine di cui al comma 2, la persona sottoposta ad indagini o la persona offesa dal reato possono richiedere al giudice per le indagini preliminari di fissare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione da parte del pubblico ministero delle richieste di cui all'articolo 405, comma 1. Copia della richiesta è depositata presso la procura generale della corte d'appello.</b>



**Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)*

**Comma 1, lett. h)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 415	
<i>Reato commesso da persone ignote</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.	1. <i>Identico.</i>
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.	2. <i>Identico.</i>
	<b>2-bis. La durata delle indagini preliminari non può comunque superare i termini previsti nell'articolo 407, commi 1 e 2.</b>
3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.	3. <i>Identico.</i>
4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con	4. <i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 415	
<i>Reato commesso da persone ignote</i>	
Testo vigente	Testo modificato
riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto.	



**Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)*

**Comma 1, lett. i)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 415-bis <i>Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, <b>se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411</b> , fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari.	1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari.
	<b>1-bis. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi in cui il pubblico ministero deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, ovvero se ha già provveduto ad inviare all'indagato l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369, ovvero altro atto equipollente.</b>
2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.	2. <i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 415-bis <i>Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

**Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)*

**Comma 1, lett. l)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 416	
<i>Presentazione della richiesta del pubblico ministero</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3.</p>	<p>1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso <b>di cui all'articolo 415-bis, ove previsto</b>, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3.</p>
<p>2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.</p>	<p>2-bis. <i>Identico.</i></p>



**Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)*

**Comma 1, lett. m)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 418 <i>Fissazione dell'udienza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell'articolo 97 quando l'imputato è privo di difensore di fiducia.	1. <i>Identico.</i>
2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni.	2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a <b>sessanta</b> giorni.



**Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)*

**Comma 1, lett. n)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 419 <i>Atti introduttivi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia.	1. <i>Identico.</i>
2. L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti.	2. <i>Identico.</i>
3. L'avviso contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.	3. <i>Identico.</i>
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.	4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno <b>trenta</b> giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
5. L'imputato può rinunciare all'udienza	5. <i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 419 <i>Atti introduttivi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato.	
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.	6. <i>Identico.</i>
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.	7. <i>Identico.</i>



**Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)*

**Comma 1, lett. o)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 423 <i>Modificazione dell'imputazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non è presente, la modificazione della imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il giudice informa l'imputato della facoltà di chiedere un termine a difesa. Se l'imputato o il difensore ne fanno richiesta, il giudice sospende l'udienza per un termine comunque non superiore a venti giorni. In ogni caso l'imputato può formulare richiesta di integrazione probatoria ai sensi dell'articolo 422.</b></p>
<p>2. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell'imputato.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>



**Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)*

**Comma 1, lett. p)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 430 <i>Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.	1. <i>Identico.</i>
	<p><b>1-bis. Dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dall'articolo 495, l'attività di cui al comma 1 è consentita esclusivamente nei seguenti casi:</b></p> <p><b>a) scoperta di fonti di prova decisive sopravvenute o non conosciute in precedenza;</b></p> <p><b>b) quando, sulla base di elementi nuovi emersi nel corso del processo, si rendono necessari ulteriori accertamenti.</b></p>
	<p><b>1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, lettere a) e b), l'attività integrativa di indagine è autorizzata dal giudice nel contraddittorio delle parti, se ritenuta necessaria, a pena di inutilizzabilità.</b></p>
2. La documentazione relativa all'attività	2. La documentazione relativa all'attività

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 430	
<i>Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia.	indicata <b>nei commi 1, 1-bis e 1-ter</b> è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia.

**Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)*

**Comma 1, lett. q)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 431	
<i>Fascicolo per il dibattimento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:	1. <i>Identico:</i>
a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;	a) <i>identica;</i>
	<b><i>a-bis) l'avviso di cui all'articolo 415-bis, ove previsto, ovvero l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 o altro atto equipollente, anche per estratto.</i></b>
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;	b) <i>identica;</i>
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;	c) <i>identica;</i>
d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;	d) <i>identica;</i>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 431	
<i>Fascicolo per il dibattimento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>e)</i> i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;	<i>e) identica;</i>
<i>f)</i> i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;	<i>f) identica;</i>
<i>g)</i> il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;	<i>g) identica;</i>
<i>h)</i> il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.	<i>h) identica.</i>
2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.	<i>2. Identico.</i>

**Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)*

**Comma 1, lett. r)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 438 <i>Presupposti del giudizio abbreviato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.	<b>1. Nei procedimenti per reati, diversi da quelli di cui all'articolo 5,</b> l'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.	2. <i>Identico.</i>
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.	3. <i>Identico.</i>
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.	4. <i>Identico.</i>
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le	5. <i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 438 <i>Presupposti del giudizio abbreviato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.	
6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2 .	6. <i>Identico.</i>



**Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)*

**Comma 1, lett. s)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo modificato</b>
	<p><b>Art. 438-bis</b></p> <p><i>Giudizio abbreviato dinanzi alla corte d'assise</i></p> <p><b>1. Nei procedimenti per reati di cui all'articolo 5, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato dinanzi alla corte d'assise prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.</b></p> <p><b>2. Si osservano le disposizioni del presente titolo, in quanto applicabili.</b></p>



**Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)*

**Comma 1, lett. t)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 501 <i>Esame dei periti e dei consulenti tecnici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.	1. <i>Identico.</i>
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio.	2. <i>Identico.</i>
	<b>2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria che hanno svolto le indagini e gli accertamenti di cui all'articolo 370-bis.</b>



**Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)*

**Comma 1, lett. u)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 552 <i>Decreto di citazione a giudizio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:</p> <p><i>a)</i> le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;</p> <p><i>b)</i> l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;</p> <p><i>c)</i> l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;</p> <p><i>d)</i> l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;</p> <p><i>e)</i> l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;</p> <p><i>f)</i> l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 552 <i>Decreto di citazione a giudizio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;</p> <p>g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;</p> <p>h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.</p>	
<p>1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.</p>	<p>1-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.</p>	<p>1-ter. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-</p>	<p>2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso <b>di cui all'</b>articolo 415-bis, <b>ove previsto</b>, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo</p>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 552	
<i>Decreto di citazione a giudizio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>bis.</i>	articolo 415- <i>bis.</i>
3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.	3. <i>Identico.</i>
4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.	4. <i>Identico.</i>





**Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari, proroga del termine, durata massima delle indagini preliminari, avocazione e in materia di giudizio abbreviato)*

**Comma 1, lett. v)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 558 <i>Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 558 <i>Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>4. <b>Se</b> il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.</p>	<p>4. <b>Quando sussistono specifici ed eccezionali motivi di assoluta necessità</b>, il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386. <b>In questo caso</b>, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.</p>
<p>5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>
<p>7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>
<p>8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 558 <i>Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5.	9. <i>Identico.</i>



**Articolo 7**  
*(Modifiche al codice di procedura penale)*

**Comma 1, lett. a)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>Articolo 335-bis</b></p> <p><i>Iscrizione della notizia di reato nei casi di citazione diretta a giudizio</i></p> <p><b>1. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione della notizia di reato a seguito della trasmissione della relazione di cui all'articolo 347-bis ovvero, anche prima di aver ricevuto la relazione, fin dal primo atto di indagine svolto personalmente o delegato alla polizia giudiziaria.</b></p>



**Articolo 7**  
*(Modifiche al codice di procedura penale)*

**Comma 1, lett. b)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p align="center"><b>Articolo 347-bis</b> <i>Attività di indagine della polizia giudiziaria</i></p> <p><b>1. Quando la polizia giudiziaria acquisisce notizia di un reato tra quelli previsti dall'articolo 550, dopo averne informato il pubblico ministero, compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di sei mesi.</b></p>
	<p><b>2. La relazione di cui al comma 1 contiene:</b></p> <p><i>a) l'indicazione del fatto e degli articoli di legge che si assumono violati;</i></p> <p><i>b) gli elementi di prova acquisiti;</i></p> <p><i>c) le generalità della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore, ove nominato;</i></p> <p><i>d) il giorno e l'ora in cui è stata acquisita la notizia di reato.</i></p>
	<p><b>3. Quando l'accertamento del fatto presenta profili di particolare complessità, ovvero in caso di connessione con un reato diverso da quelli previsti dall'articolo 550, la polizia giudiziaria procede ai sensi</b></p>

<b>Codice di procedura penale</b>	
	<b>dell'articolo 347.</b>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 347-ter</b> <i>Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti</i></p> <p><b>1. Nei casi previsti dall'articolo 347-bis, la polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa.</b></p>



**Articolo 7**  
*(Modifiche al codice di procedura penale)*

**Comma 1, lett. c)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 405-bis</b> <i>Esercizio dell'azione penale in casi particolari</i></p> <p><b>1. Ricevuta la relazione di cui all'articolo 347-bis, il pubblico ministero, se non richiede l'archiviazione, formula le proprie richieste ai sensi dell'articolo 405, comma 1.</b></p>
	<p><b>2. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi provvede personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti.</b></p>



**Articolo 7**  
(*Modifiche al codice di procedura penale*)

**Comma 1, lett. d)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 407 <i>Termini di durata massima delle indagini preliminari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti appresso indicati:</p> <p>1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-<i>bis</i> e 422 del codice penale, 291-<i>ter</i>, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-<i>quater</i>, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;</p> <p>2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;</p> <p>3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-<i>bis</i> del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni</p>	<p><b>1-bis. Nei casi previsti dall'articolo 347-<i>bis</i>, comma 1, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare dodici mesi.</b></p> <p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 407	
<i>Termini di durata massima delle indagini preliminari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>previste dallo stesso articolo;</p> <p>4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;</p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</p> <p>6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;</p> <p>7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;</p> <p>7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice</p>	

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 407	
<i>Termini di durata massima delle indagini preliminari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>penale;</p> <p><i>b)</i> notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;</p> <p><i>c)</i> indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;</p> <p><i>d)</i> procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.</p>	
<p>3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-<i>bis</i>, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>



**Articolo 8**  
(Disposizioni in materia di impugnazioni)

**Comma 1, lett. a)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 544 <i>Redazione della sentenza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.	1. <i>Identico.</i>
2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.	2. <i>Identico.</i>
3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.	3. <i>Identico.</i>
3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza.	3-bis. <i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 544 <i>Redazione della sentenza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>3-ter. Se nessuna delle parti formula dichiarazione di impugnazione ai sensi dell'articolo 568-bis, i motivi della decisione ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo sono limitati all'indicazione degli elementi di cui al comma 1.</b>



**Articolo 8**  
*(Disposizioni in materia di impugnazioni)*

**Comma 1, lett. b)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 568-bis</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Dichiarazione di impugnazione</i></p> <p>1. Salvo che sia stata pronunciata sentenza contumaciale, entro tre giorni dalla lettura del dispositivo il pubblico ministero, l'imputato, il suo difensore e, limitatamente agli effetti civili, la parte civile, che intendono proporre impugnazione, formulano, a pena di decadenza, specifica dichiarazione. La dichiarazione è presentata mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza, anche a mezzo fax.</p> <p>2. Nel caso di sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, la parte che non ha formulato dichiarazione di impugnazione può comunque proporre appello incidentale ai sensi dell'articolo 595.</p>



**Articolo 8**  
*(Disposizioni in materia di impugnazioni)*

**Comma 1, lett. c)**

<i><b>Codice di procedura penale</b></i>	
Articolo 571 <i>Impugnazione dell'imputato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.	1. <b>Salvo che sia altrimenti previsto,</b> l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.
(...)	(...)



**Articolo 8**  
(Disposizioni in materia di impugnazioni)

**Comma 1, lett. d)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 591 <i>Inammissibilità dell'impugnazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'impugnazione è inammissibile:	1. <i>Identico:</i>
a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;	a) <i>identica;</i>
b) quando il provvedimento non è impugnabile;	b) <i>identica;</i>
c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586;	c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli <b>568-bis</b> , 581, 582, 583, 585 e 586;
d) quando vi è rinuncia all'impugnazione.	d) <i>identica.</i>
2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.	2. <i>Identico.</i>
3. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione è stata proposta personalmente, l'ordinanza è notificata anche al difensore.	3. <i>Identico.</i>
4. L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.	4. <i>Identico.</i>



**Articolo 8**  
*(Disposizioni in materia di impugnazioni)*

**Comma 1, lett. e)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 599 <i>Decisioni in camera di consiglio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.</p>	<p>1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto <b>la qualificazione giuridica del fatto ovvero</b> la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.</p>
(...)	(...)





**Articolo 8**  
*(Disposizioni in materia di impugnazioni)*

**Comma 1, lett. f)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 607 <i>Ricorso dell'imputato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.	1. L'imputato può ricorrere per cassazione, <b>nei modi previsti dall'articolo 571, comma 3</b> , contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.
2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.	2. <i>Identico.</i>



**Articolo 8**  
(Disposizioni in materia di impugnazioni)

**Comma 1, lett. g)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 610 <i>Atti preliminari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.</p>	<p>1-bis. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>1-ter. Sentito il procuratore generale, l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1, quando:</b></p> <p><b>a) il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito;</b></p> <p><b>b) il ricorso è assolutamente privo dei motivi di impugnazione;</b></p> <p><b>c) il ricorso non è sottoscritto da un</b></p>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 610 <i>Atti preliminari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione;</b>  <b>d) vi è rinunzia al ricorso.</b>
	<b>1-quater. Negli stessi casi si procede per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.</b>
(...)	(...)

**Articolo 8**  
*(Disposizioni in materia di impugnazioni)*

**Comma 1, lett. h)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 613 <i>Difensori</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>1. Salvo che la parte non vi provveda personalmente,</b> l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.	1.L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.
(...)	(...)



**Articolo 8**  
*(Disposizioni in materia di impugnazioni)*

**Comma 1, lett. i)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 618 <i>Decisioni delle sezioni unite</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite.	1. <i>Identico.</i>
	<b>1-bis. Se una sezione della Corte non intende conformarsi al più recente principio di diritto con il quale le sezioni unite hanno risolto un contrasto tra le singole sezioni, rimette il ricorso con ordinanza alle sezioni unite.</b>





**Articolo 9**

*(Revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano per violazione dei principi del giusto processo)*

**Comma 1, lett. a)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 630 <i>Casi di revisione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La revisione può essere richiesta:	1. <i>Identico:</i>
<i>a)</i> se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;	<i>a) identica;</i>
<i>b)</i> se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;	<i>b) identica;</i>
<i>c)</i> se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;	<i>c) identica;</i>
<i>d)</i> se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.	<i>d) identica;</i>
	<b><i>d-bis) se la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato lo Stato italiano per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6,</i></b>

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 630 <i>Casi di revisione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.</b>

**Articolo 9**

*(Revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano per violazione dei principi del giusto processo)*

**Comma 1, lett. b)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 631 <i>Limiti della revisione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531.	1. <i>Identico.</i>
	<b>1-bis.</b> Nei casi previsti nel comma 1, lettera <i>d-bis</i> ), dell'articolo 630, la domanda è ammessa quando, al momento della sua presentazione, il condannato si trovi in stato di detenzione o vi debba essere sottoposto in virtù di un ordine di esecuzione, anche se sospeso, ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria.



**Articolo 9**

*(Revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano per violazione dei principi del giusto processo)*

**Comma 1, lett. c)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 633 <i>Forma della richiesta</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11.	1. <i>Identico.</i>
2. Nei casi previsti dall'articolo 630 comma 1 lettere a) e b), alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati.	2. Nei casi previsti dall'articolo 630 comma 1 lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> e <i>d-bis)</i> , alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati.
3. Nel caso previsto dall'articolo 630 comma 1 lettera d), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato.	3. <i>Identico.</i>



**Articolo 9**

*(Revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano per violazione dei principi del giusto processo)*

**Comma 1, lett. d)**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Articolo 634 <i>Declaratoria d'inammissibilità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>1-bis. La corte di appello provvede ai sensi del comma 1, quando la richiesta di revisione, nelle ipotesi previste dall'articolo 630, comma 1, lettera d-bis), è proposta dopo tre mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.</b></p>
<p>2. L'ordinanza è notificata al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione. In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>





**Articolo 10**

*(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)*

**Comma 1, lett. a)**

<p><b>Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b></p> <p><i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i></p>	
<p>Articolo 11</p> <p><i>Trasferimenti del personale delle sezioni</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa dell'amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello.</p>	<p>1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa dell'amministrazione, previo <b>parere</b> del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello.</p>
<p>2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione in carriera, è sufficiente il tempestivo avviso al capo dell'ufficio e al procuratore generale da parte dell'amministrazione.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>



**Articolo 10**

*(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)*

**Comma 1, lett. b)**

<p><b>Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b></p> <p><i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i></p>	
<p>Articolo 14</p> <p><i>Allontanamento dei dirigenti dei servizi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Per allontanare anche provvisoriamente dalla sede o assegnare ad altri uffici i dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria o di specifici settori o articolazioni di questi, le amministrazioni dalle quali essi dipendono devono ottenere il consenso del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.</p>	<p>1. Per allontanare anche provvisoriamente dalla sede o assegnare ad altri uffici i dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria o di specifici settori o articolazioni di questi, le amministrazioni dalle quali essi dipendono devono ottenere il <b>parere</b> del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.</p>
<p>2. Il diniego deve essere motivato. Qualora l'allontanamento si renda necessario ai fini della progressione in carriera, il consenso non può essere negato.</p>	<p>2. <b>In caso di parere negativo, l'allontanamento o l'assegnazione di cui al comma 1 possono essere disposti con provvedimento specificamente motivato.</b> Qualora l'allontanamento si renda necessario ai fini della progressione in carriera, il <b>parere</b> può essere <b>omesso</b>.</p>



**Articolo 10**

*(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)*

**Comma 1, lett. c)**

<p><b>Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b></p> <p><i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i></p>	
<p>Articolo 15</p> <p><i>Promozioni</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere <b>favorevole</b> del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione.</p>	<p>1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione.</p>
<p>2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere <b>favorevole</b> del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.</p>	<p>2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.</p>
<p>3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>



**Articolo 10***(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)***Comma 1, lett. d)**

<b>Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b>	
<i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Articolo 18 <i>Ricorso</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Contro la decisione emessa a norma dell'articolo 17 l'incolpato e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso a una commissione che ha sede presso il ministero di grazia e giustizia ed è composta:</p> <p><i>a)</i> da un magistrato della corte di cassazione che la presiede e da un magistrato che esercita funzioni di appello, nominati ogni quattro anni dal Consiglio superiore della magistratura;</p> <p><i>b)</i> da un ufficiale di polizia giudiziaria scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra i tre nominati ogni quattro anni rispettivamente dal capo della polizia e dai comandanti generali dei carabinieri e della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni quattro anni dagli organi che la rappresentano.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>1-bis. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), secondo periodo, decorsi novanta giorni dalla comunicazione</b></p>

<p><b>Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b>  <i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i></p>	
<p>Articolo 18  <i>Ricorso</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>della presentazione del ricorso, in caso di mancata nomina da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'ufficiale di polizia giudiziaria, la commissione viene integrata da un commissario nominato dal prefetto.</b></p>
(...)	(...)



**Articolo 10**

*(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)*

**Comma 1, lett. e)**

<b>Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b> <i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>Articolo 64-bis</b></p> <p><i>Distruzione degli atti inseriti in registri diversi dal registro delle notizie di reato</i></p> <p><b>1. Gli atti pervenuti alla procura della Repubblica e inseriti in registri diversi dal registro delle notizie di reato previsto nell'articolo 335 del codice, sono distrutti entro un anno con provvedimento adottato dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.</b></p> <p><b>2. Le denunce e gli altri documenti anonimi sono distrutti, con le stesse modalità, decorsi cinque anni da quando sono pervenuti alla procura della Repubblica.</b></p>



**Articolo 10**

*(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)*

**Comma 1, lett. f)**

<b>Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b> <i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>Articolo 73-bis</b></p> <p><i>Compensi spettanti al consulente tecnico nelle indagini tecnico-scientifiche</i></p> <p><b>1. Gli appartenenti ai servizi di investigazione scientifica di cui all'articolo 370-bis, comma 1, del codice, che siano stati nominati consulenti tecnici o periti ai sensi dell'articolo 360 del codice, sono tenuti a versare il 30 per cento del compenso percepito al servizio di polizia giudiziaria di appartenenza.</b></p>



**Articolo 10**

*(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)*

**Comma 1, lett. g)**

<b>Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b>	
<i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Articolo 123	
<i>Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121 nonché dagli articoli 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Tuttavia, quando sussistono specifici motivi di necessità o di urgenza, il giudice può disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a sé.	1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121 nonché dagli articoli 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Tuttavia, quando sussistono <b>eccezionali</b> motivi di necessità e urgenza, il giudice, <b>con decreto motivato</b> , può disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a sé.



**Articolo 10***(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)***Comma 1, lett. h)**

<b>Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b>	
<i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 146 <i>Aula di udienza <b>dibattimentale</b></i>	Articolo 146 <i>Aula di udienza</i>
1. Nelle aule di udienza <b>per il dibattito</b> , i banchi riservati <b>al pubblico ministero e ai difensori</b> sono posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti.	1. Nelle aule di udienza, i banchi riservati <b>alle parti</b> sono posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti.





**Articolo 10**

*(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)*

**Comma 1, lett. i)**

<b>Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b> <i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>Articolo 201-bis</b></p> <p><i>Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo</i></p> <p><b>1. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette immediatamente copia autentica della sentenza al Ministro della giustizia.</b></p> <p><b>2. Il Ministro della giustizia, ricevuta la sentenza, ne dispone senza indugio la traduzione in lingua italiana e la inoltra al procuratore generale presso la corte di appello competente.</b></p>



**Articolo 11**  
*(Modifica alla legge 7 dicembre 1969, n. 742)*

**Comma 1**

<b>Legge 7 dicembre 1969, n. 742</b>	
<i>Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale</i>	
Articolo 2	
Testo vigente	Testo modificato
In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.	In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare <b>o che siano sottoposti ad altra misura cautelare personale</b> , qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.
(...)	(...)



**Articolo 12***(Modifica alla legge 11 dicembre 1984, n. 839)***Comma 1**

<b>Legge 11 dicembre 1984, n. 839</b> <i>Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana</i>	
Articolo 3	
Testo vigente	Testo modificato
Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati, oltre alle leggi, ai decreti, alle delibere e agli atti da inserire nella Raccolta ufficiale, gli altri atti ed i comunicati che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda, ad esigenze di carattere informativo diffuso.	<i>Identico.</i>
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto.	<i>Identico.</i>
I decreti, le delibere e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale devono essere inviati al Ministero di grazia e giustizia entro cinque giorni dal loro perfezionamento e devono essere pubblicati senza ritardo.	<i>Identico.</i>
Sono altresì inseriti nella Gazzetta	<i>Identico.</i>

<b>Legge 11 dicembre 1984, n. 839</b>	
<i>Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana</i>	
Articolo 3	
Testo vigente	Testo modificato
Ufficiale gli atti e i comunicati della Presidenza della Repubblica, delle due Camere e della Corte costituzionale, da pubblicarsi a norma delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti.	
Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze della Corte costituzionale. Vi sono pubblicati altresì, per notizia, tutte le leggi approvate e tutti i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed il testo integrale delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonché delle decisioni generali della CECA.	Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze della Corte costituzionale e <b>quello delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che constatano, a carico dello Stato italiano, la violazione di una o più disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.</b> Vi sono pubblicati altresì, per notizia, tutte le leggi approvate e tutti i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed il testo integrale delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonché delle decisioni generali della CECA.
Sono pubblicate anche le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, la cui pubblicità in questa forma sia chiesta dal Ministro competente e sia ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio dei Ministri.	<i>Identico.</i>
Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale sono pubblicati, per notizia, gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano che interessino la generalità dei cittadini della Repubblica e che rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati a norma del	<i>Identico.</i>

<b>Legge 11 dicembre 1984, n. 839</b> <i>Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana</i>	
Articolo 3	
Testo vigente	Testo modificato
secondo comma del presente articolo. Gli elenchi specificano, per ogni categoria di atti, in quale delle forme previste dal secondo comma la pubblicazione deve essere effettuata.	
Gli elenchi, emanati a norma del secondo e settimo comma, possono essere modificati o integrati con le modalità previste in detti commi.	<i>Identico.</i>
Sono abrogate tutte le disposizioni di carattere generale o particolare, legislative, regolamentari o amministrative, che prevedono la pubblicazione di atti nella Gazzetta Ufficiale, salvo le pubblicazioni previste dalla legge 11 marzo 1953, n. 87 , sulla corte costituzionale, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 , sui referendum e sulla iniziativa legislativa popolare.	<i>Identico.</i>





**Articolo 13**

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 35, in materia di lavoro di pubblica utilità)*

**Comma 1, lett. a)**

<b>Legge 26 luglio 1975, n. 354</b>	
<i>Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà</i>	
Articolo 47	
<i>Affidamento in prova al servizio sociale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.	1. <i>Identico.</i>
2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.	2. <i>Identico.</i>
3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.	3. <i>Identico.</i>
4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione,	4. <i>Identico.</i>

<b>Legge 26 luglio 1975, n. 354</b>	
<i>Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà</i>	
Articolo 47	
<i>Affidamento in prova al servizio sociale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta.	
5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.	5. <i>Identico.</i>
	<b>5-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 47-bis1.</b>
6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune	6. <i>Identico.</i>

<b>Legge 26 luglio 1975, n. 354</b>	
<i>Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà</i>	
Articolo 47	
<i>Affidamento in prova al servizio sociale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.	
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.	<i>7. Identico.</i>
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.	<i>8. Identico.</i>
9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.	<i>9. Identico.</i>
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.	<i>10. Identico.</i>
11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.	<i>11. Identico.</i>
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia	<i>12. Identico.</i>

<b>Legge 26 luglio 1975, n. 354</b>	
<i>Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà</i>	
Articolo 47	
<i>Affidamento in prova al servizio sociale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
stata già riscossa.	
12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3.	12-bis. <i>Identico.</i>

**Articolo 13**

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di lavoro di pubblica utilità)*

**Comma 1, lett. b)**

<p><b>Legge 26 luglio 1975, n. 354</b></p> <p><i>Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 47-bis1</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Lavoro di pubblica utilità</i></p> <p><b>1. Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, da prestare per un periodo non inferiore a dieci giorni né superiore a due anni.</b></p> <p><b>2. L'attività viene svolta nell'ambito del comune dove il condannato ha la residenza o il domicilio ovvero, ove non sia possibile, presso la provincia, e consiste nella prestazione di non meno di quattro e non più di dodici ore settimanali, da svolgersi con modalità e tempi che non pregiudicano le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le quattro ore.</b></p> <p><b>3. Ai fini del computo della pena, un giorno di arresto o di reclusione equivale alla prestazione, anche non continuativa, di quattro ore di lavoro.</b></p>

<b>Legge 26 luglio 1975, n. 354</b> <i>Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>4. L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso dell'imputato. La mancanza del consenso rende inapplicabili gli istituti la cui concessione è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.</b>

**Articolo 14**

*(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230)*

**Comma 1, lett. a)**

<p><b>DPR 30 giugno 2000, n. 230</b></p> <p><i>Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà</i></p>	
<p>Articolo 23</p> <p><i>Modalità dell'ingresso in istituto</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. La direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla libertà sia sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e messo in grado di esercitare la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 29 della legge, con le modalità di cui all'articolo 62 del presente regolamento. Il soggetto è sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo.</p>	<p>1. La direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla libertà sia sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali, <b>dell'impronta fonica, nonché di altri eventuali dati biometrici</b>, e messo in grado di esercitare la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 29 della legge, con le modalità di cui all'articolo 62 del presente regolamento. Il soggetto è sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>





**Articolo 14**

*(Modifiche e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230)*

**Comma 1, lett. b)**

<b>DPR 30 giugno 2000, n. 230</b>	
<i>Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà</i>	
Articolo 85	
<i>Autorità che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dispone i trasferimenti tra istituti di diversi provveditorati ovvero quelli ad esso riservati dalla normativa vigente. I trasferimenti tra istituti dello stesso provveditorato sono disposti dal provveditore regionale. I trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti previo nulla osta della autorità giudiziaria che procede.	1. <i>Identico.</i>
2. Quando, sussistendo gravi e comprovati motivi di sicurezza, occorre trasferire gli imputati, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dopo aver chiesto il nulla osta all'autorità giudiziaria che procede precisandone i motivi, la durata e la sede di destinazione, può dare anticipata esecuzione al trasferimento, che, comunque, deve essere convalidato dall'autorità giudiziaria procedente.	2. <i>Identico.</i>
3. I trasferimenti o le traduzioni per la comparizione degli imputati alle udienze dibattimentali sono richiesti dall'autorità giudiziaria alle direzioni degli istituti, che vi provvedono senza indugio, informandone il Dipartimento	3. <i>Identico.</i>

<b>DPR 30 giugno 2000, n. 230</b>	
<i>Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà</i>	
Articolo 85	
<i>Autorità che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dell'amministrazione penitenziaria. La stessa disposizione si applica ai trasferimenti e alle traduzioni per la comparizione davanti ai tribunali di sorveglianza.	
4. La direzione dell'istituto comunica senza indugio al magistrato di sorveglianza ogni trasferimento definitivo di un detenuto o internato.	4. <i>Identico.</i>
5. I trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia penale diversi da quelli indicati dal comma 3 ed i trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia civile sono consentiti solo quando, a giudizio dell'autorità giudiziaria competente, gravi motivi rendono inopportuno il compimento dell'attività da espletare nel luogo dove il detenuto è ristretto.	5. I trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia penale diversi da quelli indicati dal comma 3 ed i trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia civile sono consentiti solo quando, a giudizio dell'autorità giudiziaria competente, gravi motivi rendono <b>assolutamente necessario lo svolgimento dell'attività da espletare al di fuori del</b> luogo dove il detenuto è ristretto.
6. Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito all'istituto di provenienza.	6. <i>Identico.</i>
7. Nei casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l'autorità competente.	7. <i>Identico.</i>
8. Il trasferimento dei condannati o degli internati è comunicato all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione.	8. <i>Identico.</i>
9. L'assegnazione prevista dal secondo comma dell'articolo 28 è disposta dal Dipartimento dell'amministrazione	9. <i>Identico.</i>

<b>DPR 30 giugno 2000, n. 230</b> <i>Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà</i>	
Articolo 85 <i>Autorità che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
penitenziaria.	



**Articolo 15**

*(Introduzione dell'articolo 206-bis del Codice di procedura penale, in materia di assunzione della testimonianza di cardinali)*

**Comma 1**

<b>Codice di procedura penale</b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>Articolo 206-bis</b></p> <p><i>Assunzione della testimonianza di cardinali</i></p> <p>1. Se deve essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto.</p> <p>2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica.</p> <p>3. Si procede nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205, comma 3.</p>



**Articolo 16**

*(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di assunzione della testimonianza di cardinali)*

**Comma 1**

<b>Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368</b>	
<i>Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie</i>	
Articolo 105	
<i>Forma speciale di esame testimoniale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
La disposizione dell'articolo 255 secondo comma del Codice, relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso [ai principi reali], ai Cardinali e ai Grandi Ufficiali dello Stato.	<p>La disposizione dell'articolo 255 secondo comma del Codice, relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso [ai principi reali], ai Cardinali <b>che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede</b> e ai Grandi Ufficiali dello Stato.</p> <p><b>Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica.</b></p>





**Articolo 17***(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240)***Comma 1**

<b>Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240</b>	
<i>Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 1	
<i>Titolarità dell'ufficio giudiziario</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.	1. Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.
	<b>1-bis.</b> Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.
	<b>1-ter.</b> Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei

<b>Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240</b>	
<i>Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 1 <i>Titolarità dell'ufficio giudiziario</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica sul sito internet del Ministero della giustizia.</b>

**Articolo 18***(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)***Comma 1**

<b>Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109</b>	
<i>Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 2	
<i>Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:	1. <i>Identico:</i>
(...)	(...)
n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti;	n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario <b>o sui servizi organizzativi e informatici</b> adottate, <b>anche in funzione della produttività dei servizi stessi</b> , dagli organi competenti;
(...)	(...)



**Articolo 19**

*(Formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi)*

**Comma 1**

<b>Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26</b>	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 2 Finalità	
Testo vigente	Testo modificato
1. La Scuola é preposta:	1. <i>Identico</i> :
a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;	a) <i>identica</i> ;
b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;	b) <i>identica</i> ;
c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;	c) <i>identica</i> ;
d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;	d) <i>identica</i> ;
	<b>d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;</b>
e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;	e) <i>identica</i> ;
f) alle attività di formazione decentrata;	f) <i>identica</i> ;

<b>Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26</b>	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 2 <i>Finalità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;	g) <i>identica;</i>
h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;	h) <i>identica;</i>
i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;	i) <i>identica;</i>
l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;	l) <i>identica;</i>
m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;	m) <i>identica;</i>
n) allo svolgimento, anche sulla base di	n) <i>identica;</i>

<b>Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26</b>	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 2	
<i>Finalità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;	
o) alla collaborazione, alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.	<i>o) identica;</i>
2. All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.	<i>2. Identico.</i>
3. L'organizzazione della Scuola é disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.	<i>3. Identico.</i>





**Articolo 19**

*(Formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi)*

**Comma 2**

<b>Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26</b>	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Titolo III	
<i>Disposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
	<p><b>Capo II-bis</b></p> <p><i>Corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 26-bis</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Oggetto</b></p> <p><b>1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.</b></p>

<b>Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26</b>	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Titolo III	
<i>Disposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
	<p><b>2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, formula per ciascun partecipante una valutazione di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.</b></p> <p><b>3. La valutazione è comunicata al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.</b></p> <p><b>4. La valutazione positiva di idoneità conserva validità per cinque anni.</b></p> <p><b>5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione.</b></p>
(...)	(..)

**Articolo 20***(Disposizioni in materia di temporaneità delle funzioni direttive)***Comma 1**

<b>Decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160</b>	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 45	
<i>Temporaneità delle funzioni direttive</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.</p>	<p>1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni. <b>Sulla conferma delle funzioni direttive il Consiglio superiore della magistratura delibera, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni.</b></p>
<p>2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, é assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160</b>	
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150</i>	
Articolo 45	
<i>Temporaneità delle funzioni direttive</i>	
Testo vigente	Testo modificato
3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive.	3. <i>Identico.</i>

**Articolo 21***(Modifiche all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195)***Comma 1**

<b>Legge 24 marzo 1958 n. 195</b>	
<i>Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura</i>	
Articolo 11	
<i>Funzionamento del Consiglio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 10 il Ministro per la grazia e giustizia può formulare richieste.	<i>Identico.</i>
Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.	<i>Identico.</i>
Sul conferimento degli uffici direttivi, <b>esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture</b> , il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento.	Sul conferimento degli uffici direttivi il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento.
	<b>Il Ministro della giustizia, nell'atto del concerto, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi.</b>



**Articolo 22**  
(*Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133*)

**Comma 1, lett. a)**

<b>Legge 4 maggio 1998, n. 133</b>	
<i>Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali</i>	
Articolo 1	
<i>Trasferimento d'ufficio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.	1. <i>Identico.</i>
2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:	2. <i>Identico.</i>
a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;	a) <i>identica;</i>
b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico.	b) <i>identica;</i>

<b>Legge 4 maggio 1998, n. 133</b>	
<i>Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali</i>	
Articolo 1 <i>Trasferimento d'ufficio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, <b>ed indica tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.</b></p>	<p>3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta.</p>
<p>4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, in numero non superiore a cento unità. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>



**Articolo 22**  
(*Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133*)

**Comma 1, lett. b)**

<b>Legge 4 maggio 1998, n. 133</b>	
<i>Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p style="text-align: center;">Articolo 1-bis <i>Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1-bis <b><i>Copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti</i></b></p>
<p>1. Per le sedi a copertura immediata rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, <b>anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni</b>, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, in ordine al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.</p>	<p>1. Per le sedi <b>individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1</b>, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede con il trasferimento d'ufficio dei magistrati <b>che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità da non più di quattro anni. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti</b> dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non abbiano presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. <b>Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre cento chilometri dalla</b></p>

<b>Legge 4 maggio 1998, n. 133</b>	
<i>Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>sede ove il magistrato presta servizio. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all'interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160</b>
2. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso altre sedi disagiate.	2. <i>Identico.</i>
3. La percentuale di cui al comma 2 è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.	3. <i>Identico.</i>
4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3.	4. <i>Identico.</i>
5. Il trasferimento di ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio	5. Il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi <b>o nei distretti delle regioni limitrofe</b> . Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio

<b>Legge 4 maggio 1998, n. 133</b>	
<i>Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Calabria anche quelli di Messina e Catania.	Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania. <b>Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia.</b>
6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.	6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi <b>o di regioni limitrofe</b> viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.
7. Nell'ambito dello <b>stesso</b> distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello <b>stesso</b> ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.	7. Nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dell'ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.



**Articolo 23**

*(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)*

**Comma 1, lett. a)**

<b>Legge 24 marzo 2001, n. 89</b>	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 2	
<i>Diritto all'equa riparazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.</p>	<p>1. <b>In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte del processo che</b> ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.</p>
<p>2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Il giudice determina la riparazione a norma dell' articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>

<b>Legge 24 marzo 2001, n. 89</b>	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 2	
<i>Diritto all'equa riparazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.	b) <i>identica</i> ;
	<b>3-bis.</b> Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo penale si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero ancora del deposito dell'istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato, di parte civile, di responsabile civile o di civilmente obbligato per la sanzione pecuniaria, ovvero, se anteriore, a quella di applicazione di una misura cautelare. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno. Tale limite non opera se il rinvio è stato richiesto espressamente per un periodo più lungo.
	<b>3-ter.</b> Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di tre anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di un anno per il giudizio di legittimità, nonché di un ulteriore

<b>Legge 24 marzo 2001, n. 89</b>	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 2	
<i>Diritto all'equa riparazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>anno in caso di giudizio di rinvio.</b>
	<b>3-quater.</b> Nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L'indennizzo è ridotto fino a un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.
	<b>3-quinquies.</b> In ordine alla istanza di equa riparazione di cui all'articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, in ciascun grado del giudizio in cui assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del processo ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi e per gli effetti della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è

<b>Legge 24 marzo 2001, n. 89</b>	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 2	
<i>Diritto all'equa riparazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>formulata con apposita istanza depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.</b>
	<b>3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell'ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del deposito: il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall'articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all'articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; il processo penale resta in ogni caso assoggettato alla disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativo e contabile l'udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. I processi sono definiti con sentenza e la motivazione è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge.</b>



**Articolo 23**

*(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)*

**Comma 1, lett. b)**

<b>Legge 24 marzo 2001, n. 89</b>	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 3 <i>Procedimento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>1. L'istanza di equa riparazione si presenta alla segreteria del presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice, individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, competente a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso ovvero pende il procedimento nel grado di merito per il quale si assume verificata la violazione.</b></p>
	<p><b>2. L'istanza deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato, a pena di inammissibilità, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, e contiene la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel luogo dove si intendono ricevere le comunicazioni e il pagamento dell'eventuale indennizzo nonché l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. All'istanza è altresì allegata copia dei verbali del procedimento, del relativo atto introduttivo e, se esistente, del</b></p>

<b>Legge 24 marzo 2001, n. 89</b>	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 3 <i>Procedimento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>provvedimento con cui è stato definito.</b>
	<b>3. L'istanza è proposta nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposta nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.</b>
	<b>4. Il presidente della corte di appello o un magistrato delegato del distretto, col supporto di personale amministrativo dello stesso distretto, previa eventuale acquisizione d'ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili, respinge l'istanza se non ravvisa la sussistenza della violazione di cui all'articolo 2; altrimenti emana decreto esecutivo con il quale dispone, a carico dell'Amministrazione responsabile, ai sensi del comma 3, il pagamento di un equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, sono annualmente determinati gli importi minimi e massimi riconoscibili nella liquidazione degli indennizzi. La motivazione del provvedimento è limitata al riscontro del periodo eccedente il termine ragionevole. Il procedimento di cui al presente comma è gratuito. Il provvedimento è</b>

<b>Legge 24 marzo 2001, n. 89</b>	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 3 <i>Procedimento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>comunicato, a cura della segreteria della corte d'appello, all'istante nel domicilio di cui al comma 2 ed all'Amministrazione responsabile che, nei successivi centoventi giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 6.</b>
1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.	<b>5. Contro il provvedimento di rigetto e contro quello che liquida un indennizzo ritenuto incongruo, il ricorrente può proporre opposizione alla corte di appello entro sessanta giorni dalla sua comunicazione.</b>
2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all' articolo 125 del codice di procedura civile.	<b>5. (segue) L'opposizione</b> si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.
<b>3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.</b>	<i>(v. comma 3)</i>
4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso,	<b>5. (segue)</b> La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso,

<b>Legge 24 marzo 2001, n. 89</b>	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 3 <i>Procedimento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.	unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'Amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, <b>unitamente ai loro difensori</b> , di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, <b>ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.</b>	<b>5. (segue)</b> Le parti <b>possono chiedere che</b> la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 <b>e possono chiedere di essere sentite in camera di consiglio, se compaiono.</b> Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti fino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio.
6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.	<b>5. (segue)</b> La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso <b>in opposizione</b> , decreto impugnabile per cassazione <b>con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento presidenziale opposto.</b> Il decreto <b>collegiale</b> è immediatamente esecutivo. <b>In ogni caso la corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, esclusa ogni possibilità di compensazione. Se l'Amministrazione non si costituisce e l'opposizione è comunque respinta, la condanna al pagamento delle spese è pronunciata</b>

<b>Legge 24 marzo 2001, n. 89</b>	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 3 <i>Procedimento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>in favore della cassa delle ammende e il relativo ammontare può essere compensato con l'indennizzo eventualmente già liquidato in favore del ricorrente.</b>
	<b>6. Contro il provvedimento che ha accolto l'istanza di equo indennizzo, l'Amministrazione responsabile, entro sessanta giorni dalla notifica, può proporre opposizione ai sensi del comma 5. In tale caso la corte di appello, su istanza dell'opponente, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del provvedimento. L'atto di impugnazione, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato al creditore, a cura dell'Avvocatura dello Stato, nel domicilio eletto di cui al comma 2. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme di cui al comma 5.</b>
<b>7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 2002.</b>	



**Articolo 34**  
(Copertura finanziaria)

**Comma 1**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 10 <i>Esenzioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.	1. <i>Identico.</i>
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.	2. <i>Identico.</i>
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.	3. <i>Identico.</i>
<b>4. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500.</b>	<i>Abrogato</i>
5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di	5. <i>Identico.</i>

<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</b>  <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i></p>	
<p>Articolo 10  <i>Esenzioni</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
regolamento di competenza e di giurisdizione.	
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.	6. <i>Identico.</i>



**Articolo 34**  
*(Copertura finanziaria)*

**Comma 2**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 13	
<i>Importi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:</p> <p><i>a)</i> euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;</p> <p><i>b)</i> euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;</p> <p><i>c)</i> euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;</p> <p><i>d)</i> euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;</p> <p><i>e)</i> euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;</p> <p><i>f)</i> euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 13	
<i>Importi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.	
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120.	2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. <b>Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30.</b> Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120.
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.	3. <i>Identico.</i>
4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.	4. <i>Identico.</i>
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.	5. <i>Identico.</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 13	
<i>Importi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).	6. <i>Identico.</i>
6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 250; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il	6-bis. <i>Identico.</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>	
Articolo 13	
<i>Importi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.	
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.	6-ter. <i>Identico.</i>

**Articolo 34**  
*(Copertura finanziaria)*

**Comma 3**

<b>Legge 24 novembre 1981, n. 689</b>	
<i>Modifiche al sistema penale</i>	
Articolo 23	
<i>Giudizio di opposizione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.	<i>Identico.</i>
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.	<i>Identico.</i>
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163- <i>bis</i> del codice di procedura civile.	<i>Identico.</i>
L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di	<i>Identico.</i>

<b>Legge 24 novembre 1981, n. 689</b>	
<i>Modifiche al sistema penale</i>	
Articolo 23	
<i>Giudizio di opposizione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
funzionari appositamente delegati.	
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.	<i>Identico.</i>
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.	<i>Identico.</i>
Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.	<i>Identico.</i>
Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.	<i>Identico.</i>
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.	<i>Identico.</i>
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.	<b>Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato secondo gli importi previsti</b>

<b>Legge 24 novembre 1981, n. 689</b>	
<i>Modifiche al sistema penale</i>	
Articolo 23	
<i>Giudizio di opposizione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>dall'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del medesimo testo unico.</b>
Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.	<i>Identico.</i>
Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.	<i>Identico.</i>
[Comma soppresso dall'art. 26, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40]	







## Ultimi dossier del Servizio Studi

94	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1342 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa”
95	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1341 “Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.
96	Dossier	Arabia Saudita
97	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1360 “Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia”
98	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 451, 751, 795, 861 e 1348 “Disposizioni in materia di <i>stalking</i> ”
99	Dossier	Disegni di legge AA. SS. nn. 601, 711, 1171 e 1198 in materia di professione forense.
100	Dossier	Difesa servizi S.p.A.
101	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1078-A “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008”
102	Dossier	La presidenza italiana del G8 e le prospettive della <i>governance</i> mondiale. Selezione di pubblicistica
103	Dossier	Conferenza mondiale contro il razzismo "Durban II" (Ginevra, 20-24 aprile 2009)
104	Dossier	La disciplina del testamento biologico in alcuni Paesi (Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti)
105	Dossier	Perù
106	Documentazione di base	Materiali sulla scuola primaria
107	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1193, 1361 e 1437. Impiantistica sportiva
108	Dossier	Afghanistan
109	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1117-B “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all’indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".